

LA RASSEGNA GIURIDICA

RIVISTA DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

ORGANO DEL SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Diretta dall'Avv. **SETTIMIO MOBILIO**

SEGRETARIO DEL SINDACATO

Quid leges sine moribus?

VARRONE

COMMISSIONE SCIENTIFICA

AVV. Prof. ARNALDO BRUSCHETTINI, Ordinario di Diritto Commerciale e Rettore dell'Università di Napoli — S. E. FRANCESCO CAMPOLONGO, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli — AVV. Prof. GAETANO CRISOSTOMI-MARINI, Segretario del Sindacato Nazionale degli Avvocati e Procuratori — S. E. MARIANO D'AMELIO, Primo Presidente della Corte di Cassazione e Senatore del Regno — ON. AVV. Prof. ALFREDO DE MARSICO, Ordinario di diritto penale all'Univ. di Bari — S. E. ERICO DE NICOLA, Senatore del Regno — S. E. RAFFAELE DE RUBEIS, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro — AVV. Prof. I UIGI DI FRANCO, Docente di diritto industriale presso l'Università di Napoli — ON. AVV. GIACOMO DI GIACOMO — S. E. LUIGI DI LELLA, Primo Presidente della Corte di Appello di Bari — Prof. AVV. Ugo FORTI, Ordinario di diritto amministrativo presso la R. Università di Napoli — S. E. FRANCESCO GIANNATTASIO, Senatore del Regno e Primo Presidente della Corte d'Appello di Napoli — ON. AVV. VINCENZO IANFOLLA — ON. AVV. GENARO MARCIANO, Senatore del Regno — AVV. Prof. EDOARDO MASSARI, Ordinario di diritto penale all'Università di Napoli.

P R E Z Z I

Per un anno: L. 40 — Un numero separato: L. 10 — Per l'estero: il doppio
Abbonamento sostenitore: da L. 100 in poi.

SALERNO
Stab. Tipografico M. Spadafora di M.
1931 IX.

SOMMARIO

Dottrina e Giurisprudenza — La Direzione: *Ai lettori* (pag. I.), Francesco Campolongo: *Giustizia in Regime Fascista* (pag. 1), Settimio Mobilio: *Il delitto medianico* (pag. 33), Paolo Santacroce: *Sulla teoria del silenzio negli atti amministrativi* (pag. 40), Mattia Calabritto: *Francesco Spirito* (pag. 61), La Direzione: *Una conferenza* (pag. 68).

Amenità Giudiziarie — *Un viaggio con nove soldi - Pagato con la stessa moneta* (pag. 83), S. M. il Novelliere.

Cronache Sindacali — *Nuovi dirigenti del sindacato - Tesseramento - Il palazzo di giustizia - L'uso della toga - Revisione dei redditi professionali* (pag. 99).

Cronache e scorrerie giudiziarie — *Il disordine in Pretura - Abuso di titoli e punizioni - Il solito prossenetismo - Gli uffici legali dei Sindacati - Patronato Nazionale - Per Luigi Viceconte - Onorificenze - Meriti distinti - Solidarietà di classe! - Ai bagni di Lacco Ameno* (pag. 102).

Collezione — *Il nuovo diritto* (pag. 114).

Ai lettori

Questa nostra rivista, contro tutte le difficoltà, che si parano innanzi per ostacolarne il cammino, procederà, sicura e altera, a svolgere la funzione che le ha impresso la nostra risoluta volontà di insistere e persistere a seguire un costume nuovo ne la vita del diritto e ne le arene giudiziarie. Non defletteremo di una linea dal nostro programma, e di ciò assumiamo preciso impegno con i lettori.


La nostra parola, sempre serena, pur se talvolta vivace, continuerà a flagellare corrotti costumi ed errati orientamenti giuridici, poco monta se essa possa incrementare a quelli che, esagerando il proprio orgoglio, credono di essere i detentori di verità indiscutibili.

« La Rassegna Giuridica », lusingata da le sincere lodi dei buoni e dei competenti, come l'aquilotto che si libra in più vasti orizzonti, con l'ali spiegate e possenti, esce dal ristretto ambito di questa provincia e, smettendo quella veste caratteristica della provincialità, libra il suo volo per le altre provincie del Regno. Pertanto, intendiamo di dare maggiore sviluppo a la parte dottrinale, togliendo solo occasione dai quotidiani pronunciati giurisprudenziali — e le rare sentenze che vengono pubblicate, saranno di tutte le autorità giudiziarie del Regno, da la Suprema Corte a la piccola pretura sperduta in lontane zone della periferia statale, — per attivare discussioni scientifiche, sempre che essi offrano possibilità di esame, per novità di casi o mutamento di interpretazione.

Manterremo, viva e dinamica, la rubrica delle amenità giudiziarie, perchè esse ravvivino e confortino, con il buon umore, la nostra quotidiana fatica. Siamo certi che i lettori, eccettuate le inconse animule, non vorranno, nei personaggi dei racconti e bozzetti, identificare persone vive, ed operanti cui presumere siano dirette le punture de le amene trovate. Usi come siamo a parlare il coraggioso linguaggio della sincerità, non sentiamo il bisogno di ricorrere ad espedienti per condannare un sistema o deplorare una persona, magistrato od avvocato, perchè quando fatti veri e suscettibili di censura, colpiscono i nostri occhi mortali, sappiamo prendere posizioni nette di responsabilità e di dovere.

Con questi intendimenti, materiati di coerenza e di buona fede, procediamo oltre nel nostro cammino, ne la certezza di riscuotere l'adesione e la benevolenza dei lettori e sopra tutto di coloro che attivamente partecipano a la nostra fatica.

LA DIREZIONE



Giustizia in Regime Fascista ^{*)}

Altezza, Eminenza, Eccellenze, Signori,

Queste annuali adunanze della magistratura odierna assumono, nel tramestio delle umane vicende del dopo guerra, una maggiore e più sentita importanza; non perchè meglio si avverta la forza di questo potere, ma perchè, nei rivolgimenti sociali e nei periodi di assestamento, più forte, più assillante, il sentimento della giustizia domina ed impera.

All'osservatore superficiale può sembrare che la giustizia sia un fatto interno della vita degli Stati, un riflesso contingente dei rapporti collettivi e individuali del paese, mentre è, per contro, la imposizione universale di nuovi elementi morali e politici, di fronte alla sostanza e alle forme che la distinguevano prima della guerra mondiale.

Lo spirito di decadenza degli Stati parlamentari, l'avanzata di altri popoli nell'ascesa economica e politica di fronte alla vecchia Europa, i particolarismi e le rivalità storiche dell'oe-

(*) Siamo grati a S. E. Campolongo che, esaudendo gentilmente la nostra richiesta, ci ha inviato il discorso inaugurale de l'anno giuridico 1931, da lui pronunciato a l'assemblea generale del 16 gennaio 1931, dinanzi la Corte di Appello di Napoli. E' un discorso poderoso, nel quale si passano in rassegna i fenomeni sociali che incidono su la vita giudiziale e preludono i nuovi orientamenti del diritto, adeguati a le nuove esigenze della vita che viviamo. Non faremo commenti, pur se qualche punto del discorso presenti elementi di discussione giuridica. Ci limitiamo solo ad additare il magnifico discorso quale documento di sapienza giuridica.

cidente vinti e superati in gran parte coi trattati e nei congressi, lo sgretolamento delle vecchie concezioni di maggioranza e di suffragio popolare, la orientazione diversa delle forze politiche e militari, lo impallidirsi degli antichi concetti di libertà distruggono quella forza morale, che fu l'elemento vitale per la corsa dei popoli nei vari processi della storia dell'umanità, e dànno consistenza per forma e per contenuto a nuovi organismi ed a nuovi istituti.

Gli ordinamenti morali e religiosi di un tempo saldi e diffusi, le norme fondamentali del diritto universalmente discusse ed accettate, i principii politici del liberalismo e della democrazia un tempo ritenuti le forme più perfette del regime, l'economia e la finanza rivolte a beneficio dello Stato e dell'individuo, al contrasto di popoli e d'interessi diversi, diventano un residuo di pregiudizi e di conflitti, che si sente dover abbandonare per ricostruire una vita e una morale nuova.

Lo spostamento dell'asse politico ed economico, causato dalla guerra, verso la repubblica stellata, la distruzione dei più grandi imperi militaristi ed imperialisti, la rivoluzione, nelle gerarchie militari, delle forze militari e politiche degli Stati, e la stessa potenzialità marinara così profondamente e audacemente affermata di fronte a quegli Stati, che ne avevano lo incontrastato predominio, hanno determinato un turbamento sociale; hanno provocato azioni e reazioni, e moti tali che, per ristabilire l'equilibrio e condurre alla restaurazione, si è dovuto ricorrere al rafforzamento del principio di autorità.

Questi movimenti, conseguenza materiale dei periodi di rivoluzione, si sono ripercossi nella maggior parte degli Stati europei; ma in taluni il principio di autorità ha determinato una nuova struttura sociale, e mutamenti così originali da averne una ripercussione, anche oltre il naturale confine: in Russia, in Turchia, sotto un aspetto; in Italia, in una forma antitetica e rigeneratrice.

La legislazione, che si avviava ad un movimento liberale, sui margini di una insoluta lotta di classe, dovè di un tratto arrestarsi e procedere a correzioni e costruzioni nuove, che sono indubbiamente il superamento dei precedenti periodi storici della isittuzione parlamentare, ove il rapporto di disciplina, elemento naturale della vita sociale, tendeva a dissolversi.

Occorreva, anzitutto, risolvere quella crisi di comando, la funzione di governo, uscire da una condizione di cose, che rendeva aspro e faticoso il rapporto di sovranità sul terreno della

vita, ove si doveva svolgere la famiglia, il lavoro, l'industria: onde, per assicurare questo fenomeno di ripercussione, fu necessità ricorrere alla disciplina giuridica e circondarla di quei mezzi che la storia del diritto appresta, adattandoli alle condizioni del momento.

Vi era il diritto politico costituzionale come premessa, ma bisognava formare i termini di rapporto e di responsabilità, dipendenti ed in relazione alla produzione della ricchezza, sotto un aspetto giuridico ed economico.

Sorse così la legislazione sindacale corporativa, che fe' uscire l'Italia da quelle condizioni disperate, ch'erano comuni, per altro, ad altre nazioni.

Il Fascismo dava così alla patria, nelle leggi, una finalità nuova ed imponeva alle forze associate dei produttori e dei datori di lavoro, ed alla organizzazione delle loro forze, un carattere pubblico ed un fronte unico di politica e di fede, un volto morale, giuridico, che supera i principii morali e giuridici di altri tempi, una volontà complessa, una energia da opporre alle rivalità, ai pregiudizi, agli imperialismi contemporanei.

Questa trasformazione intima ha determinato nel pensiero e determina rapporti interni ed esterni che danno una coscienza nuova all'anima nazionale, da mettere in un ordine secondario le concezioni millenarie, che furono il tormento dei passati legislatori; e mentre di essi molte rimangono come fondamenta nei loro rottami, altre ne sorgono e si avanzano che la voce del tempo accoglie e lo statista valorizza e proclama.

La economia liberale va decadendo: e la vita economica chiede finalmente il suo equilibrio alla mente di un giudice imparziale: la mercede, data un tempo in corrispettivo del lavoro, come un ristoro ed un premio alle fatiche e come condizione di vita per l'indomani, dopo un lungo cammino, va incontro al salario dei contratti del lavoro del nostro tempo, e di collaborazione sui prodotti.

Così una nuova visione di storica necessità, una nuova questione di giustizia sorge per la equa ripartizione dei profitti, e la soluzione del processo tecnico delle aderenze, tra la economia pubblica e privata, nella unità del diritto, segna la trasformazione e il divenire della giustizia nuova.

* * *

La legge del 3 aprile 1926, con la Carta del lavoro e le altre che la completano, è la espressione del nuovo spirito che

la giustizia assume, perchè entra in una orbita diversa del diritto e dell'economia, per stabilire i rapporti individuali sui criteri inscindibili dell'interesse dei datori di lavoro e di quello dei lavoratori, nello interesse superiore della produzione.

Si entra così in un altro sistema giuridico, sulle orme dell'antico diritto pretorio, perchè la nuova mentalità, di fronte alle continue e mutevoli esigenze dell'industria, connesse all'organizzazione politica, materiate di elementi pubblicistici, mal si adatta a regola fissa, e senza perdersi in rigide formule, con libertà di criteri, attraverso i molti rapporti collettivi ed individuali, determina il processo economico e sociale del lavoro.

Sul fondo di una concezione unitaria dello Stato, ispirata dalla dottrina fascista, la potestà giurisdizionale nei conflitti collettivi, col carattere di organo statale, saldamente si rafferma nella magistratura del lavoro, vincendo così le diffidenze delle vecchie assemblee legislative verso la funzione giudiziaria.

L'organismo della nostra magistratura dimostra in tal guisa di saper affrontare in pieno le più ardue questioni, come controversie individuali e controversie collettive, che, nei loro criteri differenziali, valgono a differenziare i limiti della rispettiva competenza.

Controversia di rapporti collettivi è quella, la cui azione è promossa da un'associazione legalmente riconosciuta per la tutela di un interesse di una data categoria; mentre è individuale, se l'azione è proposta dai singoli lavoratori contro il datore di lavoro e viceversa, qualunque ne sia il numero. In altri termini, l'obbietto della controversia collettiva risiede in un rapporto obbligatorio intersindacale, che può nascere da un contratto collettivo, o da una pronunzia della corporazione, se intervenuta a regolare un rapporto collettivo di lavoro per delegazione delle associazioni contraenti.

Questi criteri danno la chiave di volta per distinguere una azione sindacale dallo intervento di una associazione sindacale nelle controversie individuali. E mentre l'azione sindacale innanzi al magistrato del lavoro tende alla tutela giurisdizionale del contratto collettivo e del relativo rapporto intersindacale, lo intervento in causa mira alla legittimazione dell'interesse e del diritto, nascenti dal rapporto obbligatorio formatosi, in dipendenza del contratto collettivo, tra l'associazione sindacale e i singoli appartenenti ad una categoria, appunto per quella

responsabilità che l'associazione sindacale ha di fronte ai singoli per inosservanza di regolamenti e di norme.

Concetti rifermati dalla nostra Corte, quando ritenne ammissibile lo intervento delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, in relazione a controversie individuali, anche per la prima volta in grado di appello, senza necessità di chiamare in causa l'associazione avversaria: quando riconobbe ancora la inderogabilità dell'applicazione di un contratto collettivo, pubblicato e depositato, da parte della magistratura del lavoro, se nel suo contenuto non sieno violate disposizioni di ordine pubblico (1).

La posizione, così, delle associazioni è di natura pubblica, per la tutela dello interesse di una data categoria, ma ha anche un contenuto d'indole civilistica, per cui può riconoscersi e ammettersi la conseguente costituzione di parte civile nei procedimenti penali per reati, nascenti da violazione di rapporti collettivi (2).

E, chiuso oramai il periodo romantico delle agitazioni operaie, con l'ingresso dei lavoratori nello Stato, con la loro protezione politica e giuridica, con la formazione di un organo qual'è il Sindacato, nel loro interesse, importava che un'altra autorità fosse preposta a soprintendere ed a regolare i rapporti economici, che nella loro essenza includono anche la vita politica della nazione.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni ebbe per tal modo il mandato di regolare i rapporti economici, diversi da quelli del lavoro.

* * *

Con l'art. 12 sorge, così, un'azione sindacale per la regolamentazione collettiva dei rapporti economici per categoria, la quale si concretizza o per contratto collettivo tra le associazioni interessate, e ratificato dal Consiglio delle corporazioni, o mediante pronuncia arbitrale per mandato delle associazioni stesse interessate, che si risolve anche in un contratto collettivo.

Il Consiglio delle corporazioni, regolando la vita economica della nazione, investe la vita politica, perchè i fenomeni economici della vita sociale sono i fenomeni della realtà politica,

(1) Officine e cantieri Meridionali c. Focone, 14 marzo 1930.

(2) La questione fu esaminata anche al Congresso di Bukarest. Vedi la Relazione di U. Aloisi — in Riv. di Diritto penitenziario n. 3 a. VIII 1930.

e perchè l'atto economico più semplice produce conseguenze che si propagano, modificando la realtà politica.

Ora gli effetti del contratto collettivo e della pronuncia corporativa, o come normativi o come obbligatorii, sono gli stessi di quelli della legge del 3 aprile, e dal rapporto intersindacale, sorge l'azione sindacale per le controversie economiche collettive, simile a quella dei rapporti collettivi del lavoro, con tutte le formalità procedurali dei rapporti di lavoro, in relazione all'art. 5 R. D. 26 febbraio 1928.

E, lasciando da parte l'allarme destato dal n. 3 dell'art. 12, pel fatto che, coll'affidare ad un organo i rapporti economici della nazione, obbietti prima di lotte, di partiti e di leggi nei parlamenti, si unifica così il criterio di rappresentanza e di personalità politica, indubbiamente la organizzazione sindacale potrà dare altro rendimento nello interesse dell'economia nazionale.

E, come l'interesse professionale si allarga, l'azione sindacale può svolgere la sua attività anche nei rapporti in cui due o più unità, sul terreno della reciproca sfera di lavoro, vengono in conflitto; ma, nel movimento delle forze produttrici, nell'ascesa agli organi statali, nella nuova sostanza di che il mondo moderno s'intesse, è da attendere ancora la parola prudente del fascismo, perchè l'azione individuale, non soggetta a disciplina corporativa, non sia ostacolata nell'ambito del suo svolgimento.

Così vedesi la giustizia assumere un contenuto diverso, la sua è opera di penetrazione nei nuovi istituti, di integrazione e di trasformazione, di concezione e d'idealità, che segnano il progressivo divenire, la lotta e il trionfo del nuovo diritto.

Le Preture, i Tribunali e la Corte di Appello hanno così contribuito col loro esame su un materiale di controversie sul lavoro, nel n. di ben 1934.

* * *

Il diritto corporativo, inoltre, se è in questo periodo l'indice di uno sforzo verso il risanamento della vita economica del paese, non uccide l'antico diritto, cui Giustiniano nell'anno 530 eresse un monumento immortale, ma ne allarga la interdipendenza coi fattori morali e materiali nei loro aspetti diversi, lo vivifica, lo alimenta nelle espansioni di rapporti della vita industriale, agricola e commerciale, a beneficio della comunità statale.

Sono angoli visuali svariati, suscettibili di ulteriori svi-

luppi, che al diritto di proprietà e a quello delle obbligazioni danno un più ampio e libero respiro.

La legge 18 maggio 1924, integrata dall'altra del 24 dicembre 1928 n. 3134, dando un concetto più estensivo alla espropriazione per pubblica utilità, consente che si possa togliere al proprietario la sua terra e farne concessioni, perchè nel pubblico interesse sieno attuate trasformazioni fondiari, che si concretino nella bonifica integrale; onde una serie di provvidenze, di concorsi statali, tendenti a far sì che, dai consorzi di bonifica, i proprietari dei comprensorii attigui ne usufruiscano e ne traggano vantaggio.

È tutto un complesso sistema di bonifica integrale, che, risanando le campagne aride e brulle, abbatte i casolari insalubri, per dare ai paesi della pianura la casa, a quelli della montagna il comodo e sicuro ricovero.

La proprietà, secondo la Carta del lavoro, è così un dovere civile, perchè deve nella sua finalità avere una funzione sociale da prevalere contro lo interesse individuale: onde è in facoltà dell'autorità politica, se il proprietario di un fondo male lo amministri, affidarne la gestione alle associazioni agricole sindacali, per apportarvi i miglioramenti tecnici, e far sentire le inesplorate profondità di quella classe muta, che sin da tempi più remoti seppe dalla vita dei campi trarre la rettitudine e la forza che animarono il diritto e le legioni di Roma.

I principii del diritto corporativo imprimono, quindi, una sensibilità sociale al diritto di proprietà.

Allargando le imitazioni, prospettano nuovi esempi di quell'alto interesse economico, a cui devono essere informati i nuovi istituti, e alla stessa vita politica fanno corrispondere una realtà, che è forza immanente e coscienza di tranquillità, di suprema fiducia e di giustizia.

* * *

Mettendo da parte il ricordo degli episodi spavaldi, di che era animato il movimento operaio, nella lotta di classe, e liberandoci delle ultime scorie di una psicologia di transazione e di preoccupazioni per attenuare le asprezze economiche della vita politica, non si può dubitare che, anche nella parte riguardante le obbligazioni, il diritto corporativo va trasformando e rendendo ancor più laico e giuridico quell'interesse egoistico, che animava il codice civile del 1865.

Che se è merito del problema economico e delle varie ca-

tegorie di lavoratori il far sentire la necessità di un regolamento dei vari rapporti fra le diverse categorie sociali, non si può disconoscere che tanto è avvenuto, perchè si è fatta accettazione dello Stato, si è fatto ingresso nella vita dello Stato stesso, se ne sono avvertite la consapevolezza e la profondità, onde alle varie categorie è stato possibile compiere il loro destino.

Al vieto contratto di lavoro d' indole esclusivamente privata, all' istituto delle acque, con la legge 2 ottobre 1919 n. 2161 si è dato un fine nazionale, un concetto pubblicistico, un indirizzo di autonomia e d' indipendenza, che non trova riscontro se non nel diritto corporativo.

Il disegno di legge già approvato alla Camera sulla mezzadria e le piccole affittanze, che sconvolge e modifica tutta la materia dei contratti per risolvere la complessa questione agraria, invano tentato sotto il vecchio regime, non che l'altro disegno, relativo alle migliorie dei fondi rustici, sono la più alta manifestazione della nuova concezione, alla quale si avvia la proprietà privata. Che se la ulteriore evoluzione della dottrina e della politica fascista riafferma il principio della proprietà privata e la sua integrità, ma come un pubblico ufficio, in ordine alle necessità nazionali, non è più ammissibile che si guardino diritti astratti, in un periodo, in cui ognuno ha un compito da svolgere ed un periodo, in cui ognuno ha un compito da svolgere ed un senso di concreta responsabilità fra una categoria di produttori (1).

Per tanto, se la politica dell'aratro, la *divina gloria ruris* di Virgilio, è anche uno degli scopi della giustizia fascista, perchè le trasformazioni fondiarie diano un benessere con l'aumento della produzione e della ricchezza, i rapporti tra fittuario e proprietario nei patti colonici e nelle migliorie arretrate si presenteranno con nuove condizioni, onde i giudici dovranno al lavoro umano dare indirizzi e metodi di maggiore interdipendenza e più forte coesione sociale.

* * *

Ma il lavoro nelle sue più alte manifestazioni raggiunte sublimi finalità nella vita degli scambi, ove i più svariati rapporti, tra loro collegati, danno i risultati più vari nelle opere, nelle industrie.

(1) Disegni di legge presso gli uffici Centrali del Senato, 20 dicembre 1930 a. IX Presidenti San Martino e Bonin Longare.

Il Fascismo, che nell'ambiente del commercio vede l'atmosfera morale della nazione, ha voluto, nella organizzazione della classe, trasfondere il senso della disciplina e della responsabilità, subordinando l'interesse individuale a quello della collettività. In altri termini, ha voluto che la classe dei commercianti avesse coscienza della sua funzione, comprendesse che gli sforzi della industria, il movimento del traffico e l'incremento della produzione fossero elementi di collaborazione per creare col loro sviluppo la forza dinamica della nazione e generare, nella varietà dei rapporti, lo spirito d'iniziativa e la potenza economica della famiglia e del paese.

La crisi del dopo guerra fu prodotta da un complesso di fattori, tra questi precipuo lo esercizio del commercio da parte di gente, che non aveva alcuna occupazione pratica, nè preparazione alla vita complessa degli affari, e che per abitudini di fasto, conseguenze di apparenti e temporanei guadagni, causati dalla inflazione monetaria, perdura, e non accenna ancora a finire.

La rivalutazione della lira, che doveva imporre altro tenore di vita e limitazioni nei bilanci, non è penetrata nella coscienza generale, come indice di risparmio, di abnegazione e di operosità: onde istituti e privati spesso chiudono gli sportelli, col disastro dei piccoli agricoltori e con una ripercussione di diffidenza e di sconforto nella cittadinanza.

Basta citare, fra noi, il crak della Banca Meridionale delle Colonie, di quella di Salerno, di San Gregorio Magno, di Lauria in Basilicata, e quello della Banca di Campobasso, per comprendere a quali dure prove di lavoro assiduo è stata esposta la magistratura del nostro Distretto, avendo dovuto talora ricorrere a misure di rigore contro la libertà dei protagonisti della vita bancaria dei detti istituti.

Ma, se l'incubo di una processura, di una condanna, fosse un salutare esempio, non si vedrebbe tuttora il facile ripetersi di fallimenti di Banche, che, col prestigio di nomi pomposi di uomini di scienza, di politica e di alta finanza, attraggono nelle casse le fatiche del risparmio e le divorano.

Il male è tutto nell'ingaggio, nei sistemi senza controllo, nelle speculazioni avventate, consistenza dell'istituto, nei metodi subdoli per sostenere gl'interessi di gruppi coalizzati, nelle varie irregolarità profuse nei bilanci e nei registri per coprire perdite ed ammanchi, fatti che rendono tipica la delinquenza bancaria pel groviglio delle cose, che solo ad esperti si appalesano nello esame critico.

Questo da un lato, senza omettere lo sperpero immenso che si fa in tali istituti coll'arruolamento di personale, e con la elargizione, financo ai più umili, di lauti stipendi, e non meno laute gratificazioni periodiche, senza punto riguardo alla realtà del bilancio, che deve essere la espressione fedele della attività e dello svolgersi delle operazioni bancarie.

Si è tentato d'imporre restrizioni e limiti, con i D. L. 7 settembre e 5 novembre 1926, alla costituzione, alla fusione ed apertura di filiali, con norme di rigorosa amministrazione, ma, trattandosi di una funzione ritenuta pubblica, per la fiducia che deve ispirare al credito ed al risparmio, è meglio esser severi nell'autorizzazione, e poscia nelle ispezioni, perchè dalla selezione di banche, che vivono di stenti nei centri rurali, sorga la formazione di validi organismi.

E questo per gli istituti di credito!

Il male è più grave per coloro che esercitano il commercio con piccole e grandi aziende, perchè al disastro economico suole seguirne un altro peggiore, creato dalla curatela fallimentare.

Il Fascismo, che intende come una funzione pubblica lo sviluppo delle attività commerciali ed industriali del paese, prevedendone gl'inconvenienti, reprimendone severamente gli abusi, mentre fervono i lavori per la riforma del codice di commercio, va con leggi parziali e particolari sanzioni, ora sulle società commerciali, ora sul fallimento e sul concordato preventivo e i piccoli fallimenti, tutelando sempre più la fede pubblica e la onestà commerciale.

Oramai l'atmosfera giudiziaria era satura della degenerazione della curatela fallimentare: le retribuzioni dei curatori erano una piaga, che divorava la esigua attività commerciale con compensi favolosi, elevati ad un sistema di spoliazione legalizzata. Ciò ha determinato il legislatore a provvedere ad un albo speciale di amministratori giudiziari, e ad elevare il curatore a pubblico ufficiale; criteri che, se non risolvono interamente la questione, la mettono su di una via di più rigido controllo e di responsabilità inerente al concetto pubblicistico dell'istituto.

Meglio delineata la figura del giudice delegato, come gerarca del fallimento, e sistemata la scelta della delegazione dei creditori, determinato il periodo di presunzione di frode anche in riguardo alle ipoteche giudiziali, ammesso lo intervento del Pubblico Ministero nel giudizio di omologazione del concordato, con facoltà di opposizione o di appello per la parte riguardante

i benefici di cui all'art. 839 del codice di commercio, disciplinate le garanzie in conformità del concordato e della sentenza di omologazione, più rigorosamente limitata la libertà del fallito, nei casi di bancarotta, comminata la inabilitazione all'esercizio del commercio per un periodo più lungo nei casi di condanna, è a sperare che la legge freni il mal costume della speculazione, e risani la vita economica in questo periodo di crisi e di assestamento della economia nazionale.

Ma, se il legislatore fascista nella sua sagacia, con ritocchi e innovazioni, addita orizzonti nuovi e nuovi atteggiamenti, e con l'impiego della mano d'opera nella bonifica integrale, nel miglioramento della rete stradale, nella creazione di un patrimonio edilizio profonde danaro per la rinascita del paese, ed affronta una politica di risanamento e di lotta contro la disoccupazione, non è dato alla magistratura verso commercianti poco prudenti, o animati dal desiderio di subiti guadagni, essere benevola ed indulgente.

Bisogna dare la sensazione che la giustizia corre, pronta, ove si abusa del credito, ove per fini interessati e per personali egoismi si barattano l'integrità e l'onore di una classe, o di una regione: la giustizia corra rapida per la tutela degli interessi degli umili, e non si arresti innanzi ad ostacoli, che possano dare sensazione di debolezza o di favoritismo.

Se la dottrina fascista è dinamica armonia dei singoli e della collettività, la giustizia, attingendo dalle leggi diversità di contenuto e di forma, deve affrontare, disperdere sospetti inconsulti, temerari e volgari, trasfondere nei suoi pronunziati le forze morali del tempo, per trarne dalla varietà dei casi elementi nuovi di miglioramenti e di progresso nelle regole e nelle norme.

* * *

Il Fascismo, che attinge dalla forza dello spirito concezioni nuove e le trasfonde nella vita della nazione, volle anche regolare la questione religiosa, che aveva messo a dure prove la mente dei più grandi statisti e mantenuta inquieta la coscienza degli italiani.

Il pensiero di Cavour, dopo sessant'anni circa, riviveva nel pensiero dello statista, che la fortuna ha dato all'Italia, e per la bontà del Pontefice si compiva il sogno dei padri nostri, da me in quest'aula e altrove solennemente auspicato.

Il trattato del Laterano, mentre così conferma la religione cattolica a religione dello Stato, riconosce la sovranità, l'au-

tonomia e la potestà nello Stato storico di vigilare sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, con il richiedere il riconoscimento degli Enti da parte dell'autorità civile, con lo autorizzare lo acquisto dei beni e gli atti eccedenti la semplice amministrazione.

Questo nel campo economico; mentre, per una completa collaborazione, si determinava lo accordo sulle nomine delle autorità ecclesiastiche, e si restituiva al matrimonio la dignità di sacramento, riconoscendone gli effetti civili.

Nessun inconveniente, per ora, dall'abolizione apparente degli *exequatur* e dei *placet*, perchè lo accordo con le nostre gerarchie ecclesiastiche è stato completo, e le nostre autorità civili si vanno uniformando alle istruzioni e alle norme, che si sono dettate per una collaborazione intima tra i parroci e gli ufficiali di stato civile.

Non dirò che qualche difformità non sia nata; onde sono intervenute delle circolari per avere una uniformità di indirizzo tra le varie autorità.

Si è dal nostro legislatore tenuto presente il testo delle leggi napoletane al riguardo, ma poi non si è seguita la norma e il conseguente rigore, perchè, se il Procuratore Generale, per giusti motivi, negherà il consenso al matrimonio del minore, ostacolato dai parenti, e l'autorità ecclesiastica lo autorizzi, la contraddizione è stridente, perchè l'ufficiale dello stato civile non potrà e non dovrà trascrivere il matrimonio ai fini civili.

Ma è da augurare che anche in questo un accordo e una uniformità d'indirizzo intervenga.

Un nuovo dibattito è nato sulla competenza dell'autorità ecclesiastica a pronunziare lo annullamento del matrimonio contratto anche religiosamente, mentre il giudizio di separazione è devoluto ai tribunali civili.

La questione è se la competenza investa anche i matrimoni civilmente e religiosamente contratti prima del trattato del Laterano; e mentre la tesi, sostenuta dal mio ufficio, per la incompetenza assoluta dei nostri tribunali, è stata contraddetta, veramente in un caso speciale, dalla nostra Corte di Appello, è indirettamente trionfata, per la forma usata nell'art. 32 del trattato, in due sentenze della Corte di Appello di Torino e in qualche altra del Tribunale di Roma (1).

(1) Cfr. Corte Appello Casale 13 dicembre 1929; 18 marzo e 1 aprile 1930
Corte Appello di Torino. Giur. Ital. 1930, 11.384.

Ma sulla grave e complessa questione, per cui dovrebbe riconoscersi effetto retroattivo alla norma concordataria, diversamente risolta dalla Corte di Appello di Roma, anche la decisione definitiva della Corte Suprema non tarderà a mettere sulla diritta via le nostre autorità giudiziarie.

* * *

Il Fascismo, che nell'incremento demografico connette la energia della specie, e al rinnovamento etico della famiglia vuole vada congiunta la coltura del fanciullo, perchè alla chiamata alle armi si trovi pronto per la difesa della patria, ha con opportune provvidenze eretta l'Opera per la infanzia e la maternità.

Il fanciullo trova la protezione per essere cittadino esemplare, la fanciulla per divenire la nuova madre, atta ad educare la prole nella religione e nell'amore verso la patria: di qui lo invio di fanciulli in colonie montane e marine.

Il richiamo di piccoli italiani, viventi all'estero, nella madre patria, per opera dei Segretari generali dei Fasci o di comitati privati; il soccorso e lo slancio di abnegazione, apportato nelle zone devastate dal terremoto, a pro' dei fanciulli, rimasti orbi dei loro genitori, per l'opera di assistenza spiegata da patronesse e da fasci femminili, tradotta poscia in obblighi per l'art. 32 della legge 3 agosto 1930 n. 1065, danno la immagine del come, per forza del regime, la nuova generazione si plasma e si modella.

Indubbiamente sarebbe da preferire la educazione intima del fanciullo nella famiglia, fra le carezze materne, perchè solo in tal guisa è possibile formarne il carattere, studiarne le tendenze, reprimerne i cattivi istinti, seguirne i moti dell'animo. Solo così il fanciullo sentirà i vincoli che lo legano alla madre, serberà i ricordi delle gioie e dei dolori, e saprà sollevare il suo spirito dallo egoismo delle passioni.

Ma, ove ciò non possa avvenire per difetti domestici, o per fatti delittuosi, o per rallentato legame dei genitori, la protezione fisica e intellettuale ben si svolge, per i derelitti, con istituti di maternità, asili infantili, riformatori, case di correzioni, che, addestrando il fanciullo in un mestiere, in un'arte, lo preparano ad affrontare con serenità le difficoltà e le lotte della vita sociale.

Sono tutti mezzi che il nuovo Regime con l'Opera Nazionale Balilla appresta per il movimento demografico del paese,

che va guardato non solo dal lato numerico, ma anche dal lato della qualità, perchè, sin dai tempi di Sparta e di Roma, con una buona educazione spirituale e fisica, si tendeva a migliorare, a selezionare la razza.

L'insegnamento religioso nelle scuole conduce, infine, al completamento necessario del sistema educativo della nazione: il pensiero civile trova la sua integrazione nel sentimento cristiano, nella fede, nel suo convincimento mercè la dottrina, e in tale coefficiente affiora il trionfo più alto della morale e del costume, e diviene fattore di civiltà e di prevenzione contro il delitto.

Anche sotto tale aspetto il trattato del Laterano segna il più grande avvenimento: la immagine del Nazzareno nelle scuole, mentre rappresenta il mistero della religione, il carattere altamente morale imposto all'umanità per la conquista dello spirito, è anche la rivelazione, la esaltazione cosciente della pietà consolatrice dei nostri dolori sociali, la redenzione vera delle colpe, la sublimità del sacrificio.

Lasciate, adunque, che la effigie di Lui rientri nelle scuole: che resti negli ospedali sospesa sul letto dei morenti, per placare l'ora della disperazione suprema, davanti all'attimo fuggente della vita: che infiori il sepolcro, cui la morte non bastò per tregua alla vastità dei dolori: che permanga nelle aule dei nostri tribunali, come la espressione della tragedia umana più alta, come la luce superiore della divina giustizia.

* * *

Il Cattolicesimo, che sente tutta la responsabilità del cristianesimo, pel suo divenire universale, svolge la sua potenza creatrice e la sua politica attraverso istituti di guerra e di pace, necessari per la propaganda e per lo svolgimento delle sue finalità, e pertanto non può sfuggire alle conseguenze delle leggi interne dello Stato, quando si va incontro a rapporti privatistici ed economici.

L'art. 1 del Concordato non prevede affatto che enti ecclesiastici possano esonerarsi da provvidenze di carattere generale e sociali, onde il rapporto che lega l'impiegato laico all'ente ecclesiastico è un vincolo dipendente dal decreto legge 13 novembre 1924 n. 1925, come per ogni altro datore di lavoro.

Il prestatore di lavoro, se laico, se impiegato, ha quindi diritto a quel minimo di garanzie di ordine economico, secondo le norme dettate, senza esclusione di dipendenza da istituti

ecclesiastici: e l'organista, il bibliotecario, lo scrivano laico, prestando l'opera loro, rientrano nelle disposizioni dello impiego privato.

Che, se per escludere l'applicabilità della legge credesi ricorrere al concetto di autonomia o di carattere pubblico degli istituti ecclesiastici, si va incontro a concezioni, che contrastano con la essenza della Chiesa, che lo Stato rispetta, ma senza riconoscere loro altre prerogative, fuori dei limiti assegnati.

Bene, quindi, decise in caso simile la magistratura italiana in confronto del Capitolo Metropolitano di S. Pietro a Bologna (1).

Che se per gli ecclesiastici, che ricoprono uffici, come parroci, canonici, beneficiati, il canone 145 li fa escludere dalla legge, non si può dire lo stesso per quelle categorie di persone, che sono nei seminari, nelle curie, negli orfanotrofi, negli ospedali, nelle scuole pel laicato che la Chiesa crea e ritiene istituti ecclesiastici, perchè questi, non essendo tali per lo Stato (art. 35 e 39 del Concordato), si renderà applicabile, per l'art. 2 del decreto citato, la norma ivi sancita.

Tali principii non vanno estesi agli altri culti ammessi nello Stato, per i quali occorrerà esaminare le condizioni speciali e le funzioni che il ministro del culto svolge, per vedere se nel rapporto d'interdipendenza possa ravvisarsi il vincolo, lo estremo che caratterizza il contratto del privato impiego.

* * *

E mentre il Regime completa la costruzione classica del nuovo ordinamento, con le leggi d'indole finanziaria, togliendo le secolari barriere che chiudevano quei che un muro ed una fossa serra, con leggi preventive ed economiche, rendendo obbligatoria l'astensione dal lavoro per le donne occupate in aziende industriali pel mese ultimo di gravidanza, sancendo misure restrittive per gli aborti, e provvedimenti tributari, come lo sgravio da tasse per le famiglie numerose e la impostazione della tassa del celibato, e con altre d'indole sociale, come la legge sulla previdenza e la pensione per gli avvocati, anche la magistratura del nostro Distretto, contribuendo a risolvere la crisi degli alloggi e a liquidare la politica del vincolismo, por-

(1) Cfr. Corte Appello di Bologna, 16 aprile 1929.

tando lo esame sui rapporti obbligatori, sulle contestazioni ereditarie, sulle limitazioni della proprietà e sui diritti famigliari. ha, con funzioni creatrici talora, portato un contributo all'organismo statale con ben 119.393 sentenze, pronunziate da conciliatori, pretori e tribunali, tra cui 2754 della nostra Corte di Appello.

Tale è la vita che l'Italia moderna intesse sulla trama eterna delle industrie, dei commerci, delle arti, fatta di audaci entusiasmi, di forza e di passione, di bellezza, di fede e di impulsi di virtù, di amore per più forti e più grandi ideali, di comandi, che, dal pensiero irradiandosi, radunano le energie per una vagheggiata sistemazione più grande e vitale.

La storia, che ha i suoi periodi, segna talora delle simiglianze, che pur si ripetono nei tratti avvenire, e da taluni si vuole, nello odierno movimento di rivoluzione legislativa, ravvisare una corsa verso un nuovo medio evo, vedere il pensiero e i metodi del sistema feudale, che determinò in date categorie i rapporti pubblici e privati.

Ma se è pur vero che il feudalesimo deduceva dalla terra la importanza dell'individuo, e il corporativismo, invece, dal progresso delle arti e delle industrie più varie, quale barriera si solleva fra i due sistemi! L'uno, esagerando l'individualismo, con le classi privilegiate trascendeva in una prepotenza brutale, dal cui servilismo scattava talora la rivolta: l'altro, mercè il principio di eguaglianza, tende ad attuare la giustizia nei rapporti giuridici e nei prodotti del lavoro: l'uno esagera il culto per la castellana chiusa nella inospite cima dei monti, e smarrì l'essenza della famiglia e dell'amore; l'altro, con le leggi sociali, circonda la donna dei tuguri, dei bassifondi, delle fabbriche, dei campi, di assistenza e di conforto e la solleva all'altezza di madre, degna della patria nuova.

* * *

Ogni nazione, dopo una crisi, nel ricomporsi organicamente nel suo lungo travaglio, si avvia ad una trasformazione, e trova nella terra il germe delle istituzioni, il genio dell'arte nuova. Lungo ed aspro è il cammino, tenace la volontà, ma la vetta non si raggiunge, se non con la forza ruggente, immanente, inesorabile della conquista dello evento.

Il condottiero addita nella contesa la meta da raggiungere, si lanciano i colpi nello spazio e il rombo del cannone tuona ed abbatte, incalzano le falangi, vibrano i cuori, i petti

si squarciano, la lotta si avvicenda, si acuisce e diviene cruenta, e sull'eroismo e l'agonia dei caduti ergesi immortale la vittoria e si asside sull'altare della Patria.

Così, come nella guerra insanguinata, anche in questo movimento, che il mondo guarda e che s'illumina di profonda solidarietà, la magistratura e il foro lottano in diuturna veglia per scoprire le incertezze e vincere gli errori; contendono con ferrea volontà per conquistare la primavera di quel pensiero, di cui il condottiero addita la vetta; si agitano, si battono, per mostrare la necessità del dominio oltre il confine, e avanzano per bandire, da Roma eterna, l'eterno diritto dell'Italia fascista.

Altezza Reale,

Vi ringrazio a nome della magistratura per aver onorato di vostra presenza questa nostra cerimonia annuale, e col pensiero ricorriamo a Sua Maestà il Re, che di nuovi trionfi e di nuove gemme vede coronata la sua Reale Famiglia, al vostro augusto Consorte, il condottiero invitto della III Armata, che l'Italia non dimentica come un grande fattore della Vittoria, ai vostri figliuoli valorosi, alle gioie intime che allietarono la vostra Casa Ducale.

Consentite, però, che in questa occasione io rievochi il gran lutto, che ha colpito il nostro Distretto, e che ricordi alla tuttora convulsa la tragica notte del 23 luglio, che atterrò Napoli nostra, e sovverse la forte Irpinia e la ridente Melfi, per esprimervi tutta la nostra gratitudine per quanto Vostra Altezza, chiamando a raccolta le forze di tutte le autorità civili e militari, oprò per rendere meno gravi le conseguenze dell'immane disastro.

E vada un omaggio al nostro Re, che, accorrendo, infervorando e incoraggiando, infuse speranze, mitigò dolori. E un plauso anche al nostro valoroso esercito e alla M. V. S. N. che, con abnegazione e sacrifici, molti sventurati salvarono da morte atroce.

**Eran belle quelle contrade, eran fiorenti:
mentre la pace notturna scendeva sulla in-
dustre gente lucana ed irpina, un tremito
rubesto commosse le fonti e rovinò città e
casali e di polvere e di pietre stese su di
loro un funereo velo.**

*E che terror.... che morti in quell'istante
Tu solo onniveggente occhio di Dio
Sovra tanti morenti eri vegliante (1).*

**E palagi, e tuguri e ville, che tanto ave-
vano sorriso ai primi affetti della nostra gio-
vinezza, furono ruderi e rovine.**

**Risorgerà Aquilonia (2) dal nome della
rocca della ultima indipendenza sannitica?
Risponderà Melfi ancora una seconda volta,
più bella e grande, a tramandare le memo-
rie dello svevo Federico? Risorgeranno a
più vividi splendori i bei casali del Vulture
dentato?**

**Già ne affidano le provvidenze del Go-
verno; e la pietà e l'amore delle nostre gen-
ti pel luogo natio.**

**E anche a voi, Presule illustre, grazie per
i suffragi fatti celebrare da questo Clero per
quelle anime numerose, che impreparate ri-
trovò la morte, che impreparate salirono al
trono della giustizia eterna.**

Ma per l'Italia non bastava ancora!

**Di recente anche la bella Ancona, che
per quattro anni mi ospitò, ed altre graziose
cittadine delle Marche sono state danneg-
giate dal terremoto. Alle vittime di quella
laboriosa popolazione vada pure il mio com-
mosso e reverente pensiero.**

Ed ora fate grazia, Altezza Reale, di altri

(1) Nicola Sole. Canti. Napoli. 1858. Il Sole è un poeta non dimenticato della Basilicata.

(2) Sulla questione dell'Aquilonia irpina e dell'Aquilonia sannitica Cfr. Grasso. Studi di Storia antica, p. 10. Arano 1903 e il mio libro: La reazione del '50 a Carbonara, ora Aquilonia, e il suo processo penale. Benevento 1907.

pochi istanti, perchè io prospetti altri lati, fors'anche più dolorosi, della vita sociale, a' quali la vostra carità spesso va incontro con atti di pietà e di soccorso.

* * *

Il Fascismo, che vuole una nuova forza nello Stato, e trae la sua originalità dai modi e dal pensiero, mentre dà al popolo e alla nazione il sistema, entro cui la libertà deve svolgersi, affronta il più grande problema che travaglia l'umanità: prevenzione e repressione di quelle azioni, che ne attraversano le finalità; efficacia della pena in chi delinque.

Ed anche questa volta il genio italiano trionfa, perchè nei congressi il pensiero del nuovo legislatore rifulge ed ammaestra.

Il nuovo codice penale, mentre nella sostanza, in ordine alla materialità e classifica delle pene, non si diparte gran fatto da quella del codice Zanardelli, apporta nella imputabilità innovazioni importanti, circa la recidiva, l'abitudine, la tendenza a delinquere, non che nella esecuzione della pena, con la istituzione del consiglio di Patronato e della Cassa delle ammende, e nelle sanzioni civili per le ampie garanzie ai fini della riparazione del danno.

Ma la originalità è nelle larghe misure di sicurezza da applicarsi alle persone socialmente pericolose, cioè non solo a quelle che commisero un fatto, come reato, tuttavia, non imputabile o non punibile.

Sono inflitte con provvedimento del giudice, e sono detentive, se da esporsi in stabilimenti, manicomi e riformatori, e non detentive, se da esporsi mediante la libertà vigilata, o con altre restrizioni e divieti.

A completamento preventivo vi sono misure di sicurezza patrimoniale, che consistono nella cauzione di buona condotta, mediante deposito nella Cassa delle Ammende, e nella confisca speciale.

Non già che nelle legislazioni precedenti le misure di sicurezza non vi fossero, ma l'aver ad esse dato risalto e costruzione giuridica, e devolvendole al giudizio dell'autorità giudiziaria, si è impresso loro un carattere scientifico, legislativo e di schietta italianità.

— Vincendo poi il legislatore contraddizioni e antitesi di scuole, rimodernando vecchi istituti, altri innovando, teorie di-

verse talora affermando, ha riprodotto, al vertice della scala delle pene, quella di morte, che è già in uso presso altre nazioni, e che, applicandosi a' reati di alta criminalità, è anche mezzo di massima intimidazione (1).

L'ora del tempo non consente ulteriori osservazioni ed esami, ma un codice, che rinnova il contenuto delle pene, non può completarsi senza un sistema penitenziario, che corrisponda agli ultimi risultati antropologici e biologici: onde è già allo studio la desiderata riforma. Questa non deve avere lo scopo della materiale rinnovazione degli stabilimenti carcerari, ma quella di preparare uomini, che ne comprendano lo spirito, magistrati che valgano a far sentire l'altezza della funzione e della loro missione in confronto delle masse, non che la forza di sorveglianza nei rapporti degli agenti di custodia, e con una organizzazione ampia circa il lavoro carcerario nell'interno ed all'aperto.

Sono problemi gravi e complessi, che si agitano da tempo. All'uopo una Commissione penale e penitenziaria internazionale si riunisce periodicamente per proporre ai governi aderenti disegni di legge, per la repressione dei delitti e pel regime penitenziario. Si riunì a Berna nello scorcio del '29: ora il decimo congresso è stato tenuto nell'agosto ultimo a Praga, a cui ha aderito l'Italia, mandando numerosi e valorosi delegati per portare il nostro contributo sulle varie questioni, che riflettono il regime penitenziario, determinando dei punti essenziali sul sistema cellulare e sull'organizzazione del lavoro, e su altre questioni di secondaria importanza.

Ma, non ostante la pubblicazione del codice penale, continueranno ad essere oggetto di esame i termini, in cui deve aver luogo la estradizione del delinquente per il progresso continuo della lotta contro il delitto. Per noi, per ora, la questione è determinata dall'art. 13 del nuovo codice, ma le modalità, la necessità di un trattato tipo di estradizione, se anche si dovranno estendere i principii della estradizione alle misure di sicurezza, come abbiamo raggiunto una disciplina normativa nei vari Stati, anche altri problemi connessi circa il grado del delitto e la procedura relativa, continueranno ad essere oggetto di viva discussione nei Congressi. Così pure sarà insistente il voto per la costituzione di un tribunale superiore internazionale per reprimere la guerra di aggressione come delitto *juris*

(1) Rocco A. La pena di morte nel nuovo cod. penale italiano. Gerarchia. Nov. 1930. IX.

gentium fra gli Stati, giusta dichiarazioni fatte nello stesso Congresso internazionale penale chiuso il 10 ottobre 1929 a Bucarest, e come si ripeterà in futuri congressi (1).

Anche la Società delle Nazioni, infine, che soprintende alla importante questione sociale della tratta delle bianche, nel 21 agosto scorso si è riunita a Ginevra, e si è constatato che il gran centro della sinistra attività è Berlino.

In Italia la repressione del delitto di tratta si è limitato a circa quindici casi, contribuendo a ciò lo invio al confino di centoundici tristi figure, trafficanti nello infame mestiere, e con le ordinanze di chiusura di ben 200 locali sospetti.

Ho voluto così prospettarvi, in un quadro, come e quanto è vasta la materia che ci si para dinanzi, e sulla quale non mai lavora abbastanza la mente del sociologo e del giurista per attenuare almeno il delitto, che pur segnò la prima pagina nella storia dell'umanità.

* * *

La società addita alcune azioni riprovevoli: altre ne segna lo Stato. Il Fascismo, che come primo compito si è imposta la soluzione del problema tra capitale e lavoro, dando importanza alla magistratura che ne regola i rapporti, ha creato lo speciale reato della inesecuzione della sentenza, necessario per non far ripetere quanto si verificava negli anni precedenti col promettere e riconoscere ad ognuno il diritto di non lavorare e di non dar lavoro. E, come conseguenza, occorre meglio disciplinare il reato di sciopero e di serrata, che si verificava prima e dopo la guerra, impotente la nazione a reprimerlo, con danno morale della economia nazionale.

Opportunamente con gli art. 18 e 95 della legge 3 aprile 1926, dando altro carattere e contenuto al reato, si è ottenuto che lo sciopero, che pure affligge le altre nazioni di Europa, non si verifichi così facilmente da noi. Che se le poche sentenze, che lo prospettano e si sono avute, si esaminino da noi nel loro contenuto, sono piuttosto il prodotto di risentimenti ed angoli personali e limitati in piccole fabbriche, anziché la conseguenza del vero sciopero o della vera serrata, che turbano la economia e gettano nello squallore un gran numero di lavoratori.

Il nuovo legislatore non poteva far passare inosservata questa importante materia, che si riflette anche nelle istituzioni politiche, e, senza aver la pretesa di divulgarne la portata o

(1) Cfr. Aloisi. Rel. cir. Sst. pag. 10.

di proclamarne la importanza, vi dirò che si è represso il reato di sciopero o di serrata, quando si operi da datori di lavoro o da lavoratori per fini contrattuali, per imporre in genere modificazioni a' patti stabiliti; si è represso, quando il reato è determinato in entrambe le parti per fine politico; si è represso, quando si organizzzi per costringere l'autorità ad emettere un dato provvedimento, o lo si metta in atto a scopo di protesta e di solidarietà con altri lavoratori.

Reprime ancora il nuovo codice la serrata degli esercenti piccole industrie, che al numero di tre sospendano il lavoro per uno degli scopi precedenti, ma con pena minore, per il più ristretto danno: punisce il boicottaggio per chi, valendosi dell'autorità derivantegli da leghe, da associazioni o da partiti, fa propaganda per indurre a non stipulare contratti di lavoro o a non somministrare materia o strumenti necessari al lavoro o a non far acquistare prodotti da una data azienda.

Non è ommesso, infine, il reato d' invasione e di occupazione arbitraria di aziende agricole e di fabbriche, di cui la nostra generazione è stata spettatrice, perchè niuno può dimenticare quei fatti, che ci tennero trepidanti, e che avevano commosso le più grandi città industriali d' Italia.

E, ripetuto il reato d' inosservanza alle decisioni del magistrato, le pene si aggravano se i reati sono commessi in tempo di guerra, se generanti tumulti, se per mezzo di capi e promotori, e producono la interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di cinque anni.

Lo sciopero, così, nella legislazione nuova esce meglio disciplinato e meglio corrispondente al progresso della economia e della industria.

* * *

Ma non debbo trascurare un reato che il Fascismo doveva reprimere, perchè è stato questo che ha dato vita ad associazioni, ad enti diversi, che collaborano alla vita pubblica, e per i quali la infrazione è più facile ad avvenire.

La disposizione, ai fini amministrativi e politici, richiamerà l'attenzione dei giuristi sulla dibattuta questione della responsabilità, ai fini penali, delle persone giuridiche.

Il nuovo codice, che a base della imputabilità pone la volontà e nel suo contenuto la libertà, così piccola nella gran notte, ma così grande nella dignità della vita, ha respinto per gli enti collettivi il principio che possano anch'essi essere rivestiti di capacità penali, ed ha stabilito per essi invece la responsabilità civile, qualora sia pronunziata condanna per con-

travvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza, l'amministrazione, o sia con essa in rapporto di dipendenza. La responsabilità degli enti vien quindi determinata in via fideiussoria e limitata alle contravvenzioni; e l'atto che conferisce il potere all'organo della persona giuridica, per agire nel suo interesse, sarà il limite che determinerà la responsabilità dell'ente per i fatti di coloro che lo rappresentano.

Ne sono esclusi lo Stato, il Comune, la Provincia, per le norme, ch'essi preordinano, e nella cerchia delle quali deve svolgersi l'attività dei funzionari, non senza incorrere in personale responsabilità in caso di violazione delle norme medesime.

Così per le società commerciali, per le opere pie, che esplicano la loro attività in atti di beneficenza e di amministrazione, per le associazioni diverse, rivestite di capacità giuridica per dati scopi di industria e di commercio, è sancita nella legislazione fascista, per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti da parte dei rispettivi amministratori e dipendenti, la loro responsabilità di fronte allo Stato: il che ricorda la legge sui ritardi ferroviari, per i quali erano comminate ingenti multe per i direttori delle cessate Reti Adriatica e Mediterranea.

* * *

Queste proposizioni che ho premesse, però, se dimostrano un progresso nella specificazione degli atti umani, rivelano la varietà crescente dei rapporti, che con lunga fatica la storia ha ricercato, come contraddicenti all'ideale di giustizia.

Ora la diminuzione di certe categorie di delitti, la sostituzione della frode alla violenza, e altre forme nuove e diverse di delitto, non manifestano un progresso, nè sono segni di rinnovamento spirituale della società, perchè, per caratterizzare una data regione, bisogna vedere la gradazione della criminalità, che spesso è anche indice della malvagità umana.

In questi ultimi tempi nell'Agro Nolano ed Aversano la manifestazione più alta della criminalità si è avuta nell'associazione a delinquere, che rivela la forma più temibile di delinquenza collettiva.

La difficoltà di cogliere le fila che legano gli associati, il silenzio dei danneggiati per non subire rappresaglie maggiori, la astuzia dei delinquenti fatta più audace per una certa sicurezza d'impunità, la prepotenza più brutale, che si esplica nei modi più svariati, dalla imposizione del prezzo di custodia dei fondi al pagamento senza ritardo, dalla abduzione violenta di animali e di derrate alla restituzione del maltolto, mercè

forzato riscatto, dalla richiesta di matrimonio a fanciulla di condizione superiore, alle nozze in apparenza consensuali per evitare soprusi, dispetti e vendette occulte nella famiglia della fidanzata pretesa, rendono questo genere di delinquenza il più difficile a ricercarsi e a reprimersi, per le gravi difficoltà, nelle quali si dibatte l'autorità di pubblica sicurezza e la magistratura medesima.

I due processi, discussi alle Corti di Assise di Napoli e di Avellino, ove erano stati rinviati per legittimo sospetto, e quello discusso in S. Maria, nella complessiva somma di ben 119 imputati, sono lo esponente della mala vita di quella regione, che umilia ed oltraggia il prossimo, e dei quali i giurati del nostro paese han reso giustizia, perchè per ben 65 fu affermata la colpevolezza per reati varii, con la condanna a pene gravi, e per 10 fu affermata anche l'associazione a delinquere.

Il Fascismo, che ha lo scopo del rinnovamento politico e morale del paese, con il senso di maggiore responsabilità, che deve animare i funzionari, ha contribuito e contribuisce per altro con più efficaci mezzi ancora a predisporre quella regione ad un materiale miglioramento.

Le bonifiche, le strade di comunicazione, mercè scuole nei centri lontani e isolati, mettono un argine al delitto e concorrono ad infondere un senso di dignità nazionale, di fiducia, ed a richiamare i ribelli, le anime torbide, gl' indifferenti a un miglior costume ed al rispetto delle autorità e delle leggi, mentre la lotta contro la superstizione, lo sfacelo delle consorterie locali a base di clientele elettorali, la diversità dei sistemi amministrativi, la vigile investigazione della pubblica sicurezza, la repressione severa da parte dell'autorità giudiziaria accrescono sempre più potenza inibitrice alle azioni antisociali e perverse.

Mediante questa opera di ricostruzione, che fa penetrare in quella regione la coscienza del dovere verso lo Stato, e apre ai suoi abitatori, che la terra paludosa e brulla rese selvaggi e brutali, un raggio di luce e di fede per migliori destini, la delinquenza, che nei decorsi anni era salita a preoccupanti altezze, e i processi che si vanno definendo non sono che una liquidazione del passato, va sensibilmente diminuendo in guisa, che questo anno decorso le denunce per reati simili non arrivano che al numero 16.

L'associazione a delinquere, che è un derivato di delinquenza atavica, favorita da certe condizioni storiche e politiche, e che più propriamente si conobbe col nome di brigantaggio nel

mezzogiorno e nella Sicilia, va mutando di forma, perchè spesso il capo leggendario, che dal solo nome era temuto nelle contrade, manca e vien sostituito da colui, che nascostamente consiglia e dirige, e passa in campi diversi ad esplicare l'attività criminosa: dalla fabbricazione delle false monete alla truffa mercè falsità in vaglia postali; dal favoreggiamento alla emigrazione clandestina; dalla indebita appropriazione alla sottrazione dal servizio militare degl' iscritti alle leve di terra e di mare.

La civiltà, il progresso nelle arti e nelle scienze, la sparizione delle distanze, la diffusione della cultura, la celebrità nella produzione, la costituzione di grandi imprese, la organizzazione di nuove industrie, se hanno migliorato il costume, gettato un lievito di aspirazioni, avvicinando le nazioni, aumentato il costo della vita, creando nuovo fasto e bisogni maggiori, hanno pur fatto perdere la concezione morale del vivere civile, perchè alle ambizioni dei subiti guadagni hanno seguito le soddisfazioni del senso e la corsa al piacere, l'affievolimento del carattere e il decadimento del sentimento del dovere.

Queste trasformazioni del mondo morale, che danno bagliori e visioni di benessere, e che dopo la guerra hanno suscitato miraggi di nuove aspirazioni, di più larghe aspettative, lasciano talora vedere solchi di tenebria profonda, dei quali è difficile discernere il contenuto.

Dalla violenza brutale si passa, così, in un'atmosfera di delinquenza intellettuale, dove affiora la più raffinata malizia con le truffe dissimulate in legalità, con la falsità nei registri, nelle cambiali, nei documenti, nei testamenti, negli assegni bancari, ricorrendo talora anche al falso personale in pubblici atti, e con una tecnica, con un metodo così speciale, da restar perplessi innanzi alla impudenza di taluni, che la minaccia della legge per nulla rattiene o commuove.

Non il disagio economico è il solo consigliere di simili atti, ma la smania di crearsi comodità e soddisfazioni, l'ambizione di accumular ricchezze con speculazioni avventate, che, risolvendosi spesso in gravi disastri, per ritardarne la rovina, suggeriscono azioni, contrattazioni e movenze, che il cattivo genio del delitto crea e colora.

Parallelamente alle truffe si svolgono i peculati e le appropriazioni indebite, di cui sono vittima i commercianti che si affidano a rappresentanti e commessi per il collocamento della merce, le amministrazioni pubbliche, in ispecie quella delle

Poste, che per la lontananza e molteplicità degli uffici è spesso impotente a seguirne lo svolgimento e a sorvegliarli.

La falsità in moneta, dai nostri uffici di pubblica sicurezza ricercata e repressa, completa il gran quadro della malvagità umana, ove appare che nessuna attività criminosa è posta in oblio.

* * *

Dopo il risorgimento una febbre animò la piccola borghesia: mandare il figliuolo a scuola, alle Università, per farne un professionista, per poter nella tarda età speculare sulla giovinezza di lui; e gli uffici pubblici, le banche, le professioni furono presi di assalto, conquistati da elementi di questa categoria di persone e ne furono invasi. Pur questa nuova borghesia, nella ristrettezza degli stipendi, dava una educazione limitata a' figliuoli per prepararli alla parsimonia della vita e al bene della patria.

Non era un idillio, ma era una speranza; la sua fierezza non era un odio, ma un sacro orgoglio; la sua intelligenza non era una forza, ma fu una vittoria.

Venne la guerra, che chiamò a raccolta la gioventù più varia e tutti accomunò nella trincea; che trasfigurò la umanità: le arti, le professioni, le industrie si deformarono, la forza materiale, scambiata coll'azione, prese il sopravvento sulla energia intellettuale, e il dopo guerra inondò l'Italia di avventurieri e di spostati; e la religione, che aveva ispirato loro una fede umana, non fe' ad essi sentire le disuguaglianze della vita e la differenza delle classi.

Molti tornarono al mestiere primitivo, ma altri, avidi di comando, di danaro, ricorsero al primo mezzo che loro schiudeva una via, e si unirono a' profittatori di borse e agli speculatori arricchiti, onde ora la gente più varia la si vede vertiginosamente agire nei campi più svariati dell'attività nazionale. E il fenomeno, che non è dell'Italia, ma di tutte le nazioni combattenti, non va rapidamente eliminandosi: occorre che lo assestamento avvenga, mercè istituzioni proficue, perchè anche la delinquenza, che è effetto di questa inversione d'istinti e di decadimento morale, vada restringendosi nei termini più angusti.

Il Fascismo, che è il prodotto della nuova rivoluzione, non ha potuto disconoscere l'anormalità del fenomeno, onde ha sentito la dura necessità di ricorrere al mezzo radicale del miglioramento materiale della razza, producendo nuove costruzioni spirituali, con la educazione della giovinezza che illumina

ed anima la nuova Italia. E di qui la necessità di compiere opere pubbliche, per trasformare, con la esteriorità delle forme, la mentalità del popolo, realizzando nuovi e grandi disegni, restaurando, rinnovando, richiamando all'antico, per distruggere errori e pregiudizi, per infondere nel bruto interesse il sentimento della solidarietà, per ritemperare il carattere, riformare la coltura, creare, con l'ascensione politica e le mutate contingenze, anche la nuova coscienza storica della nazione.

* * *

In altre condizioni si svolge il delitto che occupa il primo posto nella criminalità: l'omicidio, che ha richiamato in ogni tempo l'attenzione del sociologo e del giurista.

Finora la preoccupazione è stata sempre per l'omicidio volontario, che è il portato della ferocia e della vendetta: comincia, pel diffondersi dell'automobilismo, la preoccupazione per le vite umane, spente per inesperienza o per corsa veloce, ma la statistica dell'omicidio colposo non desta ancora grande allarme tra noi.

L'omicidio nelle provincie del Distretto ha sempre come movente l'interesse, l'egoismo, il calcolo, che si sovrappone ad ogni altro intimo e nobile sentimento, e diventa disegno, preordinazione, studio, esecuzione. Dei 215 omicidi del Distretto quasi tutti presentano questa nota: qualcuno, discusso nell'anno or decorso, è davvero impressionante per la causale e per la nota passionale della donna, che ingentilisce lo sfondo del quadro e la tragicità dell'evento.

La giovane Pasqualina Fabrizio è sedotta e rapita da Carmine Lepore, in quel di Lapio: il matrimonio religioso corona l'amore, e il sorriso di un bambino, che sopravviene ad irradiare le domestiche mura, non trattiene il genitore dal pensiero dell'abbandono della madre sedotta.

Il Lepore vagheggia altri amori, altre nozze più cospicue, ma il primo legame è a lui di ostacolo; la Pasqualina reclama i suoi diritti e il riparo completo dell'onore offeso. E il Lepore, per assicurarne il silenzio, la circonda di tenerezze, e le promette imminenti le nozze civili. La Pasqualina, raggiante, si reca da una vicina amica e ivi pianta una rosa in ricordo della promessa avuta. Ma il demone dell'interesse pervade quella famiglia. Il Lepore, i genitori e due sicari meditano la strage di quella infelice. E, fattala attrarre con un pretesto in un luogo solitario, è soppressa e gittata in un pozzo per simularne il suicidio.

Il giurì della Corte Irpina affermò la responsabilità: e la pena fu esemplare, come esemplare fu il verdetto per quel De Vivo, che qui, in Napoli, per disfarsi della donna, che gli era di ostacolo per altri ignobili amori, la uccise e, chiusala in una cassa, l'andò a gettare nelle acque del porto per disperdere le tracce del tremendo misfatto.

Crudeltà di animo, ferocia, insensibilità morale, sensualità bestiale: ecco le note caratteristiche, che, agli estremi limiti del mondo morale, con varia gradazione, distinguono la maggior parte dei delitti, che la statistica segna nel registro degli omicidi dell'anno decorso.

Ben pochi gli omicidi a scopo di rapina, raro il parricidio, in numero limitato l'uxoricidio, nessuno per ragione politica.

A considerazioni più gravi ne conduce il così detto omicidio passionale, che è pur quello che commuove ed esalta le folle.

E' la vendetta dell'onore offeso, che trionfa nel sangue e genera il dramma, perchè l'onore delle nostre popolazioni è tuttora la gloria della famiglia, cui occorrono tutte le virtù per sostenersi e tutti gli atteggiamenti della vita per trasmettersi.

Contro le assoluzioni da parte del giurì, in Italia, per simili reati, si è alzata la voce del Governo e dei giuristi, perchè veniva indirettamente il giudice popolare ad arrogarsi il diritto di grazia, mentre lo stesso Codice Zanardelli addita le norme e suggerisce i benefizi per mitigare la pena per la fanciulla sedotta e infanticida, per il fratello che vendica l'onore della famiglia, per il coniuge oltraggiato, insidiato nel talamo coniugale.

Il fenomeno si spiega, perchè nel fatto, nell'odio, nelle vendette il giurì vede, sente, riconosce qualche cosa di se stesso e perchè dalle parti defensionali la letteratura più varia, con le sue esagerazioni, con le sue depravazioni, con la sua psicanalisi, è data in pasto al giudice popolare, il quale, confondendo anche le leggi dell'estetica e dell'arte con quella della vita, smarrisce il senso della verità e della giustizia.

Io non so che cosa potrebbe avvenire sotto il nuovo codice penale, che ha dettato speciali attenuanti al riguardo, come l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, ovvero nello stato d'ira, determinato da ingiusto fatto altrui (art. 62), se la giuria fosse rispettata e abbandonata a sè stessa e non insidiata nè oltraggiata; ma indubbiamente bisognerebbe elevarne la coscienza, per avere un risultato concreto, e con essa il livello morale delle varie categorie. Ma dopo tanto scalpore e tanta deprecazione, è meglio sopprimerla addirittura,

senza ricorrere al sistema medio dello scabinato e restituendo, per la importanza che oggi sta assumendo la scienza criminale, la missione della giustizia a chi deve avere l'abitudine e la responsabilità di giudicare.

La giustizia non disconosce la passione, il dolore, la sventura: anch'essi sono parte della vita, e il giudice, che vive in essi, saprà dare loro la debita importanza; così la pietà non si arresterà dinanzi alla legge, e la più lieve pena sarà d'esempio alla società, all'individuo, e nel contempo darà il viatico della rieducazione per chi soggiace alla tragica bufera.

* * *

A ben più meste considerazioni ci richiama la delinquenza dei minorenni, perchè non solo ne offre materia al Tribunale, ma anche alle Corti di Assise. Ivi è comparso, non è guari, il pastorello Cianciulli Carmine di a. 17, che prima rubò un orologio e una rivoltella ad altri due compagni e, scoperto e costretto a restituire con violenza l'orologio, e vistosi sottrarre l'arma da uno dei due, giurò di farne aspra vendetta. E, perduto più volte e scortolo in campagna, in quel di Montella, alla custodia delle greggi, proditoriamente, con undici colpi di scure, lo uccise, trascinandone il cadavere e nascondendolo nel folto di una boscaglia. Ne seguì una pena esemplare; ma, se non si allargheranno i provvedimenti preventivi per i fanciulli orfani abbandonati e discoli, se il movimento delle riforme, iniziato in Inghilterra, non avrà una esplicazione larga tra noi, la delinquenza dei minorenni potrebbe darci delle sorprese.

Tra noi non sono mancate anime generose a dar vita ad istituti di rigenerazione morale dei fanciulli, come l'Istituto Ravaschieri, il Buon Pastore di Portici, che per contratto con lo Stato accoglierà quest'anno circa cento corrigendi.

Nelle principali città si è inaugurato nel decorso anno il Tribunale dei minorenni, in sede degna e lontana dai luoghi di infezione sociale, per non dare ai piccoli delinquenti la sensazione del carcere: noi l'abbiamo momentaneamente inaugurato, per dir così, in un'angusta auletta della Pretura.

Ma son lieto di proclamare che, a tal fine, il Preside della provincia e il Podestà hanno già messo a nostra disposizione le promesse sale della Pacella, convenientemente restaurate; e così la giustizia per i minorenni avrà sede in luogo decoroso e degno della nostra città.

* * *

La delinquenza, col crescere della popolazione, con la diffusione e con l'arditezza delle frodi, che sono il riflesso del movi-

mento e della vita economica del paese, non si sposterà molto dalle sue abituali cifre statistiche: la violenza, come residuo atavico, non è sparita dai centri rurali, e l'onore offeso e l'amore contrastato, il cinismo con le sue ipocrisie sociali, continueranno le loro tragedie, e sarà naturale il patibolo e il carcere.

* * *

Il problema ancor grave è nella repressione, perchè, attraverso un cammino di pentimenti e di dolori, bisognerà redimere il condannato, elevarne la coscienza, liberarla dal senso e dall'istinto.

Il nuovo codice penale ha raccolto quanto era stato praticato in America e Inghilterra, che per le prime adottarono, dopo un periodo d'isolamento, i lavori all'aperto per i carcerati, ed ha stabilito che le pene dell'ergastolo e della reclusione si scontino in speciali stabilimenti o in colonia, mentre le misure di sicurezza detentiva per gl'individui riconosciuti pericolosi vanno scontate in colonie agricole, case di lavoro, o riformatori, o manicomii.

Disposizioni speciali completano il sistema penitenziario in rapporto alle donne ed ai minorenni.

Oramai il lavoro, che era segno di degradazione, si eleva a conquista, in tutte le classi, e brilla come astro del mattino sulla vita dei popoli e si prospetta come scienza di cooperazione e di solidarietà. Ma nella vita carceraria il lavoro è l'unico mezzo per rieducare il condannato e prepararlo ad entrare nella società con un mestiere appreso, e si può affermare che, siccome il problema si affacciò come ebbe inizio lo sviluppo morale ed economico delle nazioni, così può affermarsi che, essendo a quello connesso, subirà ulteriori progressi e riforme (1).

Gli Stati Uniti d'America applicarono subito un sistema industriale, secondo la loro mentalità e natura, anche al lavoro dei detenuti, da andar venduto il prodotto a favore dello Stato, detratte le spese personali e quelle necessarie per i parenti a carico di lui.

Su per giù al sistema anglosassone e americano si è informato il nuovo codice penale, mentre occorre osservare che anche prima funzionavano, come funzionano egregiamente, molte colonie agricole in Italia.

Certo i nuovi regolamenti s'ispireranno alla realtà della

(1) Cfr. Novelli. Il lavoro dei detenuti — Estr. Roma 1930, e le sue interessanti osservazioni al riguardo.

nostra vita, dando il massimo sviluppo al lavoro carcerario, che per la sua natura, per la sua limitata produzione non potrà far concorrenza al lavoro libero; ma, se anche per qualche prodotto ciò avvenisse, sarebbe la natura o la qualità che determinerebbe la vittoria sull'altro.

Questo è guardare il problema dal lato industriale e nei rapporti dell' Erario; ma vi un altro problema da studiare, ed è che alle carceri sieno preposte persone che sentano il dovere e l'altezza della missione loro affidata.

La criminalità delle donne non è alta nel nostro Distretto; ciò non ostante in una Sezione Femminile di Poggioreale, per impulso dato da una eletta Dama (1) della nostra Capitale, si è inaugurato il 25 ottobre ultimo il nido dei bambini nati da detenute; e si è ammirata l'organizzazione, la cura per rendere meno amara la condizione di quei piccoli esseri infelici e di quelle disgraziate, che per falli o per passione videro a sè dinanzi schiudersi le prigioni.

Così i nostri penitenziari di S. Stefano, di Nisida, le carceri di Poggioreale, i Riformatori di Napoli e di fuori hanno nel decorso anno funzionato egregiamente, e per igiene ed organizzazione sono superiori alle leggi che li istituivano; onde mi vado sempre più convincendo, senza stancarmi di ripetere tale mia persuasione, che ad attuare principi generosi e umanitari vale più la tenacia dei dirigenti, che la rigida norma di un regolamento o l'insegnamento di un congresso.

* * *

In questo istante del mio dire, vada il nostro commosso e reverente pensiero alla memoria dei magistrati ed avvocati, che caddero nel cammino della vita; il nostro saluto ai promossi, ai nuovi venuti; ed auguri di lungo riposo a quei magistrati e a quei valorosi, che, per limite di età, o per volontà propria, si ritrassero dalla carriera e dall'agone forense.

La mia gratitudine solenne e i miei più vivi ringraziamenti ai Procuratori del Re del Distretto, al Consigliere Pretore della Città, a' giovani Pretori, ai Presidenti, alla magistratura giudicante tutta, che a Voi, Ecc.mo Presidente, fa corona, ai funzionari delle Segreterie e Cancellerie, ai Segretari del mio ufficio col loro valoroso Capo, all' Avvocato Generale ed ai Sostituti Procuratori Generali che, con energia ed abnegazione, furono diuturnamente con me, instancabili collaboratori.

(1) S. E. Donna Maria Todaro, consorte di S. E. il Ministro Guardasigilli — Cfr. Riv. di diritto Penitenziario, 1930. — I. p: 1180.

E a tutte le autorità civili, militari, alle Commissioni Reali degli Avvocati e Procuratori, a S. E. l' Alto Commissario, al Primo Magistrato della Città, all' Arma benemerita, al Questore, al Corpo della P. S., che così premurosamente corrisposero alle mie richieste, vada il mio saluto ed il mio plauso.

* * *

Vasto però è il programma morale che resta ancora da svolgere: oltre la sicurezza e le garentie della libertà del cittadino nei giudizi, che il nuovo codice di procedura penale, testè promulgato, con varie disposizioni ha meglio tutelato, disciplinandone anche la difesa, altri problemi il Fascismo va affrontando nel campo del diritto, perchè la giustizia scenda più benefica sugli umani.

Il Fascismo, spazzate le sette insidiatrici, assicura l'ordine nelle classi dei lavoratori, ne promuove le energie feconde e, attraverso l' opera dei giudici, le guida verso un' armonica eguaglianza, ch'è arra di pace e di fraternità sociale.

Bello è l'azzurro del cielo, sollievo dello spirito sono i candidi palagi, le cupole dorate dei nostri tempi, palpitano i cuori all'armonia dei colori, al luccicar delle armi, e al canto dei motori, che le ali d' Italia, quasi arcangeli di guerra, spingono a fendere le nubi di due mondi, allietta l'animo la melodia del suono, ma permane e progredisce attraverso i secoli costante e si impone la maestà della giustizia, ch'è fede e speranza nel tramonto dei popoli, fuoco sacro d' indipendenza e di libertà nelle tirannidi, aurora di fortunati eventi e di promesse per le aspirazioni delle generazioni venture.

Te, o vergine Iddia, che sfolgorante io vidi, nei primi anni della mia giovinezza, passar gigante nelle menti degli umili e dei grandi e nei superbi silenzi mi accendesti di severo ardore nella lotta contro la delinquenza e gli umani odii, te ora invoco, perchè alla giovane magistratura ispiri essere conscia dell'altezza dei tempi e, con la fierezza del costume e con la bontà del pensiero, saper adempiere alla novella missione.

Te infine, o Giustizia, io invoco, perchè si elevi a te dintorno il carne secolare, che guida i destini d' Italia, e che mi possa sorridere, e, circumfuso della tua luce, nell' immensità e serenità dei ricordi, io possa sognare ancora una Patria più grande nella potenza delle armi e nella maestà delle leggi.

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III

Chiedo, Ecc.mo Primo Presidente, dichiarato aperto il nuovo anno giudiziario.

IL DELITTO MEDIANICO ⁽¹⁾

1. — Speciale denominazione — sue ragioni. — 2. — Delitti medianici: distinzione in volgari e in medianici propriamente detti. — 3. — Delitto medianico — inesistenza → irresponsabilità. — 4. — Delitto colposo — inesistenza. — 5. — Unica ipotesi di delitto colposo punibile — equiparazione della seduta medianica al pubblico spettacolo. — 6. — Conclusione — eventi dannosi necessari. — 7. — Ipotesi di giudizio — difficoltà d'indagini — guida per la retta decisione.

1. — Oggi, che la moda ha pervaso anche il campo della scienza giuridica e si va a la cerca di speciali figurazioni con conseguenti creazioni di neologismi, non deve destar meraviglia se noi, seguendo per poco il moderno andazzo, ci occu-

(1) Questo articolo è stato già pubblicato dal *Giornale dell'Avvocato*, diretto in Milano, da l'esimio avvocato Rodolfo De Marsico, il quale faceva seguire il seguente brevissimo, ma efficace commento: « Anche a noi non risultano, sull'argomento, precedenti in dottrina od in giurisprudenza. Entrambe hanno avuto occasione di occuparsi soltanto di stregoneria o di taumaturgia o — come opportunamente si esprime il MANCI (*La Truffa*, Ed. Bocca, parag. 50) — di « sfruttamento del soprannaturale o della superstizione »; di fronte ai quali casi — come il citato A. riferisce — dottrina e giurisprudenza sono stati esitanti, arruffandosi in uno strano groviglio di ipotesi trascendentali, di misticismo e di intolleranza, che non ha troppi meriti, nè troppi elementi da offrire al giudizio della critica scientifica.

« L'argomento trattato dall'avv. Mobilio è, per ciò, del tutto originale ed a noi sembra che le opinioni espresse — in quanto si riferiscono agli elementi subiettivi della imputabilità: dolo o colpa — non consentano serie confutazioni.

« Nè ci sembra che l'argomento sia destinato a permanere nel campo delle astrazioni ».

peremo di speciali possibilità delittuose nel campo medianico, creando anche noi, con termine che prevarica la curiosità, una speciale categoria di reati con la denominazione di delitto medianico: sarà una denominazione da mettersi a fianco, nel florilegio più o meno parolai, a quella del delitto sportivo con i suoi derivati o suddivisioni di delitto calcistico, delitto pugilistico, e a le altre molte e varie, tratte da forme di delitti, che si manifestano ne le nuove esplicazioni dell'attività sociale ed umana.

2. — Anche nel campo medianico possono avverarsi speciali fatti, che sono delitti. Vi sono i delitti volgari, cui la medianità porge solo l'occasione o il mezzo; vi sono quelli più propriamente detti medianici, in quanto sono produzione diretta del soggetto medianico e della medianità. I delitti, che noi qualificiamo volgari, possono imputarsi al medium, o a coloro che gli tengono bordone, e infine, a quelli, i quali da le sedute medianiche traggono motivo per estrinsecare le loro naturali tendenze al delitto. Se il medium, che simuli lo stato medianico, consuma atti puniti da la legge, profittando della credenza e dello smarrimento altrui, e delle ombre e del mistero delle sedute, egli è un volgare delinquente. Commette una truffa, se, offrendosi a tener sedute a pagamento, simula il sonno medianico per ingannare e burlare; commette furto se, profittando delle tenebre delle sedute, sottrae e asporta cose altrui; commette ingiuria o diffamazione, se, ne le stesse condizioni, ingiuria o diffama; oltraggio al pudore o violenza carnale, se atti relativi a tali delitti egli compie. In tali casi, il medium, anche se abbia qualità medianiche, è un volgare delinquente, perchè trae pretesto da una sua qualità e si avvale dello speciale ambiente creatosi, per esprimere le aberrazioni del suo animo brutale e della coscienza turbata da perversi istinti. Questi delitti sono delitti comuni e rientrano in una speciale categoria del generico delitto medianico, unicamente perchè la medianità ne costituisce il mezzo e la indiretta causa generatrice. Del pari, commettono delitti comuni i complici del medium, che meglio chiameremmo medium delinquente, o i partecipi delle sedute medianiche, che profittando delle speciali contingenze di smarrimento generale, per suggestione o prevenzione dei fenomeni medianici, e delle ombre in che la seduta si svolge, s'inducano a compiere atti che, fuori di una seduta medianica, sarebbero delitti comuni. Riteniamo che su questi concetti elementari non dobbiamo indugiare, in

quanto le caratteristiche del reato in genere e dei delitti in ispecie, promanano da la illecita azione, riprovata da le leggi in vigore, con l'aggravante, in alcune, della predisposizione, che implica, spesse volte, premeditazione.

3. — Il vero delitto medianico è quello che deriva essenzialmente da lo stato di medianità. Lo qualificiamo delitto col linguaggio letterario e non giuridico, poichè non può essere delitto un fatto non punibile. Ormai non è a discutersi se la medianità sia un fatto certo, pur nelle sue rare forme di anormalità del soggetto, ovvero una mistificazione. Se si premette il concetto, meglio, il preconetto della mistificazione, non sarebbe a parlarsi di questa nuova forma di delitto, in quanto le manifestazioni medianiche arrecanti danno ad altri, rientrerebbero nella categoria dei delitti medianici volgari, per i quali vanno applicati il codice penale e i principi generali di diritto. La medianità è una forma, non ancora spiegata, di psicosi con riflessi somatici del soggetto. Il medium, che cade in sonno medianico, comunemente detto *trance*, perde la sua personalità e diviene un automa insofferente, anzi refrattario ai poteri volitivi e inibitori della sua persona fisica e morale. Trattisi di fenomeno spiritico, animico o fisico, secondo le tre principali correnti che si contendono il campo in questa nuova scienza occulta, è certo che il soggetto agisce sotto l'impulso irrefrenabile di una forza ignota, potente e prepotente, estranea alla personalità cosciente del medium. Quando il medium è sotto l'impero di questa forza occulta, possono aversi manifestazioni di violenza, le quali, tanto possono arrecar danno alla stessa persona del medium, che diviene ad un tempo agente e paziente, quanto a le persone che partecipano a le sedute. Difatti, possono manifestarsi delle entità — così denominiamo queste ignote individualità, ritenute dalla scienza spiritica, o queste manifestazioni del subcosciente del medium o di speciali condizioni fisio-patologiche del medium — le quali siano pacifiche o violente. In queste manifestazioni il medium può riportare delle lesioni anche gravi.

Queste lesioni possono dar vita ad un delitto imputabile agli astanti, che null'altro abbiano fatto che partecipare a la seduta? Il fenomeno della paura, nel tumulto della seduta violenta, può determinare negli spettatori dei trauma psichici, talvolta letali; gli oggetti e i mobili del luogo della seduta possono violentemente colpire gli astanti e determinare le-

sioni. In tutto questo, che è diretta manifestazione della medianità, estrinsecantesi in forme, atteggiamenti fisici e materiali, non può raffigurarsi alcuna ipotesi di reato, nè colposo, nè, tanto meno, doloso. Il medium, che eventualmente possa risentire il danno per l'azione su la sua persona della manifestazione medianica, che si esplica con idoneità ad arrecar danni, non può far colpa agli astanti che a tale azione dannosa non hanno partecipato, se non con il semplice intervento a la seduta, la quale non è vietata da le leggi e a cui egli si è assoggettato. Non lo possono del pari gli astanti, sui quali si sia obiettivata l'azione di questa forma violenta di forza occulta, perchè essa è estranea a la personalità morale, se non fisica, del medium; ed essi, accettando di partecipare a la seduta, re hanno in precedenza e tacitamente accettate tutte le conseguenze, anche se eventualmente dannose. Se il delitto ha come suo presupposto essenziale la volontà cosciente de l'agente, in ogni manifestazione dannosa delle sedute medianiche non può ravvisarsi alcuna forma di delitto, perchè manca la coscienza ne l'agente. La persona del medium è assente ne le manifestazioni medianiche; per lui agiscono e reagiscono forze occulte, coscienti od incoscienti, secondo le varie teorie spiritiche, ma sempre impersonali tra i viventi, o se personali al medium, sempre incoscienti e perciò inadatte a la configurazione del concetto della responsabilità, la quale presuppone un essere vivente e cosciente.

4. — Nè può parlarsi di delitto colposo, in quanto la colpa non è quella punibile, secondo la concezione del nostro diritto punitivo, anche perchè non è dato precisare a chi sia specificamente da imputarsi il fatto generatore de l'evento: non al medium, che non può conoscere il valore, l'importanza, la potenzialità della manifestazione; non agli astanti, i quali non possono presupporre, specie se nuovi a le sedute, e perciò chiamati da la curiosità, quali manifestazioni possono avverarsi; tanto meno al padrone di casa, che sarebbe reo di aver dato ospitalità ad amici, e che spesso, come la letteratura medianica ricorda, è il solo a risentire il danno di speciali violente forme medianiche, che si estrinsecano con brutale forza di distruzione su l'arredamento del luogo de le sedute.

5. — Una sola ipotesi di reato colposo può sopravvivere: quando l'evento dannoso colpisce persone, che, ignorando le manifestazioni spiritiche, siano intervenute a le sedute per invito ed eccitamento di altri, che, esperti, non le abbiano pre-

venute di tutte le possibilità di estrinsecazione del fenomeno della medianità, ovvero su minorenni e soggetti impressionabili, o psichicamente o fisicamente deboli, persone tutte su le quali è da prevedersi che possa esercitare influenza dannosa un'anormale manifestazione di attività medianica. In tali casi può e deve farsi risalire la colpa a coloro che, conoscendo le speciali condizioni, fisiche e psichiche, di quelle persone che essi accompagnarono, o a cui permisero che partecipassero a le sedute, avevano il dovere di prevedere e non prevedero. Questa specie di responsabilità colposa è da equipararsi a quella del proprietario gestore di un pubblico spettacolo che, comprendendo nel programma teatrale numeri repugnanti o impressionanti, non abbia del pari avvertito il pubblico nei cartelli della *réclame* su la natura di certi numeri dello spettacolo. Lo spettacolo è pubblico, sì che ciascuno, che paghi il biglietto d'ingresso, può intervenire; ma lo spettacolo presume una produzione teatrale lecita dalla quale si ripromette il divertimento e lo svago; che se per poco fosse stato preavvisato dal programma pubblicato, egli certo non si sarebbe indotto a sfidare la resistenza dei suoi nervi e della sua sensibilità. La pubblicazione del programma, dunque, esonera da responsabilità il gestore e la responsabilità ricade unicamente su lo spettatore o sul rappresentante del minore intervenuto a teatro, se questi è danneggiato. Il gestore utilmente oppone la licenza ottenuta da la Pubblica Sicurezza e l'avviso dato al pubblico: la prima per la liceità e legalità dello spettacolo, l'altro per prevenire il pubblico. Si potrebbe dire che la seduta medianica non è pubblica; ciò è vero, ma, aperta ad una determinata cerchia di persone, cioè al pubblico degli amici, viene ad assumere l'aspetto di una riunione pubblica. Ma, seduta pubblica o privata, la responsabilità non si fa risalire al proprietario del luogo delle riunioni, bensì a coloro che non avrebbero dovuto condurre i minori, e a quegli altri che avrebbero dovuto dare agli amici che hanno accompagnato un concetto di quello che in una seduta spiritica può accadere, sì che costoro avessero potuto ponderare la convenienza di intervenire a la seduta.

6. — Concludendo, le false manifestazioni di medianità sono volgari forme di delinquenza, soggette a le sanzioni del codice penale e, sotto certi aspetti, ai rigori della teoria positivista; le manifestazioni vere inducono al concetto dell'irresponsabilità, sotto il duplice profilo del dolo e della colpa;

in quanto ne l' agente è assente l' attività cosciente, e, senza l'accertamento su l' elemento volitivo, non è consentito risollevarsi al concetto della colpa per il semplice fatto della partecipazione a la seduta, perchè le sedute non sono vietate ed esse anzi sono imposte dal vivo desiderio de l' umanità inconscia, che vuole penetrare i misteri de l' ultra. Se delitti medianici si avverano, potrà dirsi che, come le scienze fisiche, per il loro sviluppo ed il loro progredire, sacrificano individualità coraggiose, che sono i martiri della scienza, così la scienza spiritica richiede pure studiosi ed osservatori, che possono rimanere vittime della loro passione. Le uniche forme di delitti colposi sono quelle sopra indicate, le quali, in ogni modo, non potranno giammai indurre ad un rigore punitivo per l' evidente contrasto tra i concetti di previsione e prevedibilità.

7. — Le difficoltà sorgono, quando il magistrato è chiamato a decidere su queste forme di delitto medianico, perchè la scienza positiva non offre possibilità di controllo, nè può dar luce di verità un esperimento giudiziale non suscettibile di controllo, nè sempre possibile a farsi per la rarità dei soggetti medianici. Noi, in questo studio modestissimo, abbiamo riflettuto solo uno degli aspetti di estrinsecazione medianica, cioè quello che si esplica nelle condizioni psicopatiche del soggetto, che abbia bisogno, per necessità, per la *trance*, della fitta ombra; le altre manifestazioni a la luce e alla penombra, potrebbero essere oggetto di un immediato controllo, posto che il soggetto abbia il mezzo di estrinsecare le sue virtù medianiche, pur se sotto l' influsso di forze estranee — esperimento giudiziale — le quali non sappiamo sino a che punto possano dare al soggetto la necessaria serenità di azione. I faciloni potrebbero dire che, in simili casi, il magistrato abbia la comoda scappatoia de l' aforisma *in dubio pro reo*. Noi pensiamo che il magistrato, con l' ausilio della parola dei testimoni che presenziarono a la seduta, specie di quelli più intelligenti e di specchiata moralità, possa trarre motivi ed elementi di convincimento, se il delitto sia il prodotto di una mistificazione o di una autentica manifestazione di medianità: solo in tal modo, gli si spianano le vie della decisione, che nessuna perizia psichiatrica potrebbe illuminare, constatato che la medianità spesso si rinviene in soggetti perfettamente normali. E' certo che la persona del medium e la sua notorietà ne la sfera di questa occulta branca della psiche umana, possono fornire al giudicante l' elemento più sicuro per l'orien-

tamento del suo pensiero e della sua coscienza. Una facile condanna e la stessa formula dubitativa di proscioglimento sarebbero condanna ad una scienza che non si conosce, e non si hanno studii sufficienti per penetrarne la verità incontrollata, e condanna a scienziati illustri di tutti i tempi, che fermamente credettero a questo ramo della psicologia o psicopatologia, al quale non crede il giudice, nuovo a lo studio di elevati problemi di un lato ancora misterioso della inesplorata psiche umana.

Noi non sappiamo se l'argomento abbia precedenti giudiziari e sia stato esaminato da studiosi del diritto: desiderosi di dire aperto il nostro pensiero, abbiamo voluto di proposito omettere ogni indagine dottrina e giurisprudenziale, che avrebbero potuto influenzare la libera elezione delle opinioni che ci hanno indotto a le soluzioni prescelte. Se la scienza giuridica non ha avuta possibilità di prospettarsi quesiti del genere, per la sporadicità dei fenomeni medianici e la inesistenza di consequenziali fatti dannosi, noi riteniamo che questo aspetto di vita giuridica non possa trascurarsi, oggi che la scienza medianica è notevolmente diffusa a causa del fattore principale delle maggiori rivelazioni di soggetti medianici, che nell'età passata, erano soffocate per pregiudizi religiosi ed errate credenze di tempi oscuri.

Settimio Mobilio

Sulla teoria del silenzio negli atti amministrativi ⁽¹⁾

SOMMARIO: — 1. — Ciò che dice la giurisprudenza a proposito del silenzio amministrativo. — 2. — Sugli effetti giuridici del silenzio: Posizione del tema. — 3. — Il silenzio in Diritto amministrativo non può avere contenuto di manifestazione di volontà sostanziale. Eccezione alla regola — Il silenzio in diritto privato. — 4. — Non ha neppure contenuto di omissione di un dovere giuridico, in quanto non si esplica nell'ambito di un termine fisso. La risposta dell'amministrazione potrebbe,

CONSIGLIO DI STATO

(1) *V. Sezione, 19 gennaio 1929, n. 33 — Pres. Merlino — Est. Ragnisco — Ruggiero Concetta ed altre c. Comune di Napoli.*

Ricorso gerarchico — Obbligo dell'Autorità superiore di pronunziarsi — Silenzio equivalente a rigetto del ricorso — Giurisdizione competente a pronunziarsi sulle domande delle maestre comunali dirette ad ottenere un aumento di pensione.

L'Amministrazione gerarchica superiore ha L'OBBLIGO di pronunziarsi sui ricorsi ad essa diretti, quand'anche tali ricorsi siano in fatto ammissibili ed infondati (art. 3 Legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 34, I, comma, T. U. 26 giugno 1924, n. 1054).

Non adempiendosi alla pronunzia gerarchica, il silenzio, come altre volte ha giudicato questo Collegio, deve ritenersi equivalente a rigetto, e ciò per dare adito alle interessate di sperimentare la via giurisdizionale.

Le maestre elementari, in posizione di pensione, che, a seguito di loro domande, ottengono dal Comune il rifiuto di aumento di pensione, hanno ricorso esperibile innanzi la giurisdizione amministrativa competente, nei termini di legge, e non innanzi al Ministero della Educazione Nazionale.

in ogni caso, essere il presupposto di un vincolo discrezionale, ma non anche materiale. — 5. — Gli effetti del silenzio hanno riguardo alla sola forma e non alla sostanza del diritto. Perché? — 6. — Importanza della teoria nella odierna tutela giurisdizionale. — 7. — Il silenzio è atto amministrativo. Applicazione analogica di alcune norme che lo prevedono. — 8. — Come e quando è produttivo di effetti formali? — 9. — Verificatisi tali effetti, diventa il silenzio un atto concreto di amministrazione? — 9. — Termini d'impugnabilità.

1. — La decisione riportata in nota mi porge la opportunità di scrivere sugli effetti giuridici del *silenzio amministrativo* che, in diritto pubblico, segnano invero poche e sparute chiose di dottrina.

Va premesso che, il Consiglio di Stato, sulla base dei principi affermati molto tempo prima della riforma sulla giustizia amministrativa, ha spesso ritenuto — e quattro anni a questa parte sempre — che il silenzio dell'amministrazione, non può essere equiparato se non ad un provvedimento negativo, nel senso cioè o di un esplicito rifiuto a provvedere, ovvero del non accoglimento della istanza, della reiezione del ricorso (1). La Corte Suprema, a sua volta, con sentenze quasi contemporanee a quelle del Supremo Consesso Amministrativo, pervenne a due disformi principî. In un primo tempo disse che la resistenza da parte della pubblica amministrazione alle pretese economiche dell'impiegato, non basta a determinare la competenza della giurisdizione amministrativa, quando tale resistenza si concreti in un *mero atteggiamento negativo* o per lo meno non assurga ad un *formale* provvedimento o deliberazione, allo scopo di regolare amministrativamente il caso in modo avverso alle pretese dell'impiegato (2). In un secondo tempo, invece, affermò il contrario, avvisando che la espressione *atti amministrativi*, costituenti limiti alla esplicazione della difesa giurisdizionale, non s'intendono solo gli atti formali, ma tutto il comportamento adottato, *in modo*

(1) V. Sez. Cons. St. 22 luglio 1926 in causa Manicomio di Palermo c. Prof. Mirto — R. D. P. 1926 — II — 461 — Confor. IV. Sez. Cons. St. 21 gennaio 1927 in causa De Deo c. Ministero della Giustizia — ivi 1927 — pag. 123.

(2) SS. UU. 1. novembre 1926 in causa Azienda Presti c. Negri — Riv. Amministrativa 1927 pag.

espresso o tacito, dall' Amministrazione e che, comunque, importi una pronuncia di volontà emanante dalla medesima (1). Gli è in sostanza che, col primo giudizio, non si rimuove l'affermazione costante dell' attuale giurisprudenza della Corte Suprema, la quale considera che, solo allorché la pretesa patrimoniale del pubblico impiegato ha come suo presupposto la illegittimità di un atto amministrativo, la competenza è del Consiglio di Stato; laddove, se nessuna controversia esiste sulla legittimità dell'atto amministrativo, la competenza è del Giudice ordinario (2). Col secondo giudizio, accoglie invece la teoria del Consiglio di Stato sul silenzio amministrativo, ed ammette che l'atto di rifiuto o di omissione costituisce pronuncia di volontà amministrativa.

Con sentenza assai postuma, infine, la stessa Corte, in seduta plenaria, affermava che, ai fini della competenza esclusiva della giurisdizione amministrativa, non occorre la sussistenza di un formale provvedimento amministrativo sul rapporto d'impiego, impugnato con l'azione promossa dall'impiegato; bastando *una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione, contenuta in fatti positivi o negativi* (3).

2. — La disputa giurisprudenziale restava così troncata una buona volta, col rendere, del pari e tuttavia, solido e stabile il *silenzio* fra gli atti di volontà della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, ora, con la decisione annotata, in costanza di giudicati, cerca di dare maggiore sviluppo alla teoria qualificando OBBLIGATORIO quel rimedio gerarchico che la legge non ha mai ritenuto tale. E viene agevole superare le difficoltà comprensive ed i limiti giuridici che son proprie a tale qualifica, ove si facciano presenti al lettore tre considerazioni essenziali sugli effetti giuridici del silenzio in diritto pubblico, da mettersi in forma avversativa: E cioè:

a) o che il silenzio abbia contenuto di negozio o manifestazione di volontà sostanziale;

(1) SS. UU. 11 febbraio 1927 in Causa Ruches ed altri c. Prefetto di Salerno, in Giur. Ital. 1927 — I — I — 407.

(2) SS. UU. 14 giugno 1927 in causa Ministero Interno e Guerra c. Cenni — in R. D. P. 1927 — II' — 337 ed altre successive, conformi.

(3) SS. UU. 10 maggio 1929 — Presid. d'Amelio — Est. Tempesta — in causa Com. di V. Equense c. Buonocore — Giur. Ital. 1929 — I — 1 — 733.

b) o che abbia contenuto di omissione di un dovere giuridico di rispondere;

c) o, da ultimo, che, escludendosi l'uno e l'altro principio, esso debba considerarsi atto amministrativo di omissione, non a contenuto sostanziale, ma semplicemente a contenuto formale.

3. — Il tema di silenzio, non pare che possa parlarsi di negozio giuridico, perchè vi osta la *forma* in diritto amministrativo.

Se il provvedimento è quello che assume una particolare *forma* giuridica in diritto pubblico, nella quale si manifesta l'*imperium*, c'è piuttosto da affermare, come criterio di norma generale, che i *facta concludentia* non esistono in diritto amministrativo.

Se così è, non può dirsi che tutti i *fatti* della pubblica amministrazione siano atti amministrativi; come, del pari, è da escludersi che tutte le manifestazioni di volontà amministrative diano vita a rapporti giuridici.

Il negozio di diritto pubblico sorge, diventa cioè concreto e attuale solo quando si verifichi quell'avvenimento formale, cui la norma attribuisce la natalità di un determinato rapporto giuridico. Se ciò non avviene, il negozio non ha vita ed il diritto resta sempre al suo stato potenziale.

Ora, poichè il silenzio amministrativo non è formale manifestazione di volontà, ma manifestazione solamente materiale, (fenomenica od empirica), in quanto essa si traduce in fatto negativo senza bisogno dell'esplicito elemento di forma, non può dirsi, che abbia contenuto volitivo con *effetti sostanziali di diritto*.

Vi sono dei casi in cui l'atto materiale o fatto amministrativo può costituire manifestazione di volontà sostanziale; ma la sua efficacia è subordinata sempre a forme e condizioni di legalità in modo da poter dimostrare o che è conseguenza di una manifestazione, oppure che prepara la manifestazione di volontà amministrativa. Ma questi casi sono di eccezione e, come tali, confermano appunto la regola da noi esposta (1).

(1) Così anche il Forti: « I controlli dell'Amministrazione Comunale in Vol. II. parte II., dell'Orlando pag. 716 » Conforme il Raggi « Sull'atto amministrativo in R. di D. P. 1917 — I — 166-167.

Così, ad esempio, l'art. 176 del Reg. esec. della Legge Com. e prov., in materia di appalti, fa espresso riferimento all'applicazione degli art. 337 e 365 della legge sui lavori pubblici, circa la esecuzione dei contratti, ove i capitolati relativi dovessero *tacere* sulle norme per la consegna ed il collaudo dei lavori, per la cessione degli appalti, per la rescissione dei contratti, per i sequestri ed i pignoramenti. L'art. 333 sull'ordinamento della pubblica istruzione 13 novembre 1859 N. 3725 concerne la *riconferma tacita* della nomina del maestro elementare in mancanza dell'emissione dell'atto di licenziamento sei mesi prima di scadere il triennio dalla precedente nomina; e così anche la *tacita conferma* della delega all'insegnamento alle istituzioni culturali, contenuta nello art. 63 T. U. 22 gennaio 1925 N. 432; la *tacita riconferma* alla nomina definitiva del segretario comunale, scaduto il periodo di esperimento, di cui agli art. 40 e 46 del R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839.

Altri esempi del genere si omettono per brevità.

Dunque, com'è chiaro, vi sono tacite manifestazioni di volontà in diritto pubblico a contenuto sostanziale, solo quando la legge o un provvedimento amministrativo ne fa espresso richiamo; il che vuol dire che queste significazioni tacite di volontà in tanto equivalgono sostanzialmente ad una significazione esplicita, in quanto scaturiscono da un rapporto giuridico preformato, ossia che, tra l'amministrazione silente e chi ha posto in essere in confronto di essa una domanda o un fatto positivo, interceda già una relazione di diritto pubblico che disciplini il silenzio. Ma in tutti gli altri casi, è necessario ricorrere alla formalità generica di redazione scritta, perchè ogni atto, oltre alla redazione scritta, ha, come si conosce, una formalità speciale voluta dalla Legge che gli riguarda, e contro cui non può andarsi senza cadere nella inesistenza o nella invalidità dell'atto. E questa redazione *solemnitatis* causa è indispensabile, sia per la motivazione del provvedimento, se ed in quanto prescritta, sia per la firma di esso.

Si prescinde da altre formalità di carattere preparatorio, come l'osservanza di taluni termini, l'ordine del giorno, la espressione di un parere, la votazione palese o segreta; e da altre di carattere integrativo, come l'approvazione, la pubblicazione e la notificazione, che non possono aver luogo se non a mezzo della scrittura. Non così invece in diritto privato. In questa sede, al comportamento del volere rivolto ad una im-

mediata conseguenza di fatto, sottentra una conseguenza di diritto. E il silenzio può tendere alla creazione di un obbligo, come può, del pari, produrre l'acquisto o la perdita di un diritto nel campo delle relazioni giuridiche, ne faccia la legge espresso riferimento (1), o che questo riferimento manchi, purchè il silenzio possa essere rilevato da un fatto materiale e per via di argomentazioni, e secondo la formula suggerita dall'art. 1131 C. C. (2).

Devesi dunque concludere che in diritto privato l'*animus tacendi*, dal punto di vista del consenso, ha un valore intimo, simile a quello della parola scritta o parlata e, come tale, può anche essere lesivo del diritto altrui e quindi suscettibile di valutazione patrimoniale di fronte al cittadino leso. In diritto

(1) Art.li 254 — 432 — 1367 — 1490 — 1594 — 1610 — 1624 — 1664 — 1840 C. C. — art.li 70 e 357 C. d' Comm. art. 218 C. P. C.

(2) In diritto privato vi sono molte teorie contraddittorie sul silenzio. Tutte studiano la questione in riguardo alla esistenza ed alla indole di una relazione giuridica fra le parti. Due sono le correnti estreme: Una prima, composta di scrittori che negano al silenzio contenuto di volontà; una seconda, invece, sostiene l'inverso fondando la teoria sulla interpretazione dell'art. 1131 C. C. I primi, secondo anche il pensiero del Savigny, ritengono che il silenzio, in materia civile, abbia effetti giuridici nei soli casi ammessi dalla legge, cioè in quei casi, non a contenuto generale, ma particolare; laddove i secondi sostengono, invece, il giudizio antico del *jus canonico: qui tacet consentire videtur*, in quanto pensano, che pur mancando dal nostro diritto positivo una regola tassativa e specifica sul silenzio, tuttavia essa è da ritenersi contenuta nell'ordinamento giuridico, il quale, in moltissime circostanze, menziona assai frequentemente le due manifestazioni di volontà, cioè la *tacita* e l'*espresa*. C'è chi sostiene ancora che la tacita manifestazione, non è solo quella che si estrinseca, del tutto, con fatti materiali, ma quella che possa anche rilevarsi, in parte, per via di mere argomentazioni.

Sul complesso argomento cfr: *Simoncelli*: Il silenzio nel Diritto Civile Italiano in Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, serie II. — Vol. XXX. — 1897 — *Gabba*: Del silenzio nel Diritto Civ. It. in Giur. It. 1901 — IV. — 338 e segg. — *Sraffa*: Il silenzio nella conclusione dei contratti in Giur. It. 1898 — IV — 353 e seg. — *Guzzeri e Mortara* — V. Acquiescenza in Dig. It. p. 32 n. 142 e seg. — *Vivante*: La conclusione dei contratti commerciali — negli Studi giuridici dedicati ed offerti allo Schupfer — Vol. III — *Coviello*: Manuale di Dir. Civ. It., Vol. I., pag. 341 e seg. — *Fadda e Bensa*: Nota alle Pandette di Windscheid, Vol. I. — par. I. pag. 895 e sg. — *Bonfante*: Il silenzio nella conclusione dei contratti, in Foro It. 1900 — I — 467 — *Ranelletti*: Il silenzio nei negozi giuridici in Riv. It. per le scienze giuridiche — XVII, — 1892,

pubblico, invece, non ha valore negoziale, essendo manifestazione di *volontà mediata* (1).

4. — Ma neppure può dirsi che il silenzio abbia, a rigore, contenuto di omissione di un dovere di rispondere a determinata petito. A prescindere da ogni rapporto derivante dalla rigida ragion gerarchica nella organizzazione dei pubblici uffici, che, in tesi generica, ci sia un certo vincolo nell'amministrazione, di non lasciare obliate istanze o ricorsi di cittadini, non può revocarsi in dubbio; ma è vero anche che questo vincolo di corresponsione debba essere esaminato e giudicato con discernimento.

La violazione di un dovere giuridico, per assumere la figura di atto illecito, deve scaturire o dalla volontà *manifestata* o dalla legge (volontà presunta).

Ora, nella specie, non c'è una norma che disciplini o qualifichi la omissione come atto colposo.

Il Cammeo nell'esaminare l'art. 3 del contenzioso amministrativo, in un punto del suo commentario dice, che l'aver istituito la legge la facoltà di ricorso gerarchico, significa che con esso si è voluto garantire una risposta all'interessato ed assicurare l'intrinseca giustizia.

L'osservazione è più che esatta, perchè, come l'azione, anche il ricorso è un diritto subbiettivo del singolo; però, non mi sembra che si ravvisi di pari esattezza l'altro rilievo dello stesso chiaro autore, cioè che il rifiuto di provvedere, su ricorso amministrativo, possa fornire materia di azione di risarcimento di danni, quando concorrono gli estremi della colpa (2).

La risposta dell'Amministrazione ai piati del cittadino la si deve intendere limitata ad un dovere giuridico, il cui inadempimento non dà diritto a domandare indennità, asserendolo difettoso.

Il parlare o il non parlare dell'amministrazione, con le limitazioni di cui dirò appresso, è discrezionale e contro que-

(1) In dottrina, da molti scrittori, la volontà espressa viene qualificata manifestazione *immediata*, la volontà tacita, *mediata*.

(2) Così anche la Corte Suprema a SS. UU. 31 maggio 1927 in causa Min. Guerra c. Sannino — Giur. It. 1927 — I — I — 1260. Tale principio si è mantenuto costante attraverso una serie di sentenze che la Cassazione ha emesso in materia ferroviaria, stradale, militare ecc.

sta sua discrezionalità non è ammissibile sindacato di legittimità pura e semplice.

Se mal non mi esprimo, l'atto della risposta in pretesa del postulante, potrebbe dirsi anche un atto di liberalità, o di mera convenienza, nel cui difetto non è da ravvisare però l'elemento della colpa; appunto perchè l'amministrazione non è, nella specie, sottoposta a condizioni tassative od imperative per virtù di espressa e precisa disposizione di legge o di regolamento.

Ed invero, l'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo contiene un obbligo che, se inadempito, non importa violazione di un dovere giuridico assoluto, ma di una garanzia che non dà diritto a rimedio coattivo.

E' una norma, in sostanza, che per quanto contenga il presupposto di un obbligo circa la emanazione di un atto amministrativo, non dà facoltà ad alcun soggetto di fare accertare in via giurisdizionale l'esistenza di questo obbligo e far dichiarare le sanzioni opportune per l'inadempimento di esso.

E' vero che qualche volta dove c'è obbligo giuridico non può esserci discrezione amministrativa, ma è anche vero che se il legislatore avesse voluto, nella specie, stabilire l'elemento della responsabilità per silenzio o rifiuto, avrebbe dovuto renderlo manifesto con l'apposizione di un termine a rispondere, il cui effetto, considerato questo termine come condizione (1), prenderebbe norma dal suo contenuto (2). A parte poi quest'altra considerazione di diritto generale, che si è responsabili di colpa in *non faciendo* (o extracontrattuale) quando la legge imponga espressamente, in rispetto del diritto altrui, la obbligazione di fare (art. 1220 - 1223 C. C.).

Dunque, senza il termine condizionale non può dirsi che ci sia pregiudizio, perchè in tanto il rispondere è un dovere giuridico, in quanto l'atto della risposta trovi la sua esplicazione nell'ambito di un termine fisso; specie quando si sa che l'Amministrazione, per trovarsi spesso oberata da molteplici affari di carattere generale, il più delle volte è costretta a trascurare affari di una minore entità e a contenuto individuale. Se così non fosse, si dovrebbe ammettere che, anche la dichia-

(1) *Adickes*: Sulla teoria delle condizioni pag. 59 e seg.

(2) *Windscheid*: Diritto delle Pandette — Vol. I. — parte I. pag. 389.

razione scritta di non luogo a provvedere (che equivale a rifiuto espresso) sulla domanda del singolo, non soltanto avrebbe contenuto ingiusto, ma anche colposo.

Va ripetuto che possono darsi casi di colpa; ma questi vanno presi in considerazione solo quando il provvedimento è così connesso con la legge che al singolo non può negarsi la pretesa giuridica alla emanazione di esso.

Con ciò non voglio affermare che l'Amministrazione, nella specie, rifiutandosi espressamente o tacitamente, agisca *jure*, ma, certo, il suo atto di omissione non può dar vita ad una presunzione di colpa, non estensibile, inoltre, per analogia a carico dell'obligato, mancando il mezzo di accertamento sulla costituzione in mora.

Il ritardo assume figura giuridica, quando ci sia la possibilità di accertare il fatto dell'ingiuria dell'obligato che non adempie in tempo, di fronte alla giusta pretesa del creditore chiedente, l'esecuzione. Così impostata la teoria sulla colpevolezza del silenzio, c'è da concludere che, mancando nella specie, la obbligazione condizionale, donde far sorgere l'esistenza del dovere giuridico di parlare, manca del pari il contenuto sostanziale di omissione e quindi manca la *colpa vera* o il risarcimento di danno (1).

5. — La ingiuria trova la sua origine nell'elemento soggettivo (agente) in concorso con l'elemento oggettivo del rapporto (violazione sostanziale del diritto). Ma, nella specie, l'oggetto non è costituito *dalla sostanza del diritto*, cioè pretesa giuridica alla risposta, ma dalla *forma del diritto*, cioè interesse allo esperimento del ricorso giurisdizionale. Dunque, se offesa c'è, questa colpisce la posizione che il cittadino ha in un determinato rapporto di semplice diritto formale o procedurale e non in un rapporto di puro diritto sostanziale.

(1) Eppure io penso che la omissione sostanziale, anche se applicata dal legislatore, darebbe sempre luogo a serie discussioni. Gli è che il termine non apporterebbe mai una inadempienza assoluta, che si ha solo quando l'esecuzione dell'obbligazione non è più possibile, ma un semplice ritardo, dato che è da ammettersi che l'Amministrazione, cui giunge la istanza, o il ricorso o la rimostranza, possa rispondere anche dopo la indicazione di quel termine. E ciò, sia che si consideri che la risposta ritardata non sarebbe mai nulla; sia che essa non potrebbe produrre gravi effetti procedurali in danno del cittadino, la cui azione sarebbe sempre salva, dato ed ammesso il fatto estraneo indipendente dalla sua volontà.

Donde la logica conseguenza che, restando escluso il concorso dei due elementi (oggettivo e soggettivo) vien meno, con la omissione, il rapporto di *responsabilità vera* contro l'agente. Ed invece sorge un semplice rapporto a contenuto procedurale, in quanto il silenzio viene ad equivalere ad interpretazione di volontà dell'amministrazione, che, col tacere, non solo non dà importanza alla richiesta, ma fa intendere di rigettarla.

E qui entriamo nell'esame della terza considerazione, cioè, che il silenzio, quale *implicita manifestazione di rigetto*, produce i soli effetti procedurali dell'ammissibilità del ricorso, nonostante manchi il formale provvedimento.

Da ciò, la seguente teoria distintiva: manifestazione di volontà tacita come *consenso* in diritto privato; manifestazione di volontà tacita come *solo dissenso* in diritto pubblico, salvo qualche rara eccezione, di cui abbiamo discorso innanzi, ove il silenzio costituisce modalità di una dichiarazione espressa prima, cioè di una dichiarazione di un fatto o di un dato stato di diritto, quando la legge ne fa espresso riferimento.

Ma ci si domanda: Così considerato, il silenzio è atto amministrativo? Nulla di più certo.

Vi è una presunzione di diritto che il silenzio, essendo volontà di non fare, come tale, è atto di giudizio negativo. Cosicchè il contenuto di questo giudizio, come presupposto della volontà, è quello che determina l'atto amministrativo. Il silenzio esprime la scelta e la conclusione della deliberazione ed è equivalente all'atto pratico del non volerla nel contenuto richiesto e desiderato, al quale atto pratico segue la risoluzione di far di tutto per tradurre in azione il desiderio di non fare. Ecco perchè si dice ordinariamente dalla dottrina e dal Consiglio di Stato, che l'azione passiva, mantenuta per un lungo periodo di tempo, presuppone un'orientazione precisa nell'amministrazione verso la negazione del diritto.

Chi sente dagli altri, in via di interpellazione, solo per sentire, e non parla quando ha la possibilità *mediata* di parlare, dimostra di avere nello spirito un'idea avversa, un disegno mentale che va contro alla impressione del movimento che vorrebbe farsi eseguire (1).

(1) Così anche il *Baldwin*, *Interpretation du développement mental* pag. 26 Giard et Brière, 1899.

In altri termini, se nell'azione volontaria propriamente detta, il fine propostoci è quello che produce l'azione, non si può non ammettere che l'azione passiva produce conseguenza negativa e quindi la idea di non fare una cosa produce la negazione della cosa medesima; perchè il silenzio ha, come presupposto, un'anticipazione ideale di non fare, ed il suo fine, intanto è negativo, in quanto è fornito di attività causatrice.

Ed invero, la volontà, come atto dell'intelligenza, determina automaticamente l'attività (1). Se, attuata tacitamente, si traduce in atto di giudizio vero e proprio che può implicare l'assenso o il dissenso, ma che nel caso nostro implica solamente il dissenso, perchè si vede e si sente in un modo diverso da quello voluto dall'agente. Cioè, l'amministrazione, rimanendo sovrana nella sua intelligenza, nega l'assenso là dove il giudizio suo crede di non errare.

Nonostante che tale presunzione abbia un contenuto molto relativo, tuttavolta la sua fondatezza assoluta può rilevarsi da alcune considerazioni d'ordine pratico:

Che l'amministrazione invero non deve tacere quando in essa c'è la conoscenza di fatti dal cittadino reclamati e questi fatti hanno relazione e dipendenza con gli interessi suoi; quando vi ha la esistenza di uno *status subiectionis* ed un rapporto giuridico tra l'agente che chiede e l'amministrazione che tace; quando si tratta di atti in cui l'Amministrazione non può esimersi dal far conoscere la sua volontà, sia pur negativa, per quel suo carattere etico giuridico che mira al bene sociale; quando dal silenzio si ravvisa la chiara intenzione di immobilizzare l'azione difensiva dell'agente; infine, tutte le volte che c'è da presumere che ogni onesto amministratore, come tale, e come uomo di buon senso, non rimarrebbe certo silenzioso verso i piati o le rimastranze del subordinato.

Ma c'è di più. Se non ci fosse una presunzione giuridica nel silenzio amministrativo e questo non lo si ritenesse atto amministrativo formale (non mai sostanziale) si arriverebbe a

(1) Secondo il Petrone, la volontà è attività pratica qualificata e razionale, ma è anzitutto attività pratica, energia cioè, e produzione dell'azione. Ascetica Ed. Remo Sandron pag. 38.

negare perfino il contenuto di diritto subbietivo all'azione giuridica del singolo: « Se il diritto è potestà di agire pel « conseguimento di un vantaggio garantito dalla legge, è evidente che deve esservi obbligo in altre persone di rispettare « quell'attività, e appunto pel caso che si manchi di rispetto, « soccorre la garanzia dell' autorità sociale » (1). Con questa differenza, che l'obbligo, nel caso nostro, è piuttosto affievolito, in quanto l'amministrazione viene ad essere vincolata alla risposta solo discrezionalmente e non con una norma di diritto positivo; ed il soccorso dell'autorità sociale interviene con la garanzia della giurisdizione amministrativa che, nell'atto di omissione ha il compito di ravvisare o non un atto giuridicamente negativo nel merito e nella forma e non un atto giuridicamente dannoso.

Dunque, a voler considerare il silenzio come un fatto materiale, che opera un mutamento nelle cose del mondo esteriore, v'è da concludere che esso, come atto impropriamente illecito di fronte al dovere di parlare, si concreta in una limitazione delle attività giuridiche individuali. E difatti l'atteggiamento silenzioso della amministrazione, dopo gli stimoli di provocazione è un fatto positivo concludentesi in danno del cittadino, al quale, la concessione di un formale diritto di reclamo, attribuisce di per sè stesso il formale diritto alla risposta. E' ovvio aggiungere che, derivando dalla vita pratica dell'amministrazione diritti dei singoli, (la cui difesa è devoluta dalla giurisdizione) la funzione amministrativa, che si svolge in conformità della legge, non può dar luogo a sue determinazioni, senza giustificarle convenientemente, cioè senza motivarle. In sostanza, colui il quale, per avere un rapporto giuridico con un ente pubblico, viene ad esser colpito dal silenzio o atto di omissione, per questo solo evento negativo viene a mancargli la possibilità di difendersi in via giurisdizionale, sia per il fatto che, senza il provvedimento definitivo, non è dato ricorrere in via giurisdizionale; sia per gli art. 36 e 8 dei due TT. UU. 24 giugno 1924 NN. 1054 e 1058, che prescrivono il deposito del ricorso, *sotto pena di decadenza*, nel termine di 30 giorni in Cons. di Stato e di 10 in G. P. A., *assieme all'atto o provvedimento impugnato*.

(1) Coriello: Manuale di Dir. Civ. Vol. I. pag. 26 a 33.

6. — Ciò posto, la importanza dell'argomento si concreta nel senso che, in tema di contenzioso amministrativo, il silenzio diventa una pura quistione di proponibilità o meno del ricorso e non una quistione di competenza. Ed invero, lo assunto posto innanzi, un tempo fa, dalla Suprema Corte di Casazione, cioè che non sia possibile una quistione di legittimità contro un atto o provvedimento che non esiste, non mi pare esatto. In tema di rapporto di impiego, il criterio distintivo fra questioni derivanti da atto amministrativo e questioni patrimoniali che hanno stretto legame con leggi o regolamenti, non calza ai fini della giurisdizione esclusiva, perchè la nuova competenza non viene a regolarsi in base alla esistenza o non di un provvedimento, ma in base al contenuto del rapporto giuridico, all'oggetto materiale del diritto dell'individuo, qualunque possa essere l'atteggiamento dell'amministrazione. « E' la *causa petendi* ciò che determina la competenza, ossia « la ragione giuridica della pretesa, che può essere per l'ap-
« punto l'asserita violazione di un diritto o di un interesse » (1) e non la parte esteriore e formale della contesa.

La distinzione, anche se la si volesse sostenere in altro modo, non troverebbe lo stesso il consenso nè nella legge nè nella prassi amministrativa, in quanto le si opporrebbe il silenzio appena questo fosse rilevato, come atto di volizione, a mezzo di una interpellanza stragiudiziale. Che se, per contro, l'atto stragiudiziale di diffida non ebbe luogo, ciò non significa che la competenza esclusiva venga a cessare, sol perchè la questione risulti solamente connessa alla legge o al regolamento, ma invece, in tal modo, il silenzio verrebbe a dar vita ad un motivo di inammissibilità di ricorso, in quanto esso risulterebbe privo della sua veste giuridica di impugnativa di un atto amministrativo, derivantegli appunto dall'atto formale di richiesta o petizione stragiudiziale. Ecco quindi che gli atti di omissione tacita, a prescindere da ogni positiva norma di diritto generale o particolare, di cui parleremo appresso, con le nuove avvenute riforme giurisdizionali, presentano tanto maggiore interesse, quanto forse sono, in generale, fra i meno

(1) Decisione Rocco IV. Sezione C. St. 30 aprile 1927 in causa S. A. Telefonica Cisalpina ed altri c. Ministero Comunicazioni — R. D. P. 1927 = II = 312.

ricercati nella teoria del provvedimento amministrativo, e i più imperfettamente definiti e in dottrina e in giurisprudenza.

Ma non basta.

Nell'attività *burocratica*, per esempio, il dovere giuridico degli impiegati è sempre o quasi sempre legato al principio giuridico della subordinazione.

Ora, secondo Jellinek, a questa condizione passiva di chi ha un dovere pubblico, si deve aggiungere in un momento o nell'altro, un atto speciale rivolto alla sua persona, perchè la qualificazione stessa diventi *attiva*. Egli dice, da savio, che lo *status negativo* dell'individuo, perchè produca una qualificazione *attiva*, cioè a dire, perchè ne derivi una pretesa giuridica, abbisogna di un atto dell'autorità che illegalmente oltrepassi il rapporto di soggezione (1). E' logico che quando questo atto o provvedimento non vien fuori nella forma concreta, ma lo si ravvisa attraverso il contegno tacito dell'amministrazione, il rapporto di soggezione resta sempre oltrepassato illegalmente, sia perchè non è dato tacere all'amministrazione, debitrice in danno degli interessi del creditore, *cui si creerebbe una posizione assai ambigua*, sia, anche, perchè il cittadino ha diritto di esigere la risposta per la tutela giurisdizionale sulle sue pretese giuridiche avanzate.

Epperò, dato che il comportamento silenzioso dell'amministrazione importa un ostacolo al libero esercizio del diritto di agire, oltre che l'alterazione di un rapporto consensuale, è necessario contro di esso ricorrere al potere sovrano con l'esercizio della funzione giurisdizionale. Col ricorso giuridico, non si fa altro che sostituire al mancato consenso dell'amministrazione, nel fare o non fare alcuna cosa, in omaggio del diritto altrui, un consenso forzato che, in luogo ed in nome dell'amministrazione riluttante, pronunzia il potere sovrano dello stato, mercè l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa (2).

7. — Ma ribadisce la Cassazione che non è possibile, nel

(1) Sistema dei Diritti pubblici subbiettivi — pag. 366-367.

(2) Conforme il Mortara in Principi di procedura civile, parlando dell'azione giuridica là dove si verifica la sospensione o la cessazione del rapporto consensuale. — Manuale Barbera pag. 25-26.

rifiuto dell'amministrazione a riconoscere i diritti, ravvisare un atto amministrativo negativo (1).

Prima di tutto, il silenzio, come atto negativo, contiene la questione di legittimità nella sola tacita negazione del diritto; poi, sulla qualificazione giuridica di esso, ci si consenta una domanda:

Vi è una norma positiva di diritto pubblico che ritenga il rifiuto tacito come atto amministrativo negativo?

A parte il fatto che, al silenzio, nel caso in esame, non può non esser dato valore giuridico, per motivi razionali, e di equità, perchè non si renda iniqua la procedura della tutela ed indifesa la pretesa giuridica dell'agente; io penso che la norma giuridica sulla disciplina del silenzio non manchi. Si tratterebbe piuttosto ravvisarla, con un processo di interpretazione analogica (art. 3 disp. pr. C. C.), ma l'affermare che essa manchi addirittura non mi pare del tutto giusto.

Il legislatore, in diverse circostanze, ha avuto occasione di farci intendere il silenzio come atto amministrativo; ed il giudice, col suo potere di applicazione analogica, vagliate le circostanze e constatata la parte poco evoluta dell'ordinamento giurisdizionale, ne ha applicato il criterio normativo ed operante, anche in modo indiretto.

Valga qualche esempio. Nella riforma della legge C. e P. (R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839), agli art. 38 e 40 è disposto che il periodo di esperimento del Segretario Comunale si ha per compiuto, qualora questi non sia dimesso, con deliberazione motivata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. La stessa norma, di carattere transitorio, la si trova nel successivo art. 46 ove è detto che gli impiegati i quali, all'epoca del citato regio decreto, si trovavano in ufficio da oltre venti mesi, senza aver conseguita la stabilità, il periodo biennale di esperimento intendevasi compiuto, qualora non si fosse provveduto alla dimissione di essi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della riforma.

Ed ancora, all'art. 62 dello stesso regio decreto, in tema di visto di esecutorietà di deliberazione e di bilanci, è disposto che gli atti diventano esecutori allorquando, trovandosi sotto-

(1) SS. UU. 26 aprile 1926 in causa Ministero Guerra c. Laccia ed altri = R. D. P. 1927 — II. 258.

posti alla vigilanza dell' Autorità tutoria, ne trascorre il termine rispettivo di 15 giorni per le deliberazioni e di trenta per i bilanci, senza che siasi provveduto al visto di legalità.

Inoltre per l'art. 294 della legge C. e P. (T. U. 1915), il silenzio dei Consigli Comunali e Provinciali sopra le proposte dell'autorità governative e dei presidenti, costituisce atto di assenso; e similmente per tanti e tanti altri casi su cui taccio.

Ma quello che più merita maggiore considerazione è l'art. 24 del T. U. 21 ottobre 1903 n. 431 sull' insegnamento primario, in cui è prescritta la presunzione di rigetto dei ricorsi dei maestri elementari, quando il ministero omette di provvedervi nel termine di quindici giorni.

E qui, senza neppure fare ricorso al criterio di applicazione analogica degli art. 183 e 784 del C. P. C. (1) in cui il silenzio, più che con contenuto procedurale, è sostanzialmente operativo di effetti giuridici contro le autorità omissive, io opino che questa norma di diritto particolare debba essere estensibile per analogia, perchè applicabile a tutti i casi simili. Non per presunzione, che sta contro la esistenza della norma stesso, come dice il Donati, ma per il suo fondamento dichiarativo, costituente un fenomeno storico nell'ordine giuridico.

E' rimarchevole il fatto che il legislatore, nel costituire la norma contenuta nel citato art. 24 sulla istruzione primaria, ebbe la chiara visione del possibile ed ingiusto contegno dell' Amministrazione silente e provvide, così, a precettare quello che, in altra condizione, avrebbe potuto essere oggetto di un apprezzamento equitativo del giudice sulla guida costante delle norme più sopra accennate.

E' chiaro dunque che il silenzio, come fatto lesivo, trovasi di già confinato nei limiti del diritto e della volontà manifestata; ed appunto per ciò, la norma che gli si riferisce offre una elasticità di applicazione, in altri fenomeni, che ci invitano al suo ricorso per provvedere in concreto.

La giustezza di questo principio, l'ho già detto, riguarda le facoltà giuridiche dello agente, la cui attività sono il presupposto essenziale della sua azione morale e civile. Senza porre mente al fatto che il metodo *Judicandi*, non deve intendersi

(1) Vedi mia Nota « Ancora in tema di competenza esclusiva nel rapporto d'impiego pubblico » in R. D. P. 1927 — I — 165.

circoscritto alla localizzazione rigida della norma materiale, nel caso contingente e specifico, ma al criterio di sapere armonizzare la parola, il pensiero del legislatore, ad altri casi pratici posti nell'ambito di altra sfera e rapporto giuridico.

Sotto la guida pertanto della teoria dell'ordine e della gerarchia nella norma giuridica, saggiamente dettata dal Cogliolo (1), devesi concludere che l'articolo citato sull'insegnamento primario, pur contenendo una disposizione particolare, non toglie che sia anche una norma generale di diritto, od, almeno, idonea a prepararla con più ampio gioco, dato che il suo contenuto logico non urta contro altre regole di giurisdizione amministrativa, ma invece si adegua alle esigenze pratiche della giuridica tutela. La qual cosa significa, che la sua utilità, più che di carattere singolare, è essenzialmente più larga o sociale.

8. — Ma come e quando il silenzio è produttivo di effetti procedurali ?

Una questione da porsi subito è la seguente : il silenzio da solo, è impugnabile ?

La risposta non può essere che assolutamente negativa, perchè senza una prova tangibile pel tacito rifiuto dell'Amministrazione a provvedere, non può esserci ammissibilità di ricorso.

La legge sulla giurisdizione amministrativa concede la facoltà di ricorso, contro un atto o provvedimento concreto e definitivo della amministrazione, in un termine perentorio (come si conosce, di giorni trenta se in G. P. A. e di giorni 60 se in Cons. di St.) decorribile dalla notifica del provvedimento medesimo. Ne viene quindi che, dovendosi impugnare il silenzio amministrativo, non si avrebbe più un caso ordinario di procedura, ma un caso anomalo, in quanto al difetto del provvedimento o atto concreto, si associerebbe del pari la mancanza della notifica e del termine per ricorrere.

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, più specialmente oggi, per ragione di *esclusiva competenza*, a ciò ha posto un riparo, dettando il principio che, il silenzio, di fronte a ripetute e inascoltate istanze private o legali, può costituire presunzione di atto negativo. Il non *atto* però deve farsi con-

(1) Filosofia del diritto privato — Manuale Barbera — pag. 131.

stare da formale diffida, rivolta all'Amministrazione con invito esplicito a provvedere in merito alle richieste (1). E' già qualche cosa, come si vede, ma non è tutto. Il Cons. di Stato non ha provveduto sulla quistione del termine d'impugnativa, secondo le esigenze della legge sulla G. P. A. e sul C. di St. Ed io penso che, senza l'apposizione di un termine per la risposta nell'atto formale di diffida, non possa avere inizio la decorrenza di un termine perentorio per l'impugnabilità del silenzio o atto di omissione.

Però, applicandosi per analogia, il disposto del citato art. 24 del R. D. 21 ottobre 1903 n. 431, di cui ho discorso innanzi, riesce molto agevole richiedere che, nell'atto d'invito a provvedere, venga dato all'Amministrazione lo stesso termine di quindici giorni contenuto in esso articolo. E ciò perchè non si debba costituire l'arbitrio nei termini a provvedere, nè da parte dell'Amministrazione silente, nè da parte del privato cittadino.

9. — Ci si potrebbe obiettare che il termine di impugnativa non possa ritenersi incluso nel silenzio, in mancanza dell'atto concreto e della notifica.

La disputa quì si doppia « *aut-aut* »:

O il silenzio, per presunzione *juris tantum*, deve costituire atto concreto di amministrazione, dal punto di vista formale, ed allora è impugnabile; o tale non è, ed allora non resta che aderire all'antico criterio della Suprema Corte: « *Non essere possibile, cioè, una quistione di legittimità sovra un atto o provvedimento che non esiste* » (2).

Da mia parte inclino a ritenere che il silenzio, denunciato per atto d'ufficiale giudiziario, dia via ad un provvedimento concreto sui generis. E ciò, perchè con la diffida, decorso infruttuosamente il termine di risposta, avviene una presunzione in quanto l'ulteriore inerzia o silenzio assumerebbe la forma giuridica inespressa, ma pratica dell'atto di rifiuto o atto negativo

(1) IV. Sez. C. St. 21 gennaio 1927 in causa De Leo avv. Saverio c. Ministero della Giustizia — R. D. P. 1927 — II — 122 — Conforme V. Sez. C. St. 22 luglio 1926 in causa Manicomio di Palermo c. Mirto — loc. cit. 1926 — II — 461-462 ed altre.

(2) SS. UU. 8 maggio 1927 — in causa Visconti Frasca e Ministero della Guerra Giur. It. 1927 — I — I 744 confermativa di un'altra sentenza della Corte di Appello di Roma 16 giugno 1925 — Giur. It. 1925 — I — 2 — 507.

o atto formale di rigetto. Se così è, e non può dirsi diversamente, secondo il dimostrato, il termine per la esperibilità del ricorso consequenziale al silenzio s' inizia dal giorno della scadenza dello invito a rispondere. Ed invero la legge positiva di diritto pubblico non ammette, in tema di decadenza, che possano costituirsi in un tempo due procedure diverse d' impugnativa, cioè una per gli atti concreti, scritti *solemnitatis causa*, ed una per gli atti di omissione o di tacita manifestazione di volontà. Come per il provvedimento concreto, il decorso del termine si ha nei trenta giorni, per la G. P. A., e nei sessanta, per il C. di St., anche per il provvedimento, che in via presuntiva scaturisca da tacite significazioni di volontà, questo stesso termine perentorio non deve mancare.

Pur non volendo farsi calcolo analogico sui termini a rispondere, di cui al citato art. 24 sull' istruzione primaria, ma si volesse invece concedere all' Amministrazione un termine di risposta più lungo, dalla scadenza inutile di questo termine dovrebbero decorrere i fatali per la esperibilità del ricorso giurisdizionale, dato e considerato che l'atto di diffida, come si è detto, assorbe in sè un provvedimento concreto di amministrazione che chiamasi, in linguaggio specifico, *atto negativo* (1).

AVV. PAOLO SANTACROCE.

(1) Mentre licenzio le bozze di questa nota, mi viene d'apprendere la seguente decisione inedita, n. 534, della V. Sezione del Cons. di Stato, 13 agosto 1930, in causa Di Ruberto c. Ministero Interno e C. Corleto Monforte, che trascrivo in sunto:

« La giurisprudenza, per contemperare le esigenze della pratica con la lacuna della legge, ha escogitato ed ammesso di non essere di ostacolo alla proponibilità del ricorso giurisdizionale la mancanza di un provvedimento definitivo, sempre quando il rifiuto a provvedere ed a rispondere sia fatto constare da un atto giudiziario di diffida. Però occorre che questa finzione non sfugga al rigore del termine fissato per il gravame contro i provvedimenti definitivi. Onde è a ritenersi che se il ricorrente, con un primo atto di diffida, prefigge al Ministero il termine di trenta giorni per provvedere sopra un ricorso da lui prodotto contro una decisione tutoria, che non approvava una deliberazione podestarile, è evidente che, allo spirare di questo termine, comincia a decorrere l'altro termine di sessanta giorni per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Epperò, una nuova interpellanza, con un nuovo termine per decidere, non vale a riaprire il termine già scaduto, ed il ricorso quindi, proposto al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del secondo termine d'interpellanza, non è ricevibile ».

Come rilevasi, la massima riportata ci precede col trattare, in modo

specifico, ma con qualche grave differenza, la questione del termine d'impugnativa da noi posta innanzi.

Che il decorso del termine d'impugnativa s'inizi dallo scadere del termine di diffida, è perfettamente esatto, ma non è del pari esatta, a mio avviso, l'altra affermazione cioè, che un secondo rilievo di omissione, con atto d'interpellanza o di diffida, non valga a riaprire il termine già scaduto. E' questo un criterio rigido, inaccettabile, che urta contro il principio della presunzione di rigetto.

Se, come dice il Supremo Consesso Amministrativo, il silenzio lo si assimila, con una *fictio juris* , ad un provvedimento tacito di rigetto, è naturale che la presunzione non può avere carattere assoluto, ma relativo: trattasi di una presunzione *juris tantum* e non *juris et de jure* . Donde la conseguenza logica e giuridica della possibilità di una o più diffide, a criterio dell'interessato, considerata anche la natura discrezionale della risposta amministrativa; purchè il ricorso abbia vita nel termine previsto dalla legge per l'impugnativa degli atti concreti di amministrazione.

Sull'argomento tratteremo, con più larghi concetti, in altra nota.



FRANCESCO SPIRITO

FRANCESCO SPIRITO

Una delle più luminose e più nobili figure, che, nel secondo cinquantennio del secolo scorso e nei primi anni di questo, abbiano onorato con l'altezza dello ingegno e l'integrità della vita pubblica e privata la provincia di Salerno, fu, senza alcun dubbio, Francesco Spirito, nato a S. Mango Piemonte il 1842; morto a Napoli il 10 gennaio 1914.

Volontario garibaldino, diciottenne, al 1860; promosso caporale, con decreto del Dittatore, al Volturmo; avvocato; consigliere comunale ed assessore a Napoli, sindaco Nicola Amore, nell' infausto anno del colera; deputato al Parlamento dal 1882 al 1913; consigliere provinciale a Salerno, egli portò, in tutte queste manifestazioni della sua vita di uomo politico e di professionista, un raro senso di austerità e di probità; per la qual cosa, anche coloro, che gli erano avversi per ragioni politiche, doverano piegare la fronte e l'anima ad un mal dissimulato senso di ammirazione e di rispetto per lui.

Io, che gli fui costantemente vicino, per tanti anni, insieme con altri amici, dei quali soli superstiti siamo Pasquale Gioffi, Antonio Naddeo ed io, e che ne potetti scrutare, per l'intimità dei rapporti, i più riposti sensi dell'anima; io, che sono per indole e, anche un po', per cultura, una specie di iconoclasta, uso a non inchinarmi alle fame fatte e alle riputazioni inconsistenti ed usurpate, o agli idoli messi sugli altari da un vento di opportunismo, io ricordo e posso sinceramente confessare, che, innanzi alla figura di Francesco Spirito, raro come un senso di devozione, non punto attenuato dalla bontà paterna, che egli mi addimostrava, e dalla confidente familiarità, consecutiva a tanti anni di lotta, nei quali io

ero stato all'avanguardia degli elettori e dei pubblicisti del partito.

Ascritto, fin da' giovani anni, al partito conservatore; segretario dell'Associazione Costituzionale di Napoli, di cui era presidente quella grande luce di intelletto e di italianità, che fu Ruggero Bonghi, Francesco Spirito, da vero ed autentico conservatore, serbò, fino agli ultimi anni, sempre accesa nel cuore la fiaccola del patriottismo e della più sana libertà.

E, per l'anelito costante alla libertà, che non è il diritto di calpestare i simboli della religione e della Patria, e che non è licenza o sfrenatezza di popolo, conseguente, per lo più, alla rilassatezza o inerzia de' pubblici poteri, egli, quando, nel luglio 1894, Francesco Crispi, innanzi a' moti e alle bombe degli anarchici, sentì la necessità ed il dovere di difendere il paese e lo stato dagli attentati criminosi, che spesseggiavano; egli, stato fino ad allora all'Opposizione, non dubitò un istante di presidiare col voto e colla parola, l'autorità del Governo.

E mentre tante animule, tremule e vagule si trassero indietro, egli accettò di essere il relatore di quelle famose « Leggi Eccezionali » che tanto scalpore sollevarono fra' partiti estremi, e le difese e le sostenne vigorosamente innanzi alla Camera.

Questa sua condotta, ispirata unicamente alla necessità di dare al Governo le armi per fronteggiare l'estremismo anarchico irrompente d'ogni parte, fruttò a lui la collera e l'ingiuria di Felice Cavallotti, e a noi, suoi amici e sostenitori, la nomèa di Banda Crispina, che ci incalzò per lunga pezza, e che attinse le manifestazioni più demagogiche e piazzaiole nel 1897, quando, nelle elezioni di quel Marzo, indette dall'on. di Rudinì e manipolate esclusivamente dall'on. Cavallotti, l'on. Spirito fu battuto nel collegio di Campagna, e noi fummo designati al disprezzo di tutti i demagoghi coll'epiteto di Forcaioli.

Ritornato in Parlamento, dopo breve parentesi, nel gennaio 1898, egli fu uno de' principali sostenitori del Ministero Pelloux, succeduto al di Rudinì nel giugno di quell'anno, che aveva il compito di sedare i fermenti popolari, venuti su nella Lombardia, nella Lunigiana e nelle Puglie. E quando il Ministero Pelloux, sciolta la Camera a causa dell'ostruzionismo dell'Estrema Sinistra, indisse le elezioni generali al 3 Giugno 1900, egli, stato fin allora avversario del nicoterinò Clemente Mauro, non dubitò di appoggiarne toto corde la candidatura

contro *Pon. de Marinis*, deputato uscente di estrema sinistra, il quale, nonostante gli ammonimenti, si era intruppato fra i suoi correligionari a far quell' indecente diavoleto, che aveva tramutato la Camera in una specie di suburra.

Gli spiriti superficiali, quelli che guardano nella vita solo il fenomeno contingente, lo notarono di tradimento, avendo egli, in quella lotta politica, dimenticato così i legami d'amicizia con *Pon. de Marinis* come le ragioni di lungo ed aspro dissenso con quel partito, al quale il Mauro era ascritto.

Ma i suoi accusatori non badarono che, così come la lotta era ingaggiata e dati i termini in cui era posta, la condotta dell'on. Spirito era segnata da' suoi principii di conservatore-liberale, che gli facevano un dovere categorico di metter giù ogni risentimento personale contro un candidato d'ordine, e di staccarsi da un amico, che, in quel tempo, era diventato una recluta di quel manipolo di scalmanati, che rappresentava, oltrechè uno scempio alla dignità del Parlamento, un vero ed immanente pericolo per le nostre libere istituzioni.

Da quel tempo, il livore dell' Estrema Sinistra verso di lui non ebbe nè tregua, nè misura; fino al punto che, andato in crisi il Ministero Pelloux, nello stesso mese di Giugno, e chiamato dal Re a costituire il nuovo Ministero *Pon. Saracco*, come questi manifestò il proposito, caldeggiato da molti deputati, di offrire all'on. Spirito il Sottosegretariato agli Interni, l' Estrema Sinistra insorse, minacciando di intensificare l'ostruzionismo, se *Pon. Spirito* fosse stato assunto al Governo. E *Pon. Saracco*, pro bono pacis, piegò!

Bisogna, in omaggio alla verità, ch' io dica, che l'on. Francesco Spirito, pur compiacendosi della politica, non ne ebbe nè la passione, nè, tanto meno, l'ambizione. Uomo tutto d'un pezzo, tagliato nel nudo sasso della sincerità e della dignità, a lui furono sconosciute tutte quelle manovre di corridoio, che spesso, a Montecitorio, hanno fatto la fortuna di tanti mediocri.

Basti dire che, appena scoppiata una crisi ministeriale, lasciava Roma per ridursi alle cure professionali a Napoli. Tra tanti fatti, che potrei raccontare, a conforto del mio assunto, mi piace di ricordarne uno, di cui fui testimone.

Caduto, nel 30 Gennaio 1906, il secondo Ministero Fortis, e chiamato dal Re *Pon. Sonnino* a comporre il nuovo Ministero, questi invitò, con telegramma, *Pon. Spirito* a recarsi a Roma per accettare un portafogli. Ebbene *Pon. Spirito* ri-

spose declinando l'offerta, limitandosi a raccomandare all'on. Sonnino che desse un sotto-portafogli al fratello, l'attuale Senatore Beniamino Spirito. E quando io, che ero presente alla risposta, lo rimproverai vivamente di questa sua risoluzione, e gli feci osservare che noi, suoi amici, dopo tanti anni di lotte e di attesa, avevamo pure diritto alla sua ascensione, egli mi rispose, sorridendo amabilmente, che il torto era di noi amici, che non volevamo persuaderci ch'egli non sarebbe stato mai Ministro!

E così fu.

Come avvocato, Francesco Spirito ebbe una personalità propria, differenziandosi da tutte le altre. Fornito di meraviglioso acume, egli sorprendera, alla prima lettura degli atti processuali, il punto vitale della causa. Può dirsi che sentisse, più che cercasse e trovasse; ond'è che, come accusatore privato, ne' processi indiziarii, egli era di una efficacia straordinaria. Costruiva più che discuteva; dall'analisi più minuta e più lucida, assorgeva alla sintesi più ferrea; al lume della sua critica, serrata e condotta a fil di logica, l'indizio pigliava vita e consistenza, e diventava una pietra miliare per la conquista della verità giudiziale.

Avvocato, nel più largo e nobile senso della parola; abborrente da qualsiasi retroscena curialesco; ignaro di tutte quelle scaltrizie, che sono il privilegio delle anime povere e delle menti piccole, per lui la causa era tutta e sola trattata all'udienza. Non adescamenti, non piaggerie, che la sua anima aristocratica disdegnava, verso i giudici popolari o togati: il convincimento del magistrato, l'esito della causa dovevano essere esclusivamente frutto della sua discussione.

Certo nella sua parola non era l'eloquenza fiorita di Gaetano Manfredi; non l'impeto travolgente di Nicola Amore; non la fluente e dotta classicità di Enrico Pessina: nè la impeccabile, misurata architettura di Francesco Girardi. Ma vi era vita che palpitava, luce che schiariva, fiamma che ardentava, dialettica che soggiogava; onde la sua arringa poteva paragonarsi ad un blocco granitico, cui nessun indubre scalpello riusciva a scalfire.

De' processi aveva una visione tutta particolare; spesso una circostanza, sfuggita ad altri, era colta da lui e lumeggiata in modo da risolvere un groviglio e chiarire una situazione dubbia.

Voglio, a questo proposito, raccontare un aneddoto. Di-

scuterasi alla Corte d' Assise di Napoli nel 1888 il famoso processo dei fratelli Improta, accusati di omicidio in persona de' fratelli Ascione. L'on. Spirito, insieme con Nicola Amore, di fresco in quel tempo dimessosi da Sindaco di Napoli, difendeva gli accusati. L'on. Nicola Amore, come soleva fare, interveniva saltuariamente alle udienze. Se non che il giorno, in cui doveva discutere il suo compagno di difesa, Spirito, egli venne alla Corte con insolita prestezza. A me, che glie ne domandai la ragione, egli rispose, che, quando parlava Spirito, bisognava sempre ascoltarlo; perchè dalla sua parola soleva sempre venir fuori una luce, a cui nessuno aveva pensato.

Lo studio accurato degli atti processuali, ch'egli faceva, gli dava la visione panoramica di tutta la causa, e la facoltà di rapido orientamento, in ogni non previsto incidente, che sorgesse all'udienza.

Io non so resistere alla tentazione di rendere di pubblico dominio un fatto, di cui fui testimone, e che spesso ho raccontato ad amici, in private conversazioni.

Trattavasi, innanzi al Tribunale di Napoli, la famosa causa Summonte-Vilers Kraft ecc., in dipendenza della Inchiesta Saredo al Comune. In questa causa, l'on. Spirito difendeva il Cav. Vilers, direttore della Compagnia dei Trams, imputato di corruzione di pubblico ufficiale. Un giorno il Pubblico Ministero, il marchese Lucchesi-Palli, rovistando in una delle numerose casse di documenti, mise la mano su di un libro della Società, in cui erano delle annotazioni, che apparivano compromettenti; e intorno alle quali chiese spiegazioni al Vilers. L'on. Spirito prontamente intervenne, pregando il Tribunale di rimandare alla udienza successiva le spiegazioni chieste dal P. M., dovendo il Vilers raccogliere i suoi ricordi, ciò che non poteva fare lì per lì. Ed il Tribunale dispose uniformemente alla richiesta della difesa. La sera di quel giorno, io ero con l'on. Spirito nel suo studio, quando venne il Vilers. Volevo andare via; ma l'on. Spirito mi fe' cenno di restare. Naturalmente il Vilers domandò all' avvocato quali risposte dovesse dare alle contestazioni, cui già aveva accennato il P. M.. E l'on. Spirito glielo suggerì. Se non che il Vilers, un po' tra il sorpreso e il fastidito, obiettò che quelle gli parevano compromettenti; e gli espose quelle, che avrebbe voluto dar lui. Fu allora che l'on. Spirito, con un tono solenne e grave, disse al Vilers queste testuali parole: « Cav. Vilers, le ricordo che l' avvocato della causa sono io. O lei domani rispon-

derà come io le ho suggerito, o pianto baracca e burattini, e vado via. E con lei non ho a discorrere d'altro ». Andato via, tutto mortificato, il Vilers, io osservai all'on. Spirito, che non era quello il modo di trattare un cliente così autorevole, specie in presenza d'altre persone; ma l'on. Spirito, sorridendo, mi disse: « Caro mio, devi sapere, che questo signore crede che il Padreterno venga dopo di lui, su questo mondo, e perciò era necessario che mi regolassi in tal modo ». Fatto sta che le spiegazioni suggerite dall'on. Spirito furono decisive, e il Vilers, come è noto, fu assoluto.

Fra i processi più clamorosi, cui l'on. Spirito prese parte, fu quello lunghissimo dibattutosi alla Corte d'Assise di Firenze — dall'Ottobre 1903 al Luglio 1904 — contro Raffaele Palizzolo, accusato di assassinio in persona del tenente Paternostro. Come si sa, il Palizzolo era stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Bologna; ma, poi, annullato dalla Corte Suprema il dibattimento, la causa fu rimessa alle Assise di Firenze. La quantità materiale del reato; la qualità dello imputato, deputato al Parlamento pel I. collegio di Palermo; la rimessione della causa per legittima suspicione a Corte d'Assise lontanissima dalla Sicilia; il numero straordinario di avvocati e di testimoni, richiamavano su questo dibattimento, che è rimasto, dopo quello di Cuocolo, il più lungo negli annali giudiziarii, l'attenzione non pure di tutta l'Italia, ma ancora di tutto il mondo forense. L'on. Spirito, ultimo oratore della difesa, in un'arringa memorabile, durata 4 udienze, dimostrò così lucidamente la inconsistenza dell'accusa, che il Palizzolo fu assoluto.

Al suo ritorno a Napoli, egli ebbe da quel Foro, sempre illustre, una dimostrazione di affetto e di stima, di cui non si ricorda l'eguale. Tutto il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di cui era presidente quella grande anima e quel raro intelletto di Enrico Pessina, insieme con un infinito stuolo di avvocati, procuratori, magistrati etc., trasse alla stazione a salutarlo, ed il prof. Pessina, a nome di tutta la curia, lo abbracciò e lo ringraziò per aver tenuto, alle Assise di Firenze, alti e rispettati la tradizione gloriosa ed il prestigio indiscusso del foro napoletano.

L'ultima causa, ch'egli trattò, fu, nel 30 Dicembre 1913, in difesa del mio amico e collega Nicola Bosco, imputato di diffamazione, innanzi alla 3. Sezione di questo Tribunale. Era suo contraddittore Gennaro Marciano, che sosteneva le ragioni

della parte civile. L'on. Spirito, che, in quel tempo, aveva toccato il 71. anno, discusse meravigliosamente, e con foga semplicemente giovanile, per lo spazio di 4 ore. Ritrattosi, poi, in una stanza a rassettarsi, Antonio Naddeo ed io gli tenemmo compagnia. In me, col sentimento di ammirazione per lui, che, pur vecchio, era così giovane di mente e di energia fisica, si mescolava un profondo senso di amarezza, per il torto abbominerole, che gli si era fatto, sostituendo a lui, tanto moralmente e intellettualmente alto, l'on. Giampietro nel Collegio di Montecorrino Rovella, nelle elezioni generali del 26 ottobre di quell'anno.

Credo che sul mio volto, se non nei miei occhi, dovettero apparire i segni di questo mio interno travaglio, giacchè egli mi domandò perchè mai fossi così commosso. Risposi, che sentivo dentro di me come dei pungoli di rimorso, pensando che noi, suoi amici, non avevamo, forse, fatto tutto il nostro dovere, per evitare al nostro collegio elettorale l'onta suprema di non esser più da lui rappresentati in Parlamento. Egli tacque; ma nei suoi occhi colsi un lampo di mestizia.

Fu quella l'ultima volta, che lo vidi!

Ed ora, scrivendo di lui, rievocandone la figura, ricordandone gli ammaestramenti e gli esempi, un'acerba commozione mi tiene, e mi pare che queste mie parole sieno come un tardo e povero tributo di ammirazione e di affetto, ch' io rendo alla sua dolce e venerata memoria.

Salerno, 15 marzo 1931.

AVV. MATTIA CALABRITTO

UNA CONFERENZA

dell' **avv. Guido Vestuti** sui nuovi Codici penali fascisti

Il camerata, Avv. Guido Vestuti, ha tenuto, su invito del Centro di cultura corporativa, una dotta conferenza sui nuovi codici di diritto e procedura penale. L'oratore, giovane colto e di maturo pensiero, ha saputo, in bella sintesi, esporre le ragioni etico-sociali del nuovo diritto punitivo, che trae motivo da la Rivoluzione Fascista, fonte di nuovi orientamenti degli istituti pubblici. L'avv. Vestuti ha sopra tutto saputo elevarsi in una sfera di puro diritto ne la ricerca delle cause e della specialità delle nuove norme. Nel congratularci con lui sinceramente per l'applauditissima conferenza, gli diamo senz'altro la parola, poichè il riassunto che riportiamo è, per la maggior parte, fedele riproduzione di quello che disse.

L'Avv. Guido Vestuti comincia col dire che esporre, in una conferenza, il contenuto ponderoso e profondo dei nuovi Codici penali fascisti, è opera veramente ardua; rilevare quello che è stato il pensiero politico e giuridico dell'Uomo insigne, che alla nuova legislazione penale, ha saputo dare la impronta maschia del suo intelletto vigoroso, maturato negli anni della passione che hanno tappe gloriose, è compito greve.

Il suo dire sarà semplice e senza quel colore, forse indispensabile all'oratore, anche per indurre all'applauso, ma la materia non consente la retorica e il Duce, maestro anche di oratoria, insegna a trascurare l'effetto per occuparci specialmente delle cose.

E la materia qui è immane, per cui più che fermarsi ai Singoli istituti, varrà meglio portare l'attenzione sui principi informativi della nuova legislazione.

Risponderà prima agli immancabili critici, i quali fossilizzati su di un concetto giuridico, fermato da una legge, non pensano che la Società cammina e che la legislazione di ieri non può rispondere ai bisogni e alla mentalità di oggi, specialmente quando una guerra terribile ha squassato dalle radici certi criteri fin allora creduti saldissimi ed una rivoluzione, nata nel parossismo spirituale del dopoguerra, ha dato un nuovo aspetto sociale più consono e più rispondente ai bisogni e allo spirito della nuova generazione.

Le grandi guerre producono mutamenti profondi nella vita

sociale, politica, economica dei popoli e l'Italia, Maestra del Diritto in tutte le epoche, ha sentito questo bisogno, e ha preparata la nuova legislazione, così come hanno fatto la Germania, la Russia, l'Austria, la Svizzera, la Romania, la Spagna, la Grecia, la Cecoslovacchia, la Turchia, la Polonia, la Danimarca e perfino la Cina.

Subito dopo la guerra, nel 1919, S. E. Mortara nominò una Commissione, con l'incarico di proporre le riforme necessarie al sistema della legislazione penale, la quale nel 1921 presentò un progetto preliminare di Codice penale, con una relazione di Errico Ferri.

E S. E. Rocco, appena assunto al Ministero della Giustizia, con l'ausilio di giuristi sommi, delle due Camere, dell'Università, della Magistratura, dei Consigli e Sindacati professionali, avvertì subito il bisogno di provvedere, specie dopo la rivoluzione fascista, alle necessarie riforme « per la difesa efficace e razionale della Società contro il delitto e per un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale », ed ha saputo dare all'Italia nuova una legislazione penale degna di questo popolo che lavora e cammina sempre verso una meta che da millenni Roma ha segnata.

La pericolosità e le pene.

Vittorio Scialoja, in una sua prefazione al Codice penale, dice, fra l'altro, che il Codice penale che porta il nome del Guardasigilli On. Rocco, segna una data notevole nella storia politica e sociale del nostro Paese.

Per misurare la importanza delle innovazioni che esso reca, basta confrontarlo col Codice del 1889, il quale ben poco mutava, soprattutto nella disciplina della parte generale, rispetto ai Codici preesistenti. Il Codice Zanardelli fu più un'affermazione unitaria del nuovo Stato Italiano che una profonda modificazione di principii.

Ben altra è l'importanza che assume il Codice nuovo. Esso è, bensì, il Codice della rivoluzione politica, ma significa forse, una più grande rivoluzione di principii scientifici.

L'antico sistema si scinde sostanzialmente in due leggi diverse: la legge della repressione e quella della prevenzione; l'ordinamento delle pene e quello delle misure di sicurezza.

Qui veramente è l'originalità, l'impronta, la consacrazione definitiva del nuovo documento legislativo.

Difatti, oltre alle pene che servono di repressione, si sentiva il bisogno di un ordinamento giudiziario che avesse provveduto meglio alla prevenzione, cioè alla profilassi e all'igiene sociale contro il delitto. Da diecine di anni, molti giuristi insigni sostene-

vano la necessità di un sistema atto a prevenire la criminalità e ciò anche prima che sorgesse la Scuola positiva, la quale, a proposito delle misure di sicurezza, voleva addirittura sostituirle alle pene, cosa molto discussa e inaccettabile.

Le misure di sicurezza, comprese in apposito titolo del Codice penale, sono applicabili solo alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un reato, pericolose nel senso che sia probabile che commettano altro reato. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume, come dice l'art. 133:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dall'intensità del dolo o dal grado della colpa;
- 4) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 5) dai precedenti penali e giudiziari e in genere dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 6) dalla condotta contemporanea e susseguente al reato;
- 7) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

A proposito della pericolosità, tante tendenze si sono, nei tempi andati, manifestate e in riguardo a speciali anomalie, al senso morale o sociale, a tendenza congenita o acquisita a delinquere, e nei rapporti di impulsi ambientali ecc.

Il nuovo Codice, come si è visto, ha saputo vincere tutte queste tendenze ed ha poste due condizioni: che sia commesso un reato e che si sia il soggetto rivelato socialmente pericoloso secondo le norme sopraindicate.

E' inutile rilevare che le misure di sicurezza del C. P. hanno uno spiccato carattere differenziale su quelle ordinarie di polizia, perchè quelle si applicano solo dopo che è stato commesso un reato, sempre per misura prevenzionale, queste invece sempre per prevenire qualunque fatto illecito.

Si intende che per queste indagini il compito del Giudice è immane e la sua responsabilità è grandissima.

Sia per quanto riguarda la applicazione delle misure di sicurezza, sia per quanto riguarda la proclamazione della recidiva, della delinquenza abituale, professionale, per tendenza, innovazioni queste importantissime nel nuovo Codice, il Giudice deve prefiggersi, come punto fisso alle sue indagini, il motivo a delinquere, è ciò è di una enorme difficoltà, perchè oltre alle rigide norme dettate dalla legge, su tutto spazia il suo potere discreto.

In quanto poi alla repressione dei reati, cioè *le pene*, il legislatore ha creduto di inasprirle, ma più nei massimi che nei mi-

In compenso vi sono molte circostanze attenuanti che fanno diminuire sensibilmente la pena, la quale può essere diminuita in misura non eccedente il terzo, quando ricorra una sola circostanza attenuante, e in misura non inferiore ad un quarto, quando ricorrano più circostanze.

E' stata introdotta pure la pena di morte. Su questo tema si è scritto tanto, partendosi da molteplici punti di vista contrastanti e inconciliabili. Gli avversari della pena di morte ricordano il Beccaria, che fu il sostenitore più autorevole dell'abolizione; S. E. Rocco ricorda, nella sua relazione, proprio il Beccaria, affermando che l'illustre sociologo e giurista non si sia pronunziato in modo assoluto contro la pena di morte, che anzi nel suo famoso libro « Dei delitti e delle pene » ammise la legittimità della suddetta pena, quando sia utile e necessaria al bene pubblico. S. E. Rocco conchiude, in conseguenza, che la pena di morte è legittima, quando è necessaria per la difesa della Società e dello Stato.

La pena di morte fu votata dal Parlamento nel 1926 pei delitti contro lo Stato; ora è stata inserita nel nuovo Codice, pei delitti di speciale brutalità e di ferocia.

Per le altre pene, è stata abolita la detenzione, che non aveva, in pratica, nessun carattere differenziale con la reclusione ed è stata addolcita la pena dell'ergastolo e della reclusione. E' stata abolita la terribile segregazione cellulare ed è stato ammesso il lavoro all'aperto. Ciò evidentemente per un senso di umanità e di possibilità di redenzione morale.

Come si vede, il legislatore ha voluto, da un lato stabilire delle norme adatte e precise per la prevenzione del reato, e con le pene, rese più umane e più logiche, ha voluto reprimere, affidando alla saggezza dei Giudici il compito di tenere conto del reo per l'applicazione delle sanzioni punitive.

Solo con l'esperienza, con l'applicazione della norma al caso, del Codice alla vita, solo dopo il travaglio della giurisprudenza, si potrà, come dice lo Scialoja, pervenire a quella interpretazione più larga ed umana, alla quale si riferisce lo stesso Ministro On. Rocco, osservando che il nuovo Codice, — con il criterio della individualizzazione giudiziaria e con la previsione delle circostanze generali e speciali di attenuazione e di esclusione delle pene — tende a superare ogni rigidità delle norme generali e ad assicurare la libera applicazione dei principi di equità.

Come sempre, la palestra giudiziaria sarà la grande forza equilibratrice della legge. nimi, dando così agio al Giudice di poter contemperare la pena al reato.

La personalità del reo.

Da quanto si è detto finora, a proposito del sistema delle pene, si evince il concetto preciso a cui si è informato il nuovo Codice penale, il quale vuol tener conto, oltre che del delitto come ente giuridico, della personalità del reo.

Chi non sa quanto tesoro di dottrina si sia profuso largamente da tutti i giuristi, a proposito della legge penale?

Era naturale che gli Italiani pensassero a creare un' unica legge penale e i progetti si susseguirono, ma solo Zanardelli nel 1889 riuscì a dare un progetto che poi diventò Codice, e che fu definito « uno fra i più mirabili monumenti della moderna civiltà giuridica ».

Naturalmente dopo vennero le critiche e si crearono tante scuole e da allora, più che mai, il giure penale divenne giustamente obbietto di studio appassionato e profondo.

La lotta maggiore si determinò fra le due Scuole principali: la classica che faceva capo a Carrara e poi a Pessina e la Positiva con a capo Lombroso e poi Ferri.

Il Codice Zanardelli è basato sulla scuola classica; esso tiene conto del delitto « solo come ente giuridico », guarda il fenomeno della delinquenza, solo nei rapporti del Diritto ed è repressivo.

Ad esso doveva naturalmente opporsi specialmente la Scuola positiva, che non vuole il delitto come ente giuridico, ma considera il delinquente rispetto alle condizioni sociali, di ambiente, fisiche, psichiche ecc., ragione per cui tiene sommamente alla prevenzione.

Errico Ferri nel 1921, per incarico avuto da Mortara, Ministro della Giustizia, poneva così, dopo tanta lotta, un concreto progetto di fronte al vigente Codice Zanardelli, nel quale si guarda all' uomo delinquente, alla qual cosa già d' altra parte da alcuni anni si era pure in gran parte piegata la giurisprudenza.

Di fronte al presupposto dell' uomo normale, che permetteva alla Scuola classica di non tener conto dell' esame del reo, il Lombroso oppose l' uomo delinquente per fatalità organica riconoscibile da segni esteriori. Ma il Ferri, col suo progetto, criticò le esagerazioni lombrosiane, che erano d' altra parte già condannate, e mise in prevalenza i fattori psicologici dell' autore del delitto.

Nel dissidio determinatosi tra la scuola classica e la positiva, è entrato il Codice Rocco, che pare voglia quel dissidio conciliare. Difatti il nuovo Codice Fascista è repressivo e preventivo, guarda il delitto come ente giuridico, ma considera la umanità del delinquente.

Il progetto Ferri, come afferma il De Marsico, fonda tutto il sistema della responsabilità sui due principi: ogni autore di un fatto previsto dalla legge come reato è responsabile penalmente (principio della responsabilità obbiettiva); — la sanzione punisce, più che il reato, la pericolosità dell' agente, o meglio la pericolosità del reato. Il dolo, se mai è una circostanza aggravatrice della sanzione.

« Il Codice Zanardelli partiva dalla nozione dell' uomo come di una normalità quasi costante, e stabiliva solo delle dirimenti e delle diminuenti generiche per poter dosare, nel campo penale, le possibili variazioni.

Già nel 1888 il Mancini, in un grandioso discorso alla Camera, pur essendo un classico, affermò che c' era bisogno di un Codice rivolto alla valutazione dei motivi. Era questa la base, su cui bisognava costruire la nuova legislazione, ma il positivismo non poteva compiere l' opera, perchè negava la più grande e positiva verità umana: la libertà di volere e il libero arbitrio, fermandosi a considerare solo l' uomo delinquente ».

Rocco ha fermato, come principio basilare della imputabilità, la libertà d' intendere e di volere ed ha guardato il reo nelle sue tante manifestazioni, sia addirittura classificandolo in primario, recidivo, abituale, istintivo, professionale, sia considerandolo antropologicamente; ha dettate norme repressive, come ha stabilite opportune sanzioni preventive. Ha saputo riunire insieme il meglio che vi era nei dettati delle due scuole, e sotto l' aspetto giuridico e sotto l' aspetto umano.

Elemento subbiettivo del reato.

Il Codice Rocco inoltre si informa al Codice Zanardelli per la imputabilità. Difatti all' art. 85 si dice che imputabile è colui che ha capacità di intendere e di volere.

E' inutile aggiungere che nella capacità è compresa la libertà di intendere e di volere.

Nell' art. 85, il Codice Rocco, come bene è chiarito nella relazione, e come d' altra parte si capisce, regola genericamente la capacità di volere, di discernere, di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; in altre parole, dà la nozione della personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata.

Giustamente, dice S. E. Rocco, che il reato non può concepirsi che sul fondamento della coscienza e volontarietà dell' azione od omissione umana e della conoscenza e volontarietà dell' evento

dannoso o pericoloso che ne consegue (dolo) o quanto meno della possibilità di conoscerlo o di volerlo (colpa) e che, in conseguenza, autori di reato non possono considerarsi dalla legge se non coloro che hanno la capacità d'intendere o di comprendere o di discernere e la capacità di coscientemente volere. La responsabilità penale delle azioni umane, che noi chiamiamo reati, rimane pertanto, anche nel nuovo Codice, saldamente affidata al principio della imputabilità psichica e morale dell'uomo, fondato, a sua volta sulla normale capacità e quindi sulla libertà di intendere e di volere.

A proposito della locuzione « capacità di intendere e di volere », si è da qualcuno prospettato il dubbio che si sia voluto escludere la capacità di sentire, venendo alla conclusione che le anomalie del sentimento non facciano venir meno la imputabilità, considerando di fronte alla imputabilità solo i fatti intellettivi e volitivi. Questa limitazione non può essere possibile, perchè la capacità di sentire è compresa in quella di intendere e di volere.

Se dunque l'uomo normale, capace di intendere e di volere, può diventare imputabile, così non può essere tale l'uomo incapace per malattia.

Di qui il vizio di mente, che esclude la responsabilità.

Vizio di mente.

Anche in questo il Codice Rocco ha seguito quello Zanardelli, ma la formula usata è più larga e più comprensiva.

L'attuale Codice, all'art. 46 parla solo di infermità di mente, mentre il nuovo parla all'art. 88 di infermità in genere, che metta in tale stato di mente da escludere la imputabilità. Come si vede, si considera non solamente la malattia psichica, ma qualsiasi malattia che anche momentaneamente metta in uno stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.

Una qualsiasi malattia che porti un momentaneo sconvolgimento mentale può portare alla irresponsabilità.

Il nuovo legislatore ha voluto escludere gli stati emotivi e passionali, evidentemente per l'abuso che finora di essi si è fatto, pei delitti cosiddetti di onore, ma certo, se gli stati emotivi e passionali sono manifestazioni morbose, debbono considerarsi come una qualsiasi infermità. Difatti nella relazione S. E. Rocco dice che gli stati emotivi e passionali non hanno per se soli alcun effetto sulla imputabilità, purchè, s'intende, non abbiano cagionato un'infermità mentale.

Noi non dobbiamo essere schiavi del nostro modo di inten-

dere e valutare certe azioni umane e delle consuetudini che ne sono derivate.

Se alcuno uccide l'offensore del proprio onore deve essere assoluto?

Ma la legge esiste pure per qualche cosa e la responsabilità va dosata.

Anche col Codice Zanardelli si discute la impossibilità di assolvere in base all'art. 46, che vuole la infermità di mente e gli avvocati ricorrono alla *incolpevolezza* compresa nelle questioni da sottoporre ai giurati alla Corte di Assise e in questa grande parola fanno entrare tutte le malattie e tutti gli stati d'animo.

Ciò doveva finire, perchè non è consentito ai rei burlarsi della legge, dopo averla violata.

Nelle attenuanti vi è quella dello stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto, che riguarda pure lo stato emotivo o passionale, il quale produce l'ira. Se lo stato emotivo o passionale è l'effetto di una malattia, l'autore del reato potrà essere assoluto.

Così pure, per l'ubbiachezza volontaria. Si comprende benissimo che nello stato di ebrezza si possa più facilmente delinquere, ma è poi vero che l'ubriaco sia un semi responsabile? Certo si è abusato ed è bastato molte volte qualche bicchiere di vino per far diminuire fortemente la pena.

La lotta contro l'alcoolismo e gli stupefacenti è cosa seria; questi due nemici dell'umanità sono causa di tanti delitti. Il nuovo Codice esclude dall'imputabilità gli ubbriachi per caso fortuito o forza maggiore, ma non ha perplessità quando si tratti di quelli volontari. Dopo questa disposizione repressiva, veramente severa, insieme con quelle che riguardano la prevenzione dei reati, i bevitori e gli amanti di stupefacenti saranno per lo meno più moderati e ne guadagnerà la umanità.

Colpa.

Ma se per la imputabilità il Codice Rocco si uniforma a quello Zanardelli, vi sono però se non delle differenze, per lo meno delle necessarie precisazioni, specie nei riguardi della colpa.

Per il Codice Zanardelli non vi è che il dolo o la colpa con la preterintenzionalità per il dolo. Il Codice Rocco affronta la risoluzione di un delicatissimo problema, quello che riguarda quello stato intermedio tra dolo e colpa, in cui giuristi sommi hanno confuso dolo con colpa.

È il terreno della colpa con previsione.

Alcuni giuristi, a proposito di azione compiuta malgrado la

previsione dell'evento, parlavano di dolo, « quando la previsione cede alla spinta ad agire », di colpa « quando sulla previsione prevale la speranza che l'evento non accada ». I nostri giuristi in gran parte desumevano il dolo dalla semplice previsione.

Il nuovo codice accoglie la distinzione psicologica sottile, ma profondamente umana, come dice il De Marsico, della previsione con o senza speranza che l'evento accada. La colpa con previsione, in conseguenza, non può mai tramutarsi in dolo, poichè il dolo esige non solo la previsione, ma altresì la volontà dell'evento.

In base a tutti questi principi riguardanti l'elemento subiettivo del reato, il nuovo Codice ha definito *doloso* o *secondo l'intenzione* il delitto nel quale l'evento è dall'agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione od omissione. *Colposo contro l'intenzione* quello nel quale l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.

Aggravanti e diminuenti.

Ma accanto al concetto dell'elemento subiettivo del reato, che ha voluto precisare e definire, il Codice Rocco si è voluto occupare delle modalità dell'azione criminosa e ciò allo scopo di poter dosare la pena alla stregua del fatto. Ragione per cui ha stabilito un elenco di circostanze aggravanti e diminuenti che serve ad inquadrare ogni elemento di fatto nella circostanza da applicare (Art. 61-62).

Lo inquadramento di queste circostanze richiama alla analisi del Giudice tutta la umanità del delitto, in modo che il Giudice stesso possa, tenendo conto di tutti i dettagli del fatto, dei momenti e della psicologia del delinquente, applicare le dovute circostanze e dare la pena adeguata.

Difatti per le circostanze aggravanti si è aggiunta quella che riguarda i motivi determinanti: aver agito per motivi abietti o futili; quella della previsione nei reati colposi; quella di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo, e di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; quella di aver commesso un delitto durante la latitanza; quella di aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso e quella di aver commesso il tutto, abusando dei poteri o violando doveri inerenti ad una pubblica carica.

Per le attenuanti vi è di nuovo quella di aver agito per motivo di particolare valore morale e sociale, che è in contrapposizione dell'aggravante dei motivi abietti o futili; quella di aver agito, non essendo delinquente, per suggestione di una folla in

tumulto, e infine il concorso doloso dell'offeso nell'azione del colpevole.

Come si vede, queste circostanze aggravanti ed attenuanti riguardano l'intenzione nei singoli reati e la pericolosità del delinquente, e dovevano perciò essere aggiunte, quando il caposaldo del nuovo Codice è la personalità del reo di fronte al delitto e alla società.

Tutte queste circostanze non avevano nel vecchio Codice una particolare considerazione, ma potevano eventualmente essere valutate o come elementi costitutivi del dolo, o genericamente nell'applicazione della pena o conglobate, per quanto concerne le attenuanti, nelle così dette attenuanti generiche.

Certo, la responsabilità del Giudice diventa veramente grande ed assai arduo il suo compito, ma la Magistratura italiana è degna della sua missione e il canone precipuo del Fascismo è quello di elevare tutti i poteri nell'elevamento delle relative responsabilità.

*
* *

Così ho accennato per sommi capi a quelli che sono stati i principii informativi della nuova legislazione penale, che è opera veramente grandiosa e rappresenta un punto fermo dopo tanto dibattito scientifico durato un cinquantennio.

L'On. Rocco ha voluto tenere come punto di partenza il codice Zanardelli, che ha meriti di valore inestimabile, ma ha voluto tener conto di tutti gli studi che in questa materia ha impegnato menti elette ed ha inquadrati questi principii in un lavoro che è degno della tradizione romana.

La visione d'insieme è grandiosa e nessun punto è lasciato nell'ombra.

La questione della personalità del reo e del suo riflesso sulla società è quella che domina tutto il libro. E doveva essere così, perchè i nuovi Codici sono opera di un uomo come Alfredo Rocco che è stato uno dei coadiutori più forti e più geniali del Duce, e dovevano essere la espressione più genuina del Fascismo e costituire la regola per la vita della nuova e superba Italia Fascista.

Il Fascismo vuole, sotto le grandi ali dello Stato sovrano, che il popolo lavori, lasciando dietro le spalle tutti i fattori che lo portavano alla degenerazione e alla fiacchezza. La storia è maestra della vita.

Per raggiungere questo scopo bisogna guardare all'elemento antisociale. Come si sente la necessità di allontanare il frutto guasto dal sano, così bisogna provvedere, con pronta energia, ad allontanare l'uomo antisociale per evitare il male a se stesso e alla Società.

Col sistema delle pene aggravate si dà l'esempio agli altri che non saranno indotti a delinquere dalla speranza di una consuetudinaria mitezza. Con le misure di sicurezza si evita che i disposti alla delinquenza, continuino sul cammino del male, e si cerca di rieducarli per poi ricondurli nella Società preparati al lavoro e al bene.

Con le disposizioni riguardanti i delitti contro la moralità, il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e la famiglia, il legislatore fascista ha voluto dare una prova tangibile di quello che è il criterio informatore del nuovo Regime italiano.

Perchè un popolo sia forte e degno della sua storia e preparato al suo avvenire, deve guardare prima di tutto alla saldezza della famiglia, e l'aumento delle pene nel nuovo Codice per i delitti familiari contribuirà molto a questa saldezza.

Per gli altri popoli che si credono progrediti, la famiglia rappresenta il solo mezzo per dare un nome ai figli che nascono nella casa, quando le nascite non sono ostacolate e soppresse da tutti i mezzi moderni. Sotto questo profilo, noi preferiamo restare con la poesia che la nostra tradizione secolare ci ha trasmessa, ligi ai principi della religione che ci guida, non solo perchè ci piace di non perdere la sentimentalità del nostro spirito, ma anche perchè pensiamo che la nostra poesia si tramuta in magnifica e salda concretezza di vita, nella superba manifestazione di un popolo che si avvia ai cinquanta milioni di anime, di fronte a popoli che intristiscono miseramente nella squallida decadenza malthusiana.

E alla saldezza della famiglia contribuisce sotto un certo aspetto la severità pei delitti contro il buon costume.

Non è il caso qui di parlare dettagliatamente di questi delitti.

Dirà solamente che il legislatore fascista ha detto il basta per certe ignobili speculazioni di genitori indegni di questo nome. Sono reati questi a querela di parte e molte volte la querela nasconde il programma di far danaro. Quando questo arriva, la querela si toglie; poco importa se la piccola violentata o sedotta percorrerà la via sdruciolevole della prostituzione.

Col nuovo Codice, la querela data non si può ritirare.

Le speculazioni finiscono o possono i tentativi essere pericolosi.

Come in certo modo dovrebbero finire certe truffe alla innocenza delle fanciulle.

Si parlava prima di punire la *seduzione* in genere, ma era una cosa che presentava difficoltà e pericoli, e poteva diventare oggetto di speculazioni. Il nuovo legislatore ha voluto punire la seduzione di una minorenni da parte dell'uomo coniugato con promessa di matrimonio. Bisogna convenire che questa specie di se-

duzione è più concreta, e punendola, si tutela più efficacemente la donna di quello che non possano fare solo le norme riguardanti la corruzione di minorenne.

In quanto alla *prostituzione*, il nuovo Codice contiene norme di cui si notava la mancanza nel Codice Zanardelli. La cosiddetta tratta delle bianche è una manifestazione di inciviltà e inumanità, che andava punita.

Come non poteva restare al di fuori del Codice il triste fenomeno del mantenutismo. I *souteneurs* sono esseri immondi e pericolosi alla Società. Farsi mantenere da una donna col ricavato che questa trae dalla prostituzione non doveva essere più tollerato da un popolo civile. Tutti debbono lavorare per vivere e sfruttando la vergogna altrui si deve meritare quella pena grave che il nuovo Codice commina.

Degni poi della più grande considerazione sono i delitti che intaccano la *integrità e la sanità della stirpe* e il nuovo Codice ha un titolo apposito che tratta di questa specie di delinquenza.

Il Fascismo tiene alla forza del popolo italiano e alla larga prolificità. Un popolo è forte quando è sano; è prolifico quando lavora e non si abbandona alla degenerazione.

Le nuove norme riguardanti i *procurati aborti* sono severe, ma due disposizioni meritano l'attenzione degli studiosi: la procreata impotenza alla procreazione e il contagio di sifilide e altre malattie celtiche.

E' ovvio far notare quanto serva la prima per evitare il neo-Malthusianismo, che tanto male ha prodotto a qualche popolo nostro vicino; quanto giovi la seconda per evitare che certe malattie, che oggi tanto facilmente si trasmettono, producano tante tristi conseguenze sulla razza.

Molte altre disposizioni vi sono che vanno guardate con compiacimento da tutti gli uomini onesti, ma in una conferenza sarebbe troppo lungo anche il solo elencarle.

Dirà solamente che nei delitti patrimoniali si sono introdotti due nuove forme di delinquenza: la insolvenza fraudolenta e l'usura.

La prima è una forma di truffa, perchè si commette contraendo un'obbligazione col proposito di non adempirla, dissimulando il proprio stato di insolvenza.

Non si punisce chi non paga, perchè non può pagare, ma chi sa di non poter pagare, quando contrae la obbligazione e dissimula questa sua condizione.

Questa disposizione è una giusta tutela della proprietà contro forme di attentati per colpire la buona fede altrui e sfruttarla.

Lo " *Scrocco* ", il fatto di chi va in una trattoria, consuma i

pasti e non paga; alloggia in un albergo e non salda il conto, entra in questa disposizione, perché il trattoriere e l'albergatore sono sorpresi nella loro buona fede, quando l'individuo si presenta nei loro locali.

Il delitto di *usura* doveva avere una sanzione punitiva.

Molti progetti si sono redatti in Italia per codificare le disposizioni atte a combatterlo, ma finora i lividi usurai hanno continuato a succhiare il sangue della povera gente, o meglio fino all'avvento del Fascismo, il quale, non trovando nella legislazione vigente le norme per punirlo, adoperò mezzi di sicurezza che non sono stati inutili.

Dunque se tutti hanno, in ogni epoca, avvertita la necessità di difesa contro questa viscida forma di delinquenza, bene ha fatto il legislatore a punire colui che, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere interessi usurari.

Come si vede, per tutto quello che si è detto circa i principi informativi del nuovo Codice penale, e per gli accenni fugaci a quelle che sono le innovazioni più importanti nel campo dei reati, il legislatore fascista ha fatta un'opera completa e dotta, degna di questa nostra generazione che — a traverso la più grande guerra che abbia mai afflitta la umanità, il grave dopoguerra che dimostrò il disorientamento nel quale eravamo caduti, ed una rivoluzione che da questo caos politico seppe riportarla all'assestamento sociale e l'avvia verso l'avvenire dei forti — sentiva il bisogno di un testo che avesse codificate tutte quelle che erano già norme di vita, imposte dall'alta saggezza di un Duce, che gli Italiani amano come l'Uomo di eccezione, di cui l'Italia aveva bisogno per attingere le supreme vette a cui Dio e Roma l'hanno destinata.

Codice di procedura.

Per queste disposizioni di legge c'era bisogno di un *Codice di procedura*, di uno strumento cioè per l'attuazione dei comandi del Codice penale.

Non è possibile, in una celere esposizione, parlare particolarmente delle singole disposizioni.

Basta tenere presenti le dichiarazioni premesse alla relazione di S. E. Rocco per conoscere i fini e le mete della nuova legge processuale.

“ Ottenere la massima speditezza nei procedimenti compatibilmente con le esigenze della giustizia; eliminare tutte le superfluità; combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità; opporsi alla degenerazione accademica o teatrale delle discussioni; accrescere il

prestigio e la serietà della difesa; punire le frodi e le temerarietà processuali; impedire le impugnazioni infondate; elevare l'autorità del Giudice; restituire al P. M. le funzioni che gli sono proprie; far sì che la giustizia sostanziale abbia il sopravvento sulla giustizia meramente formale „.

Si sono raggiunti questi scopi con le norme dettate? Il progetto fu inviato alle Università, ai Consigli professionali, ai Sindacati, sottoposto alle Commissioni, e molti rilievi furono fatti. Nel testo definitivo molte cose sono state cambiate, in omaggio appunto a questi rilievi. Certo la pratica servirà a familiarizzarci col nuovo Codice di rito e i Giudici sapranno applicarlo con ogni senso di equità.

Qual'è la linea seguita nel Codice di Procedura? Naturalmente quella stessa seguita nel Codice. Uniformarsi ai principi dettati dal Fascismo.

Lo stesso On. Rocco nella relazione dice che nel progetto tutti gli istituti processuali sono pienamente informati ai principi fondamentali fissati dalla Rivoluzione spirituale che creò il presente Regime Politico.

E difatti questa sistemazione processuale è informata ai principi basilari dell'attuale Regime e le innovazioni nascono e si riportano ai principi. E non poteva essere altrimenti, data la realtà e la figura del nuovo Stato.

Stato fascista, che significa Stato forte, Stato totalitario.

Per Stato totalitario non si deve intendere quello che gli avversari del Fascismo dicono.

Stato totalitario significa che la forza politica, quella che costituisce la base del potere dello Stato, non è più spezzettata in elementi irresponsabili, al di fuori dell'organizzazione statale, e tanto meno è affidata al sistema elettorale, ma è tutta nello Stato, il quale dirige e controlla effettivamente ogni manifestazione sociale.

L'individuo, in conseguenza, deve muoversi nell'ambito dello Stato e considerare tutti i suoi interessi particolari di accordo con gli interessi generali.

Dato questo concetto, lo Stato deve essere forte e il principio di autorità deve essere assolutamente messo in valore.

Le norme contenute nei nuovi Codici si uniformano a questo principio che non vuole debolezze nè deviazioni.

Gli eroi del nostro Risorgimento che vollero l'Unità italiana, crearono uno Stato, che apparve completo. Sotto l'aspetto burocratico ed amministrativo forse sì, ma l'anima, la passione, quella che doveva costituire la forza di coesione fra lo Stato e i cittadini, non c'era e nacque la lotta dovuta ai diversi partiti, che portò alle con-

dizioni di disagio e di indisciplina, che nessuno può disconoscere.

Mancava lo Stato, fulcro di ogni espressione politica, lo Stato autonomo, sovrano, che affonda i suoi poderosi tentacoli nel popolo, quello Stato forte che il Fascismo ha creato, con una volontà precisa ed una passione che rappresenta il fermento di ogni opera buona. E' logico che tutte le manifestazioni di vita — la legge prima di tutto — scendano da questo principio fondamentale, che è la forza dello Stato.

E per creare ciò, come giustamente diceva un grande scrittore, due sono stati i protagonisti: Mussolini e l'Italia.

Dopo tanti anni di incertezze, dopo la guerra mondiale, a traverso la rivoluzione fascista, l'Italia ha trovato il Regime che le farà raggiungere le mete che la tradizione di gloria le ha segnate.

Come a tanti fattori indispensabili di vita, bisognava pensare alle leggi, alle regole di vita e con quelle penali quest'opera grandiosa si è iniziata.

Per applicarle ci sarà la Magistratura, magnifico strumento di intelligenza, di forza, di saggezza, di rettitudine: gloria italiana. Essa ha vista la nuova luce, ha inteso il nuovo verbo; saprà essere all'altezza del superbo compito; e gli italiani ne saranno degni.

AMENITÀ GIUDIZIARIE

Un viaggio con nove soldi.

Parola d' onore, se non fosse capitato proprio a me, non vi avrei creduto, perchè la serie delle sciagure, che si susseguirono nel breve tempo di quarantotto ore, se non è inconcepibile non è facile ad accadere.

I lettori che mi conoscono e sanno come io abbia un temperamento tutt'altro che burlone, pur se talvolta mi compiaccia di mettere una degna cornice ad un bel quadro, possono senza esitazione credere a le disavventure che mi capitarono, perchè esse sono autentiche, più di un atto, al quale, con la solennità di due testimoni, un notaio abbia impresso il suggello del suo tabellionato.

Dovevo, in difesa del Sindacato degl' ingegneri di Salerno, discutere in Cassazione un ricorso per abuso di titolo contro un tale, che si fregiava del titolo accademico conferitogli da varie università americane, tra cui la Carnegie di California.

La causa era fissata per il venerdì successivo. Pensai di partire la mattina da Salerno a le quattro e cinquanta: sarei giunto a Roma a le dieci e trenta, avrei discusso il ricorso e me ne sarei ritornato a casa mia la sera stessa: questo programma avevo più volte attuato con magnifico risultato, considerato che la rapidità attuale dei treni e la puntualità degli arrivi e le partenze consentono oggi il miracolo della ubiquità, sol che si abbia voglia di lavorare.

La sera precedente a la partenza, pensai di uscire per rintracciare un amico, al quale commettere il patrocinio, in mia assenza, di una causa indilazionabile in Salerno.

Io, che non esco di sera, come non esco di giorno, se non per necessità professionali, mi recai al caffè Vittoria, dove non ero solito andare, per una specie di fobia a la vita inerte e vagabonda dei caffè e dei circoli. Immaginarsi le meraviglie di quelli che mi vedevano a quell' ora in un caffè affollato, con l'occhio sempre mobile, come in cerca di qualche cosa. Ma l'amico ch' io cercavo non c'era; e mentre mi accingeva ad uscire, mi sento chiamare da Feliciano Gobetti. Finsi di non sentirlo e proseguivo la mia via, imperterrito e disinvolto, dimenando la

mano sinistra agli scongiuri. Mi sento afferrare per un braccio: è Gobetti. Per chi non lo conosce posso raffigurarlo al vivo con brevi cenni: un ometto bassino, che porta sempre la testa china col mento sul petto; il mento, sul quale è una grigia barbetta a punta, ha una tendenza a congiungersi col naso aquilino volto marcatamente a l'ingiù; uno strano sorriso, che è più un ghigno, è quasi permanente su le labbra, alquanto tumide e rosse; l'occhio è sempre mobile, e, data la posizione del capo, la pupilla ora è in alto, ora alle estremità ciliari, sì da far risaltare con strani bagliori esageratamente il bianco, venato di sangue, de la congiuntiva. Il pollice e l'indice della mano sinistra tormentano quasi sempre le labbra e le chiostre dei denti; la mano destra regge, per abituale gesto, un ricurvo bastone di finta malacca. A l'aspetto, vi dà l'idea di un anormale: io lo paragono, anzi, al satiro come viene raffigurato ne le illustrazioni delle mitologie.

—Buona sera — mi affretto a dirgli con inchini e complimenti — cavaliere; perdonate, non vi avevo inteso.

Io, per propiziarmelo, gli uso tutti i riguardi, non lo contraddico mai, lo assecondo quasi sempre, ed anche quando debbo per necessità essergli contrario, adopero sempre una forma che non me lo renda menomamente ostile. Comincia la discussione solita, ma io, prudentemente non rimuovo la mano dal sito degli scongiuri, perchè penso che basti una semplice interruzione perchè mi accada sventura.

— Dunque, hai vinto quella causa! Ma il Tribunale o non ha letto, o non ha capito — egli dice con una lieve amarezza, che mi perturba.

— Può darsi, può darsi, cavaliere. Si dice: humanum est errare.

— Humanum est, humanum, bestiale! — aggiunge accigliato e con i lineamenti sconvolti.

— Potrete vincere in appello — io arrischio.

— Ed ove occorra, in Cassazione, ed anche a la Corte di Cristo.

— A la Corte di Cristo ci si potrà arrivare più facilmente — io soggiungo — fregando più fortemente la mano al solito sito — Ma via, cambiamo discorso.

— Cambiamo discorso, sì; tanto più che il relatore ha una febbre da cavallo. Già quando io glie n'ho parlato di questa causa aveva un pallore in volto...

— Dio mio — penso tra me —; egli lo ammazza.

Il Cavalier Gobbetti, guardandomi in volto, dà in una risata convulsa: — Ah, ah, ah, ah.

→ Che succede?

— Vedi, il collega Socrani, ieri sera, al Casino Sociale, teneva circolo. Sorbiva una tazza di caffè con una indicibile voluttà, mentre cianciava su le solite sue opinioni politiche. Nessuno sapeva trovare argomenti per metterlo in imbarazzo. Bastò una mia parola. Ah, ah, ah, ah. Si perde, si confonde, gli cade la tazza col caffè; si scotta il petto, s'insudicia la camicia e i pantaloni grigi, che metteva per la prima volta. Ah, ah, ah, vedi che stasera ha cambiato abito.

In quel momento, scommetto che avevo anch'io qualche decimo di febbre. Ma mi premeva lasciarlo. Non si sa mai. Ma come fare?

— Sono dolente di doverti lasciare, cavaliere, perchè ho sonno e domattina per tempo debbo partire per Roma.

— Come! Di questi tempi, partire così presto? Ma il meno che ti può capitare è una pulmonite, come a quel povero diavolo del collega Brunetti, che si ostinò a partire, mentr'io gli dicevo: ma bada a quel che fai; di questi tempi, viaggiare d'una notte è sommamente pericoloso. Egli non mi volle ascoltare e ci rimise la pelle.

Al racconto, breve ma efficace, io ricordai la sciagura del povero Brunetti. Sudavo freddo.

→ Bisogna andare cauti; — soggiunse il cavalier Gobbetti — oggi si muore per un nonnulla. A proposito, stamattina, quel pover'uomo del salumiere a l'angolo di via Botteghele, ne l'atto di salutarmi, scivola e si frantuma un piede.

Quando si dice la combinazione!

Non sapevo come liberarmi di quell'importuno, malgrado gli avessi offerto una bibita e avessi mostrato di non fare eccessiva attenzione ai suoi racconti. Non vedevo la via di uscita: un malessere già si era impossessato di me; la fantasia lavorava, a presumere quello che mi potesse succedere. Ma, come Dio volle, sempre con il massimo riguardo, riuscii a liberarmi del cav. Gobbetti, che frattanto intavolava discussione con altri conoscenti lì per lì intervenuti.

Fui in quattro salti a casa; cercai di distrarmi e dimenticare l'episodio sgradevole del caffè.

→ In fine dei conti, — dicevo tra me stesso — la suggestion è la nostra peggiore nemica. Basta non prendere sul serio certi pregiudizii e certe ubbie e tutto torna a lo stato normale.

* * *

Passai una notte infame. L'insonnia aveva esaltato la mia fantasia, e quando, stanco da la lunga veglia, si appesantivano al sonno le palpebre, il suono della sveglia mi ricordava la partenza. Provatevi ad alzarvi in quelle condizioni e dite se non è penoso il sacrificio di lasciare le morbide piume per un faticoso viaggio. Mezzo assonnato, mi levai e in due minuti feci l'abituale toilette. Ma, dato uno sguardo a l'orologio, constatavo che la sveglia aveva suonato con ritardo. Poco male, niente caffè. Scendo su la via, in attesa di una vettura. Manco a farlo apposta, la via di casa mia, che in tutte le ore è battuta da tutte le specie di veicoli, quella mattina era popolata di soli carretti e risonava di schiocchi di frusta e bestemmie di carrettieri. — Cinque minuti soli! Faremo una marcia forzata. — Il tempo era brumoso, sì, ma non tale da annunciare imminente la pioggia. Durante la traversata dei settecento metri, che intercedono tra la mia casa e la stazione ferroviaria, un acquazzone mai visto, una tempesta rabbiosa. La gragnuola sul selciato risonava cupamente. Ed io non avevo modo come ripararmi. Come a Dio piacque, giunsi a la stazione perfettamente bagnato.

— Il treno parte — grida una voce sonora, mentre il fischio della vaporiera annunciava che il treno era per mettersi in moto. — Per il biglietto penseremo in treno — dicevo tra me stesso, non ricordando che già avevo provveduto in precedenza, profittando della riduzione concessa per la mostra biennale. In quattro salti salgo la scala; evito, per puro miracolo, che mi cada su la testa un cesto che porta sul capo una contadina, che scendendo da la scala, scivola e cade; raggiungo il cancello; il guardasala, chiedendomi il biglietto, m' insegue; io apro violentemente la porta a vetri, che da l'urto viene sbattuta, frantumando qualche vetro, che mi costò, poi, cento lire; raggiungo il treno, salgo sul predellino, ma la maniglia dello sportello non gira. Il treno è in moto e man mano accelera la velocità; mi vedo quasi perduto; scendo dal predellino e corro a la vettura successiva. La maniglia, dopo una violenta scossa disperata, si gira; riesco a salire in vettura, gremita di passeggeri addormentati, che con le gambe incrociate impedivano quasi il passaggio. Passo a la vettura ne la quale non mi era riuscito di salire. Sentivo che i passeggeri riderano beffeggiando. Io compresi che l'averano con me. Me ne volli assicurare. Entrai per constatare la chiusura dello sportello. La

maniglia funzionava benissimo. I passeggeri mostravano di dormire. Io compresi: erano stati essi a tenerla ferma per evitare la molestia di un nuovo ospite importuno. Oh, l'egoismo di chi ciaggia in treno! In quella vettura vi era qualche posto, ma un tanfo nauseante e il russare straordinariamente uniforme, ne le alterne modulazioni, di un maresciallo e di un grosso e paffuto negoziante di vini, mi avrebbero reso intollerabile il viaggio. La seconda classe oramai è a la portata di tutti e un galantuomo non sempre può confondersi con certi figuri. Preferii andar via. Ma tutte le vetture erano oscure; tutti, adagiati ne le forme più strane, e spesso ridicole, dormivano alla grossa. Il treno era convertito in un dormitorio, o in un funebre corteo: unico indizio di vita, il metallico fruscio delle ruote, il palpito ansimante della vaporiera, il passo cadenzato e la voce energica del vigile controllore. Si ode sbattere di quando in quando la porta delle vetture, che s'illuminano per brevi istanti, per ricadere nel buio della notte profonda.

→ Signori, biglietti — grida il controllore, e poi reiterati, metallici suoni della tenaglia per il visto dei biglietti; una porta che violentemente si chiude.

Io passo le prime ore in piedi, nel corridoio, fumando rabbiosamente molte sigarette l'una dopo l'altra. Sul far del giorno si giunge a Napoli. Il tempo piovoso e la nebbia ritardano la luce del giorno. Scendono alcuni passeggeri ed io mi affretto a prender posto in vettura. La stanchezza mi vince e le palpebre si appesantiscono al sonno ristoratore. Ma il treno rimane deserto, l'illuminazione interna si spegne, la folla dei viaggiatori si accalca al terzo binario, mentre fischia la vaporiera di un treno in partenza. Mi assale qualche dubbio.

— Scusi, questa vettura prosegue per Roma? — domando ad un frenatore che passa veloce.

— Per Roma terzo binario — risponde secco quel funzionario, senza neppure voltarsi. Io mi precipito a la volta del binario indicato, e quivi giunto, tutto trafelato, ne l'atto che il treno si metterebbe in moto, apprendo, che, per recenti disposizioni, a Napoli si cambia treno per Roma. Per puro miracolo, così, non rimango a la stazione di Napoli con un palmo di naso; però resto lo stesso in piedi nel corridoio, perchè le vetture scuo gremite. Mi addormento in piedi come un cavallo, meglio, come un asino, dopo le molte riflessioni su la stranezza dei vari episodii che mi capitavano. Non dirò le altre peripezie del viaggio. Accenno solo che si verificò a Formia un guasto a la macchina dovuta cambiarsi; che il treno giunse a Roma con

il ritardo di un'ora; che avevo dimenticato la busta con il processo ne la retina del treno in partenza; che a l'arrivo a Roma, noleggiato un taxi, questo, prima in Via Nazionale, si fermò per il cambio di una ruota a causa dello scoppio di una gomma, e poi, in prossimità del ponte Carour, poco mancò che non inrestisse una bambinaia, che si traeva dietro dei ragazzetti.

Come a Dio piacque, giunsi al Palazzo di Giustizia, e, perchè assonnato e distratto, mi dispersi tra scale e corridoi, raggiungendo solo a fatica l'aula della prima sezione penale della Corte di Cassazione.

Ma le mie sciagure non erano finite. Mentre giungevo, si aprivano i battenti della sala di udienza. Corsi a indossare una toga, tutto preoccupato, perchè dinanzi a quel Supremo Con-sesso si fa a la svelta e non vi sono riguardi per nessuno. Entro ne la sala di udienza proprio ne l'istante che veniva chiamata la causa che mi riguardava. Ma le sventure non accennano a finire. Vedo che si avvanza al tavolo dei difensori don Gennaro Marciano con gli occhiali sul naso e questo puntato contro il processo aperto. Comprendo che il mio avversario è il Colosso; anche questa è una sciagura. Avere di fronte un avversario così temibile sarà un grande orgoglio, ma è pure un grande sconforto, poichè non è facile tenergli dietro, e, in quell'occasione, non era facile precederlo. Ascolto la relazione, che mi pare poco edificante per le tesi che io dovevo sostenere. In quel momento, io che per la prima volta sostenevo la parte civile in Corte di Cassazione, fui assalito da dubbii infiniti. Non sapevo se occorresse pagare il rituale foglio bollato al cancelliere; se doessi parlare per primo, dopo la relazione. Quel maledetto uomo di Gobbetti mi aveva talmente roso il cervello che io mi sentivo come imbecillito. Meno male che so uscire con relativa sicurezza da certe incresciose situazioni. Mi rifeci a le norme generali e uscii d'imbarazzo. Non potrei ridire come discussi la causa, perchè io oramai ero in preda ad una tremenda suggestione, sotto il malefico influsso di quel maledetto uomo. E' certo che non ebbi titubanze, che procedetti oltre ne la discussione con molta disinvoltura, che la Corte mi ascoltò con benevolenza, pur se il grande mio avversario mostrasse di preoccuparsi solo di portare a termine la lettura del processo, sul quale sembrava che facesse convergere tutti i suoi sensi, se è vero che bocca naso ed occhi toccavano quasi i fogli squadernati dinanzi. Però, a distanza di tempo, seppi che era precalsa la tesi di cui Sua Eccel-

lenza il Presidente era stato assertore in una sua pubblicazione.

* * *

E' consuetudine dare mance abbondanti agli uscieri dopo la discussione in Corte di Cassazione. Figurarsi! Si presenta dinanzi un uomo che di solito ha proporzioni gigantesche, con un mantello a ferraiolo di un bel color rosso vivo di fuoco, tale che di lontano egli sembra un cardinale. Quel personaggio ai profani ed ai clienti appare addirittura come la persona più importante della Cassazione. Io ruotai le tasche degli spiccioli, ricevendo, in cambio un bel: « Grazie, professore ». Già, in Corte di Cassazione, per chi non lo sappia, noi avvocati siamo chiamati tutti professori, forse perchè la maggior parte sono professori e gli uscieri credono prudente di mettersi al sicuro con tale qualifica, nel dubbio se si trovino di fronte a un professore autentico.

Guardai l'orologio e vidi che avevo circa tre ore a mia disposizione per prendere il rapido delle quindici e quarantacinque. Bene, ho tutto il tempo di andare a salutare i miei parenti. Benedetta gente, si è andata a situare a Monterverde. Ma l'indirizzo? Ah, ecco, lo tengo segnato nel portafoglio. La mano corre subito a la tasca interna della giacca. Il portafoglio non vi è. Ricordo di averlo messo nel taschino posteriore dei calzoni. Nulla! Mi è stato rubato? Non ho subito mai furto di sorta. Ah, ecco, ricordo bene: mi è dovuto cadere. Ricostruì l'episodio, cui attribuiro la perdita del portafoglio. Non vi era dubbio. Meno male! Vi erano poche centinaia di lire, dei biglietti da visita e qualche cambiale di difficile incasso. Ma come fare? Rovisto tra le tasche e trovo solo 45 centesimi, cioè nove soldi. Quarantacinque centesimi! Con questo capitale solo e digiuno; è una cosa tremenda. Se lo avessi saputo prima, avrei fatto credito con l'usciera cardinale. Partito migliore è quello di raggiungere la stazione e pensare al ritorno. Con quarantacinque centesimi non si riesce a pagare il biglietto del tram. Andrò a piedi. Mi sentivo tremare le gambe per la debolezza. Andare da un amico a raccontare l'incidente e chiedergli un prestito? Ma la nota degl'indirizzi è perduta; non ne ricordo alcuno. Uscii dal Palazzo di Giustizia e m'incamminai distrattamente lungo il ponte di fronte. Camminavo come un individuo che abbia i reumi ed abbia digiunato da parecchi giorni. Cammino, cammino, capito in una spaziosa piazza, mai vista, mentre ritenevo di giungere a piazza Venezia. Io che non ero troppo familiare con

la città di Roma, che avevo avuto sempre il torto di girarla da gran signore, in automobile privato o in taxi, mi trovai molto a disagio. Per pudore non osavo di domandare dove mi trovassi, confidando ne la conoscenza sommaria della topografia della Città Eterna per orientarmi.

Dopo due ore di cammino, giunsi finalmente a Piazza Venezia. I taxi e le carrozze che mi erano passati dinanzi, mi erano apparsi, in quella circostanza, come mezzi di locomozione riservati ai grandi signori, perchè con quarantacinque centesimi non si poteva osare di noleggiarli. Non ne potevo più, per la stanchezza e per l'appetito. In altre occasioni avevo digiunato per giornate intere. Ma allora lo stomaco reclamava i suoi diritti in una forma così violenta, che mi faceva pensare a lo stato d'animo di chi ruba un pezzo di pane. Passai dinanzi ad una biscotteria e mi colpì l'olfatto il profumo carezzevole e aromatico; ma con quarantacinque centesimi io non avrei osato di entrare ne lo spaccio. Passai dinanzi ad una panetteria: l'odore del pane fresco, che invece è pane caldo, aveva per me le più deliziose suggestioni, al punto da fermarmi indeciso, se entrare ad acquistare un pezzo di pane, dopo aver fatto un calcolo approssimativo che i quarantacinque centesimi potevano bastare. Ma no, il sentimento della dignità prevalse sugli stimoli della carne. Sarebbe stato per me indecoroso presentarmi ad acquistare nove soldi di pane, meno e non più, con il pericolo che tale somma non bastasse neppure. Con una pelliccia costosa addosso, avrei certamente destato i commenti e le diffidenze del panettiere. E dire che i Romani, burloni per natura, sono ferocemente salaci e certamente non mi avrebbero risparmiato qualche arguta frase. Neppure una sigaretta mi era rimasta. Capita ai fumatori impenitenti, che vogliono smettere il vizio del fumo — a proposito, non mi sono mai saputo spiegare perchè il fumare sia un vizio e non una virtù, se una sigaretta è la più gradita compagnia ne le ore di lavoro — che esauriscono tutte le provviste, fumando il doppio e il triplo per troncare repentinamente l'abitudine di fumare; subito dopo, quando il desiderio comincia a farsi strada nel nostro spirito, ci abbandoniamo a considerazioni giustificatrici della innocuità del fumo, sì che si ricade immediatamente ne l'abitudine. Al tirare delle somme, ci arrediamo che la semplice determinazione a smettere il vizio ci ha fatto fumare di più. Io avevo una voglia matta di fumare, ma, tentato financo a chiedere una sigaretta a qualche passante, me ne astenni per forza di volontà, dandomi del debole e dell'imbecille.

Dunque, a piazza Venezia, due erano le determinazioni: proseguire per la stazione centrale o cercare di qualche amico. Pensai che al caffè Aragno, abituale convegno di provinciali, potessi trovare qualcheduno. Ma non vi era anima viva da me conosciuta. Rimasi impalato, senza osare di sedermi dinanzi al caffè, in attesa che qualche anima buona del purgatorio terreno venisse in mio aiuto. Mi mantenevo in piedi per forza di nervi e di volontà. Mentre ero in preda a tristi pensieri e invano tentavo una via di risorsa, mi avvicina un conoscente di Salerno, il quale fa l'impiegato a Roma. Dopo i convenevoli d'uso, egli comincia a parlarmi di politica, a chiedermi notizie di Salerno e tante altre cose che immensamente mi seccavano. Io rispondevo a monosillabi, agitato dal dubbio se raccontargli gl'incidenti capitatimi. Tanto, egli, ricordando bene, era mio debitore, poichè a Salerno una volta gli avevo prestato cento lire, che non ho mai avuto restituite. Ma no, in tempi di difficoltà economiche, pur se ben conosciuto, potevo passare per uno dei soliti scrocconi, che immaginano una fandonia qualsiasi per dare una stoccata. Timoroso che si potesse interpretare la cosa tutt'altro che benevolmente, mi astenni dal chiedergli un prestito qualsiasi; tanto più che avevo ragioni per ritenere possibile un rifiuto da uno spiantato che mi aveva pieno la testa di tante parole e vane ciance, senza neppure l'amabilità d'invitarmi a sorbire un caffè. Io lo conoscevo sempre disperato a Salerno, al punto che non riebbi le mie cento lire prestategli. Dopo tutto, il senso della dignità fu più forte dei violenti stimoli della fame e dell'organismo indebolito da la perdita di sonno, da la stanchezza, dal digiuno prolungato. Oramai l'ora del ritorno si approssimava, ed era prudente consiglio affidarsi a le gambe per raggiungere la stazione. A Pinizio del Corso Nazionale, m'incontro a tu per tu col generale Scotti-Berni. I soliti convenevoli, le solite chiacchiere. Ma l'amicizia con lui non era tale che mi potesse autorizzare a chiedergli una piccola somma in prestito. Io ero sempre affannosamente agitato dal pensiero che mi si potesse scambiare con uno dei soliti fanulloni stocicatori. Il generale poteva pur pensare che, da l'epoca cui risale la nostra conoscenza a quel momento, potevo pur essere divenuto un imbroglione, in considerazione delle tante crisi economiche succedutesi in quello scorcio difficile della vita nazionale. Ma io, che non mi reggevo più in piedi e temevo di non raggiungere la stazione, lo salutai, e via per quella faticosa salita.

Ma il treno era partito pochi minuti prima. Le maledizioni

che diressi a l'avv.to Gobbetti, non le saprei riprodurre, tanto erano appropriate, per istantaneo esplodere di ingegnosità e vivezza. Chi disse per il primo che scrive e parla bene colui che è sotto l'influsso del sentimento, disse una grande verità.

Non vi è che il treno delle venti e venti. Quattro ore di attesa! Mi abbandonai sul divano della sala di seconda classe. Il sonno mi vinse. Ogni tanto si apriva la porta d'ingresso e un colpo di vento freddo mi agghiacciava la persona.

Oh, la diversa psicologia del viaggiatore! Vi sono le persone educate, che vi usano tutti i riguardi. Vi sono quelli che avendo pagato il biglietto, credono di essere i dominatori e fanno il proprio comodo. Come a Dio piacque, partii da Roma. Il treno filava che era un piacere. Io avevo il biglietto di ritorno, e quindi avevo assicurato il viaggio. Però dopo poco cominciai a considerare se potero viaggiare con quel treno veloce e col biglietto di seconda classe e pensavo:

— Se viene il controllore, a contestarmi la validità del biglietto, non dirò certo che sono disposto a pagare la differenza. Farò una discussione, mi vestirò di carattere, dirò che mi si elevi contravvenzione per reclamare i miei diritti contro gli arbitrii di un funzionario ignorante e protervo. Oramai, bisognava affidarsi al destino. A l'approssimarsi del controllore, il mio cuore comincia a palpitare, perchè io temevo sopra tutto la pessima figura che avrei fatto al cospetto di tante persone che erano ne la vettura, specie di una bionda fanciulla, che forse aveva fatto affidamento su qualche mio sguardo distratto. Il controllore venne, esaminò il biglietto, lo girò. Io tremavo, abbandonandomi, con gli occhi chiusi, a la più naturale indifferenza. Ma il colpo della tenaglia mi rassicurò. — Questa volta — dissi tra me — me la son fatta franca. Forse l'influenza malefica di Gobbetti sta per finire.

— Signori, prima serie — gridò un cameriere del vagon restaurant, sporgendo il capo ne la vettura. Quella volta, confesso la mia indignazione, la maledizione che rivolsi a quel disgraziato Pattinsi a la pessima abitudine del popolo napoletano che non risparmiava neppure i morti. In quelle condizioni, sentirmi ricordare il digiuno con un provocante invito, è qualche cosa che oltrepassa ogni misura. I crampi a lo stomaco ripresero la loro formidabile attività, gli stimoli della fame mi torturavano l'intera persona. Il sonno ristoratore venne, fortunatamente, a sollevarmi. Non so dire quanto durasse il viaggio. Ma a l'arrivo, una sorpresa ancora mi era riservata. Il treno fermava a la stazione di Mergellina e non andava oltre. Dun-

que da Mergellina a la stazione Centrale, avrei dovuto farmela a piedi. Le imprcazioni che diressi a Gobetti, a me stesso, al mio destino, non saprei ridirle. Mi passavano dinanzi, oltraggiuose, automobili, carrozze, side-cars. Passò anche qualche conoscente che mi salutò in fretta e che io non osavo avvicinare. Pensai di aggrapparmi a la rimorchia di un tram, come è costume dei monelli napoletani; ma questa antica costumanza era stata dismessa, e quindi non vi era la possibilità che io potessi confondermi con i tanti che truffano il biglietto a l'amministrazione tranviaria. Ormai non vi era tempo a considerazioni, perchè occorreva raggiungere, ad ogni costo, e in tempo, la stazione. Vi giunsi come a Dio piacque e i lettori possono immaginare. Quando mi trovai ne la vettura del treno che doveva portarmi a Salerno, io mi sentii liberato da l'incubo. Quel tepore della vettura aveva per me indescrivibile ebbrezza dopo una giornata di assideramento. Fra due ore sarei giunto a casa mia, e già gustavo l'ebbrezza di una cena già bella e pronta. Io che posso dire che mangio per vivere, in quel momento desideravo candidi lini, nitide posate, rivande fumanti. Oh gioia! Fra due ore mi assiderò a tavola dopo quarantotto ore di forzato digiuno. E guardavo spesso l'orologio per dire: — Fra un'ora e mezza, fra un'ora. — Con queste riflessioni, mi addormentai. Non ne potevo più. Questa volta il sonno era profondo. Di solito, quando viaggiavo, mi svegliavo a l'approssimarsi de l'arrivo, perchè la fermata del treno era bastevole per destarmi. E poi, vi erano dei passeggeri che sapevano che dovevo scendere a Salerno. Dopo acere schiacciato un meritato pisolino, mi sveglio e noto che il treno correva vertiginosamente. Questo mi sorprese e pensai dove potessi trovarmi. Non certo tra Nocera e Cava, perchè vi è la salita e il treno rallenta la corsa. Neppure tra Cava e Salerno, perchè il forte pendio sconsiglia la corsa e fa cigolare le ruote trattenute dai freni; dunque, sono oltre Salerno. Ne la vettura ero rimasto solo. Mi affaccio a la vetrata e la fonda oscurità, aggravata da le brume della notte piovosa, mi vieta di orientarmi. Pensavo di essere ad Agropoli ed oltre. Il treno finalmente si ferma ed io scendo. Ero a Battipaglia...

Se in quel momento avessi avuto un'arma, forse avrei stroncato la mia esistenza; ma per buona fortuna non porto simili arnesi.

E pensai: — Se il guardasala mi chiede il biglietto, come farò a dire di esserne sprovvisto per il tratto Salerno-Battipaglia? Le cose, perdio, si complicano. Passerò per un truffatore, perchè non si crederà ad un signore con tanto di pelliccia, il quale

non paghi il biglietto con la relativa multa. In distanza vedevo due carabinieri con le loro lucerne e i guanti bianchi, che passeggiavano sotto la tettoia. Cercai di far l'indifferente, e, profittando della momentanea assenza del guardasala, me la svignai. Entro in Battipaglia, avvolta ne le tenebre che non riusciva, per l'influenza della nebbia, a rompere la luce fioca e sbadigliante di radi lampioni. In questo paese, attraversato chi sa quante volte in agili automobili, non mi ero mai trattenuto. Non sapevo dove andare a bussare per avere ricovero. Il freddo mi agghiacciava le membra, lo stomaco reclamava i suoi diritti, la stanchezza mi faceva tremar le gambe. Mi metto a passeggiare lungo il corso che divide in due il paese, ne la lusinga che un'automobile di transito mi offra ospitalità per raggiungere Salerno. Quante volte non ho dato un passaggio — come in gergo si dice — ne la mia automobile, a persone che hanno perduto il treno, o che sono rimasti in panne su la strada polverosa! Battipaglia è un punto centrale per il quale passano centinaia di automobili al giorno.

Io spingevo lo sguardo in fondo al viale, ma non vedevo gli occhi di una macchina che s'avanzasse. Oramai avevo perduto ogni fiducia. Non si vedeva un passante che potesse indicarmi un luogo dove ricoverarmi, un albergo, una stalla, purchè si fosse trattato di un luogo chiuso, per ripararmi dai rigori della stagione. Pensai finanche di andarmene a piedi. Venti chilometri a piedi, a quell'ora, con quel tempo e quella oscurità, senz'armi, per luoghi deserti, famosi anche per aggressioni! Passare dinanzi ai cimiteri! No, no, non mi avventuro in un viaggio simile. Io sono un Italiano e non un Tedesco, uno Svedese o un Ceco-slovacco. Questi signori girano il mondo a piedi per conoscerlo senza spendere un soldo. Vedo finalmente spuntare un individuo, che viene giù da la stazione. E' un impiegato ferroviario. Molto cortesemente mi dice che a quell'ora non vi è che un alberguccio. Bussa ad una porta; risponde da un secondo piano, dopo reiterati colpi, una vecchia megera, da la voce cavernosa e brontolante. Si vede che dormiva e non amava di essere disturbata. Su le prime si rifiuta di levarsi; ma poi, compreso che si trattava di ospitare un galantuomo, ne la illusione di una buona mercede — oh quanto era lontana da la verità! — dopo parecchio tempo viene a sollevarmi dai gelidi nemi che flagellavano il mio viso emaciato.

— Buona donna, un letto, per carità. —

— A quest'ora? E di questi tempi? — brontola quel donnone da le flaccide e rugose carni del sudicio viso.

— *Eh, lo so che i galantuomini a quest'ora non girano; ma ho perduto il treno.*

Lei richiude il portone e per una sgangherata scalinata, illuminata da una fumigante lampada ad olio, che da noi resiste ancora al progresso, mi precede.

— *Ecco, vi è una sola camera disponibile: essa è con due letti, di cui uno già occupato.*

A le mie proteste e al desiderio di avere una camera solo per me, lei si affretta a soggiungere: — Come, è mio marito, che si alza per tempo.

— *Ma non vi è altro?*

— *Niente, signorino mio.*

— *Vada pure. Vi è da cenare qualche cosa?*

— *Niente.*

— *Neppure un pezzo di pane, un po' di formaggio?*

— *Eh, a quest'ora tutte le botteghe sono chiuse.*

Accasciato mi ritrassi ne la camera assegnata, da la quale provenivano tutti i più nauseanti lezzi, da quello del chiuso, a quello dell'aglio e delle cipolle deposte per terra, sotto il letto e un ampio tavolone.

Quell'uomo che dormiva, russava così forte, che difficilmente avrei potuto addormentarmi. Sembrava un trombone stonato. Vestito mi misi a letto, timoroso di contagiarmi di qualche male, perchè quel letto, quella biancheria non mi davano affidamento. Durai fatica per addormentarmi: la stanchezza, l'avvilimento e forse la stessa uniformità di quel russo maledetto chiusero le mie palpebre al sonno sperato. E sognai, tristi cose sognai, confuse e inafferrabili. Il dì successivo mi levai per tempo, e, facendo notare a l'oste che lasciaro, come pegno, la mia borsa e il pastrano, scesi su la via, sperando di trovare un mezzo per pagare l'albergo e partire. Deluso da la lunga attesa, pensai di telegrafare a casa; ma nove soldi non erano sufficienti; pensai di telefonare, ma lo stesso ostacolo mi distolse. Andare da qualche amico? Mai più. Deve pur venire qualcuno a liberarmi da questa situazione penosa. Mi recai ad un garage, ma nessuna macchina era disponibile. Mi vedevo al colmo della disperazione. Mentre passeggiavo, mi sento chiamare. Era il Dott. Vincenzo Venosi, il quale manifestava la sua sorpresa nel vedermi a quell'ora. Gli raccontai ogni cosa. Egli mi rimproverò di non essere andato a bussare a la sua porta. In ogni modo, mi mise a disposizione il suo portafoglio e così potetti recarmi a prendere il treno, che era lì per lì per partire. Oh, il miracolo della moneta! Mi sentivo trasformato.

E' inutile dire che a la stazione ferroviaria trovai un' infinità di amici ed altri ancora in vettura. Giunsi a Salerno da gran signore, avendo viaggiato in prima classe e avendo raggiunta in taxi la mia casa. Lo studio era popolato di gente. Io di filato mi recai a pranzare e poi a letto. Non volli sapere di cause e di clienti per tutta la giornata, tanto più che, giungendo a Salerno, mi ero incontrato con quell'abbominevole faccia del cav. Gobbetti, che, nel suo abituale atteggiamento, si recava a prendere il treno per Napoli. Lo avevo evitato per timore che non mi precipitassi da le scale, completando così il ciclo delle mie sciagure con la rottura di qualche costola.

Quando si dice la iettatura! Di fronte a prove così eloquenti, ogni precauzione non è mai sufficiente. Non avevo mai voluto credere a la malefica influenza del cav. Gobbetti, quando, salendo egli per la prima volta il palazzo della prefettura per insediarsi in una commissione provinciale, cadde in mille frantumi il cornicione di quel maestoso edificio, e quando, in occasione de l' incendio di un teatro cittadino, fu visto, cinico nel suo atteggiamento pensoso, ne l'atto che entrava in un palco di prima fila, dagli spettatori che, da la platea correvano al salvataggio, nient'altro vedendo che quell'occhio dai vitrei riflessi di malefica ipnosi. Il Cav. Gobbetti oggi non è più: concluse la sua vita, dopo aver seminato tante vittime lungo il suo cammino, pochi giorni dopo che le viscere della terra ribollirono del fremito convulso della devastazione. Egli diceva di aver predetto il terremoto. Ora egli vive nel mondo dei più e son certo che, se potessi per poco penetrare il mistero de l'oltre tomba, vedrei le infinite folle di spiriti toccar ferro al passaggio del solitario Gobbetti.

Pagato con la stessa moneta.

L'avv. Bruttelli — in verità il nome mal gli si addice, poichè egli è tutt'altro, nel fisico e nel morale — difese un suo cliente imputato del reato di spendita di monete false. Sul fatto materiale vi era poco da dire, poichè le prove erano esuberanti; ma l'avv. Bruttelli, che è uomo di grandi risorse, concentrò la sua difesa su la indagine del dolo, recando a la quistione contributo di conoscenze giuridiche e di acute osservazioni originali, sì che il trionfo non gli mancò.

Il difensore avversario — poichè vi era la parte civile in

causa — nella foga della discussione, spesso si rivolgeva all'avv. Bruttelli e, nel prospettare infiniti esempi, gli diceva:

— Se capitasse a voi....., se vi trovaste voi nella condizione del mio difeso....., se.....

L'avv. Bruttelli, dunque, guadagnò la causa e riscosse lo sperato guiderbone dal cliente prosciolto, il quale dimostrò la sua viva soddisfazione con un amabile sorriso e profusi biglietti da mille che, li per li, destarono apprensione nell'avvocato, il quale, con un gesto naturale in ogni persona, s'indugiava ad esaminarli.

— Che, sono falsi? — obiettò il munifico cliente, tra l'offeso e il faceto.

— Mi guarderei bene dal pensarlo. Io vi ho difeso con piena convinzione della vostra innocenza — rispose l'avvocato —. Gli è che distrattamente esaminavo questi biglietti, nel mentre il mio pensiero era ben lontano. Immaginarsi! Noi avvocati alle nostre cure dobbiamo aggiungere quelle infinite dei nostri clienti.

— Dovete avere un cervello vasto e robusto — commentò, con fine senso d'ironia, il cliente, un omaccione di abbondanti proporzioni, di fronte al quale la sparuta persona dell'avvocato Bruttelli pareva si rimpicciolisce.

— E un animo provato a tutti i cimenti e a tutte le delusioni — aggiunse Bruttelli.

— Sicuramente. —

Una stretta di mano, rinnovati ringraziamenti, auguri reciproci di buon viaggio, e i due si divisero.

* * *

L'avv.to Bruttelli non pensò neppure che i cinque biglietti da mille, datigli per compenso dal cliente, potessero essere falsi. Erano nuovi di zecca, e, paragonati a quelli che aveva in portafoglio, sembravano migliori di questi. Egli riferì a qualche collega della vittoria conseguita in materia così delicata e difficile e ognuno, scherzando, prospettò il dubbio se il compenso non fosse stato corrisposto con la stessa moneta del processo. L'avv. Bruttelli si recò alla sua banca per depositarvi quel pingue onorario.

Il cassiere guardò i biglietti, li girò in tutti i sensi, li riguardò contro luce e dopo: — Avvocato, — egli disse, — questi biglietti sono falsi.

Immaginarsi come rimase l'avv. Bruttelli. Mortificato e corrucciato, masticò, più che non disse, qualche scusa e giustificazione, e, ritirati i biglietti, si allontanò.

— *Che fare ? Sporgere denuncia ? Ci farei una bella figura ! Dopo aver difeso con tanto calore quel truffaldino emerito, che ho rappresentato al magistrato come la persona più onesta di questo mondo, fare, a la distanza di qualche giorno, macchina indietro e sostenere perfettamente il contrario. Mi si potrebbe tacciare d'incoerenza e forse qualcuno potrà avventare finanche il dubbio di una complicità morale, per aver difeso consapevolmente una cattiva causa. Mai più. E dire che quando venne ad invitarmi per la difesa, tra me e me ruminavo che avrei preferito essere accusatore !*

Con queste malinconiche considerazioni, l'avv. Bruttelli spiegò i biglietti di banca, l'uno dopo l'altro e li mise in bell'ordine in un quadro, che ora fa bella mostra nel suo studio, per indicarli a quei clienti che mostrino di offendersi, quando egli rivede, con un po' di cura, la moneta che gli danno.

S. M. IL NOVILLIERE.

CRONACHE SINDACALI

Nuovi dirigenti del Sindacato.

Ne l'ultima adunanza de l'assemblea, in seduta ordinaria, del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di questa provincia, vennero eletti a dirigenti i seguenti camerati:

1. — Avv. Settimio Mobilio — Segretario,
2. — Avv. Arturo Celentano,
3. — Avv. Raffaele Lebano,
4. — Avv. Natale Martorano,
5. — Avv. Adolfo Messina,
6. — Avv. Pasquale Pinto,

componenti del Direttorio, l'ultimo designato da l'Associazione dei Mutilati e Invalidi di guerra. Il Segretario, avvocato Mobilio, nel fare una lucida e particolareggiata relazione, trasmessa, come per regolamento, al Sindacato Nazionale, espose l'opera da lui svolta, dimostrando di non essersi reso immeritevole del mandato, che i camerati e le Superiori Gerarchie gli hanno affidato e sempre rinnovato. Precisò le attribuzioni del Sindacato e delle Reali Commissioni, chiarendo l'equivoco, nel quale ancor oggi alcuni si mantengono, che le Commissioni Reali siano le continuatrici della funzione già prima devoluta ai soppressi consigli professionali.

Le Commissioni Reali non hanno la rappresentanza della classe, che, per legge, è devoluta al Sindacato. Le Commissioni Reali hanno solo le limitate attribuzioni di revisione e tenuta degli albi professionali e dei procedimenti disciplinari, e la Commissione Reale degli avvocati provvede ad esprimere il parere sui compensi a liquidarsi agli avvocati. Tutte le altre attribuzioni, di qualsiasi natura, sono riassunte dal Sindacato.

Il Segretario espose quanto, ausiliato dal conforto e dal contributo del Direttorio, egli ha fatto per la tutela della classe, intervenendo, anche se non richiesto, a colpire gl'indegni e ad infondere negli avvocati e ne le autorità il convincimento che la classe degli avvocati è tra le più meritevoli tra le classi professionali, per la delicatezza della funzione rivestita, e prospettò ancora i compiti, di maggiore responsabilità, de l'avvocato fascista, in Regime Fascista.

Infine lamentò che non tutti gl'iscritti erano intervenuti a l'assemblea, per apprendere i compiti del Sindacato, i doveri de l'avvocato, e infine esercitare il diritto di voto ne la scelta dei rappresentanti.

La relazione, ampia per argomenti, pur se riassuntiva ne la forma concisa, riscosse il plauso de l'assemblea, che volle riconfermare la fiducia al Segretario, investendolo finanche del potere di prescegliersi i compagni di lavoro.

Tesseramento.

Ritorniamo novellamente su questo penoso argomento. Molti iscritti, per invincibile apatia, trascurano di mettersi in regola con l'amministrazione del Sindacato. Per gl'iscritti al Partito, provvederà il Segretario

Federale, avvocato Pasquale Paladino, con la sua ben nota energia, precisa espressione di sicura fede e calore di entusiasmo, con che adempie a la delicata funzione de l'alta carica. Per quelli che non sono iscritti al Partito, si dice solo che forse vedranno irrimediabilmente chiuse le porte della nostra organizzazione, allorchè, per tardiva respiscenza, o imprescindibili necessità contingenti, si faranno innanzi a richiedere la tessera. La diserzione da le file del nostro Sindacato è incomprendione, e l'incomprendione va colpita, non con atti di rappresaglia, che questo Sindacato non ha mai esercitati, ma con la soggezione che incute. Allorchè saranno ancora meglio precisati i compiti dal Sindacato, molti vanamente si pentiranno di non aver sentito il dovere di iscriversi a l'organizzazione professionale, irreggimentata ne l'istituzione de lo Stato Corporativo.

Il palazzo di giustizia.

Salerno avrà il suo palazzo di giustizia, divenuto assolutamente necessario. Dicemmo al Commissario del Comune di Salerno, che il progetto va riveduto dagli organi competenti, cioè dai rappresentanti della classe forense e della magistratura, i quali sono consci delle necessità per il regolare funzionamento della giustizia. Il Segretario del Sindacato propose al Commissario una riunione di tali rappresentanti, per esaminare il progetto, constatarne la rispondenza ai bisogni e agli sviluppi, indicarne le eventuali modifiche, e sopra tutto invigilare la distribuzione degli ambienti. Inoltre espresse il concetto che, ne la costruzione de l'importante edificio, dovessero presiedere non già i bisogni attuali, ma le future necessità di sviluppo, che non rendano poi deficiente un edificio appositamente costruito.

Salerno ha il diritto ad avere una Sezione di Corte di Appello: tale diritto, che sarà prospettato con compostezza fascista, a le Superiori Gerarchie, e al Ministro Guardasigilli, dal Sindacato, con l'ausilio di tutte le autorità cittadine, deve aprire gli occhi a l'Amministrazione Comunale, perchè agevoli, dotando il palazzo di giustizia dei necessari locali, l'adempiamento di questo voto da tutti sentito.

Sappiamo per pratica, che molte città, cui le varie leggi conferivano determinati uffici pubblici, non si sono avvantaggiate di tali provvidenze legislative per colpa, che è delitto, dei propri rappresentanti, che hanno prospettata la francescana povertà, degli enti amministrati. Ritourneremo su questo argomento, allorchè, rispettando la cronologia degli avvenimenti, ci occuperemo della nomina del camerata On. Jannelli a Podestà del Comune di Salerno e della cerimonia della posa della prima pietra del costruendo palazzo di giustizia.

L'uso della toga.

Il Sindacato invita tutti gli avvocati e procuratori a fare uso della toga e tocco, ne l'esercizio della loro funzione. Rivolge preghiera a le Commissioni Reali e ai capi dei collegi giudicanti, perchè, dopo i rigori iniziali, non si abbandonino a tolleranze, che facciano rivivere le antiche deplorate abitudini, che originano la inefficacia delle leggi per desuetudine. La toga e il tocco sono la magnifica divisa del ma-

gistrato e dell'avvocato, i quali si devono sentire onorati di usarli, anche per infondere ne le folle, che si assiepano ne le aule di giustizia, il rispetto verso i diretti partecipi della funzione giudiziaria.

Revisione dei redditi professionali.

Per disposizioni del Commissario Straordinario del Sindacato Nazionale Avvocati e Procuratori, si rende nota a tutti gli Avvocati e Procuratori iscritti al Sindacato di questa Provincia la seguente circolare del Sindacato Nazionale:

CIRCOLARE N. 11.

Per opportuna norma e conoscenza e perchè ne sia data comunicazione a tutti indistintamente gli Avvocati e Procuratori con regolare avviso a stampa che dovrà essere messo in evidenza in luogo aperto al pubblico, comunico che, al quesito proposto dalla Confederazione Nazionale sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti al Ministero delle Finanze per il tramite di quello delle Corporazioni nei riguardi dei concordati fra professionisti e Fisco ai fini dell'imponibile per R. M. in seguito alla riduzione delle tariffe professionali che tutte le categorie hanno deliberato in ordine alla rivalutazione, monetaria, il Ministro stesso ha risposto come segue:

« In proposito questo Ministero deve osservare che il concordato regolarmente concluso è irrettrattabile e non ammette modificazione alcuna per circostanze che importino una diminuzione del reddito già definitivamente accertato, nè a favore della Finanza quando da esse derivi un aumento del reddito stesso.

« Non si può, d'altra parte, dimenticare che l'accertamento dei redditi incerti e variabili, in genere, ed in particolare dei redditi professionali viene eseguito in via di larga approssimazione, lasciando un margine più che sufficiente per compensare non soltanto le ordinarie diminuzioni che nella entità del reddito possono verificarsi, ma anche le diminuzioni ben definite, derivanti da provvedimenti di carattere eccezionale, come quelle delle riduzioni delle tariffe.

« Ciò è dimostrato dalla bassezza dei redditi accertati a carico della classe dei professionisti, come può essere constatato attraverso gli elenchi dei contribuenti, pubblicati da questo Ministero e specialmente tenendo conto della media dei redditi stessi, che è di circa L. 6600.

« Ove, adunque, una revisione dei redditi fosse consentita, essa non potrebbe essere operata puramente e semplicemente sulle cifre dei concordati, ma dovrebbe di necessità risalire a cifre che meglio si avvicinarsero alla realtà; con il che la revisione stessa finirebbe per lo meno col rimanere senza effetto pratico per i contribuenti.

« Ad ogni modo, dal momento che, per il contribuente il reddito accertato deve rimanere fermo per un solo biennio, egli non ha che da aspettare la scadenza di questo per domandare la rettifica e far valere tutti i nuovi motivi di riduzione del proprio reddito, trovandosi così in una posizione ben più avvantaggiata di quella in cui si trova la Finanza, la quale come è noto può rettificare in aumento il reddito accertato soltanto dopo decorso un quadriennio.

CRONACHE E SCORRERIE GIUDIZIARIE

Il disordine in Pretura.

E' doloroso, ma dobbiamo brevemente occuparci di questo incretioso argomento.

Tutti gl' inconvenienti, che si verificano in Pretura, sono, dobbiamo pur riconoscerlo, la diretta conseguenza della deficienza dei locali, inadatti in maniera assoluta. Allorchè, per impellenti necessità, si dovè trasferire la Pretura negli attuali locali, avemmo la formale promessa dal Commissario Prefettizio *pro tempore*, che subito si sarebbe provveduto ad una sede più degna e meglio rispondente. Ci si prometteva, anzi, il trasferimento nei locali della Banca d'Italia, subito che questo istituto si fosse trasferito al Corso V. Emanuele. La Banca d'Italia ha lasciato i suoi vecchi locali, ma l'Amministrazione Comunale non ha provveduto ad allargarvi la Pretura. Non ci si obiettono ragioni di difficoltà finanziarie, o di opposizione del proprietario: per questa può sovvenire la requisizione, per quella la duplice considerazione, che la spesa è presso che uguale e che, di fronte a l'amministrazione della giustizia, le ragioni economiche debbono scartarsi in maniera assoluta. Abbiamo fiducia ne la energia del camerata On. Jannelli, che giorno per giorno può constatare la posizione indecorosa, ne la quale si trova la Pretura di Salerno.

E' veniamo ora agl' inconvenienti da deplorare.

Le udienze continuano ad essere tumultuarie per intolleranza di elementi, che hanno bisogno del freno nel rigore della disciplina, e per mancanza di energia in chi presiede l'udienza. Noi lo diciamo forte: se sono gli avvocati responsabili di incidenti inopportuni e chiasso sconveniente, il magistrato, che ha la polizia delle udienze, provveda a richiamare i colpevoli e li denunci a questo Sindacato, che saprà adottare o promuovere i necessari provvedimenti. Ma gli avvocati consta che stanno al loro posto, fatta eccezione di qualche impenitente, che, opportunamente richiamato, saprà rendersi conto dei propri doveri.

Si lamenta, giustamente, che le udienze penali, sono pletoriche. Constatato che il ruolo non può esaurirsi, perchè si fissano tante cause? Il danno è generale. Le cause non trattate, si rinviato a l'ultima ora: nuove spese, a carico quasi tutte del bilancio dello Stato, impedimento degli avvocati che debbono attendere la fine dell'udienza per sentirsi annunziare il differimento, perdita di tempo di parti e testimoni, che potrebbero più produttivamente applicarsi, confusione per la presenza ne la sala di udienza di tanta gente, che attende il proprio turno, impiegando il tempo a chiacchierare sommessamente, producendo quel bisbiglio, che disturba più del clamore.

Ne le udienze civili, la cosa è ugualmente grave, perchè il giudice non trattiene a sentenza le cause, bastando che si avanzi una richiesta di differimento, anche da coloro che non sono muniti di mandato. Tutto questo crediamo che debba una buona volta finire.

Abuso di titoli e funzioni.

Molti, che non sono procuratori o avvocati, esercitano le rispettive funzioni con l'acquiescenza del dirigente la Pretura e subordinati. Di fronte a la invasione de l' innumere schiera dei patrocinatori, occorre un po' di cautela. Preghiamo gli avvocati di denunziarci coloro che indebitamente esercitano la professione di procuratore o di avvocato ed anche di patrocinatore. Penseremo noi a mettere le cose a posto, per impedire certe manifestazioni di accattonaggio, di usurpazione di funzioni e di titoli, di speculazioni e di mistificazioni.

Il solito prossenetismo.

Vari avvocati lamentano che alcuni affaristi, che vivono ai margini della vita professionale, s'ingeriscono ne le cause, deviando la clientela da quegli studii, cui si erano già diretti, o erano in procinto di dirigersi. Questa forma deplorabilissima di affarismo si dice che su larga scala venga esercitata ne le carceri giudiziarie.

Alcuni avvocati lamentano di esserne rimasti vittima, ma non hanno il coraggio di assumere intera la responsabilità e farci i nomi di quelli che si avvantaggiano dell'opera di questi ruffiani. Venendo a conoscenza di fatti concreti, provvederemo con quella energia ed inflessibilità che il caso richiede. Vogliamo sperare, per il decoro della nostra professione, che in tali fatti non entri per niente la responsabilità di avvocati, i quali hanno sempre il dovere, quando a essi si presentino clienti, che provengano da altri studii, di accertare se i precedenti patroni si siano essi liberati dei clienti infedeli, o siano stati da questi abbandonati con la evidente consumazione di quelle truffe, che il nostro codice penale purtroppo non prevede. Frat-tanto rivolgiamo viva preghiera al Direttore delle carceri e al Procuratore del Re, perchè venga esercitata la necessaria vigilanza per impedire questi episodi deplorabili, che mortificano il nostro spirito.

Gli uffici legali dei Sindacati.

Ogni Sindacato ha costituito il proprio ufficio legale, diretto da un avvocato o procuratore stipendiato. Ciò è fatto bene. Però questi uffici legali non hanno il diritto di imporsi agli associati per assumerne il patrocinio, specie dinanzi la Magistratura del lavoro. Siamo venuti a conoscenza che alcuni uffici hanno deviato clienti da studii legali per assumere essi le cause, adducendo che il socio non sarebbe andato incontro ad alcuna spesa. A parte questa voluta generosità, che è solo apparente, rileviamo che egli uffici legali non hanno il diritto d'ingerirsi su la determinazione di volontà del socio, che deve avere la piena libertà di scegliere il difensore che crede, specie se ha un avvocato di famiglia. Noi staremo in guardia e preghiamo gli avvocati di denunziarci fatti specifici in proposito.

Avviseremo su l'opportunità di far radiare dagli albi professionali quei dirigenti gli uffici legali dei Sindacati, che dovrebbero dichiararsi paghi di uno stipendio assicurato e degli affari diretti nel proprio ufficio. Di questo

argomento si sono occupati i congressi forensi, che hanno condannato certi sistemi di arrembaggio sconvenienti e disonesti.

Noi non consentiremo mai che la clientela venga comunque deviata.

Patronato Nazionale.

Anche il Patronato Nazionale ha un proprio ufficio legale. Nei rapporti del Patronato Nazionale, facciamo gli stessi rilievi, ne la fiducia che la comprensione e il decoro dei dirigenti de l' istituto e del rispettivo ufficio legale, ci evitino il disgusto di ricorrere ai mezzi legali, che il Sindacato avvocati e procuratori ha a sua disposizione, per colpire e condannare.

Cogliamo l'occasione per dire che la colpa è anche nostra, in quanto molti avvocati, che si assumono lesi da l' ingerenza degli uffici legali dei Sindacati e dei Patronati, non hanno il coraggio di assumere la propria responsabilità, e si abbandonano a mormorazioni e vociferazioni, improduttive manifestazioni di viltà.

Per Luigi Viceconte.

Ci occupammo, a suo tempo, della promozione a Presidente del Tribunale di Potenza, del valoroso giudice e carissimo amico, Luigi Viceconte, che lasciava in Salerno inestinguibile scia luminosa di sapere, simpatie ed affetti. Ad iniziativa del Sindacato Avvocati e Procuratori, venne offerto al Cav. Viceconte un banchetto all' Hôtel de Londres in Cava dei Tirreni, servito con inappuntabile eleganza. A lo *champagne*, parlarono l'avv. Comm. Adolfo Cilento, in rappresentanza del foro penale e l' Avv. Cav. Giustiniano Telesca, per designazione del Segretario del Sindacato, ai quali rispose il festeggiato con un eletto nobilissimo discorso, in che era riflessa l'anima del gentiluomo, del magistrato, del cittadino. L' Avv. Corradino Pellecchia lesse i seguenti distici dettati dal suo illustre genitore, Avv. Cav. Vincenzo, umanista di schietta tempra ed avvocato valoroso.

Ecco i distici, ai quali segue la traduzione in metro barbaro del camerata Nicola Bosco, che ha saputo temperare le esigenze del metro con la fedeltà del dettato originale:

VIDIMUS ASTREAM DEPLENTEM IN LIMINE FANI.

SICCABAT LACRIMAS MATER AB ORE THENUIS

CAUSAM QUARENTI RESPONDIT FLEBILIS ILLA:

« QUIS MEHI TURA DEBIT ? FLAMEN AMATUS ABIT! »

Visto ho piangente Astrea sovr' essa la soglia del Tempio;

Tergera le stille dal volto la Dea Temi.

E a me che ho richiesta la causa, con flebile voce:

« Chi onor darammì ? Parte il Flammine amato! »

Onorificenze.

Con vivissimo compiacimento il Foro di Salerno ha appreso che il Presidente del nostro Tribunale, Augusto Di Gennaro, è stato insignito della commendata della Corona d' Italia.

L' onorificenza premia così una vita operosa di un esimio magistrato,

del quale abbiamo sempre ammirata intelligenza, cultura, probità e correttezza.

* * *

Il cancelliere Nino Alinovi, il mite, il buono, l'instancabile ed intelligente primo cancelliere, addetto alla 1. Sez. del nostro Tribunale, è stato nominato cavaliere della Corona d'Italia. A lui, meritevolissimo della speciale considerazione del Governo Nazionale, le nostre felicitazioni e i nostri augurii, perchè ascenda ne la carriera con la sollecitudine, cui son di presidio l'operosità, la preparazione, la rettitudine e la correttezza, e consegua più notevoli distinzioni.

Meriti distinti.

Siamo veramente orgogliosi che il nostro Tribunale sia divenuto fucina dei meriti distinti. In altro numero della Rivista ci occupammo del merito distinto conseguito dai carissimi giudici Domenico Festa e Luigi Viceconte, questi attualmente presidente del Tribunale di Potenza, promossi a Consiglieri di Corte di Appello e del Presidente cav. uff. Domenico Donadio, promovibile a Consigliere della Corte di Cassazione. In questo numero siamo lieti di occuparci di altri due insigni magistrati, Vincenzo Squillaci e Vincenzo Guida, i quali, alla difficile prova del recente concorso, conseguirono il merito, distinto ad unanimità di voti.

Vincenzo Squillaci, forte e vigoroso come la *Bruzia* terra che gli diede i natali, possiede elette qualità di magistrato e di cittadino. Intuito pronto, soda cultura, rettitudine senza limiti, sono i coefficienti del trionfo conseguito; la bontà e la cortesia dei modi, e il senso di umanità cui si ispira ne le decisioni, sono gli attributi che lo rendono a noi carissimo. Egli indubbiamente procederà sicuro nel difficile viaggio per le ulteriori tappe della carriera: in tale affermazione, sincera ed affettuosa, è l'augurio che sentiamo di esprimergli fraternamente.

Vincenzo Guida è della terra di Lucania, terra fertile di possenti ingegni. Egli non smentisce le tradizioni della terra natale: la cultura profonda, l'intelligenza viva, la probità indiscutibile, l'instancabile operosità, rivelati durante la sua breve permanenza ne la giurisdizione del nostro Tribunale, furono sicuramente elementi di successo ne la prova dello scrutinio.

A lui il compiacimento per i meriti ufficialmente riconosciutigli, e l'augurio che superi, spedito e sicuro, il cammino che lo distanzia da più elevati posti della carriera giudiziaria.

Solidarietà di classe!

Riceviamo dall'Avv. Nicola Bosco la seguente lettera e la nota di udienza in essa indicata. A la pubblicazione siamo stati determinati da la opportunità che le quistioni di diritto contenute ne la nota udienza siano conosciute ai lettori, e considerate, come noi le consideriamo, ius receptum secondo il profilo della difesa Bosco, e sopra tutto perchè sia conosciuta una quistione morale, a carico dell'Avv. C. F., che noi indichiamo con le semplici iniziali, più per nostra dignità, che per convenienza verso di lui. Mentre rivolgiamo

una parola di sincera lode all' avv. Francesco D' Arienzo, per il gesto simpatissimo, ad un tempo di solidarietà professionale e di consapevolezza de l' ufficio di patrono, esprimiamo il nostro profondo rincrescimento per l'avvocato C. F., che per la sua anzianità e fortuna professionale, dovrebbe esser di esempio agli altri, mentre si offre a discussioni incresciose. Se tutti gli avvocati seguissero gli esempi del camerata Bosco, la nostra deplorazione, senza equivoci e sottintesi, e sopra tutto senza limiti e considerazioni di falso rispetto, riuscirebbe certamente a conseguire sollecitamente quei rinnovati costumi, che devono caratterizzare la funzione dell'avvocato fascista, sia o non iscritto ai Fasci ed ai Sindacati. Avvertiamo, però, che se questa volta iadichiamo a la pubblica deplorazione con le semplici iniziali, in altra occasione, non avremo esitazione a stampare, in caratteri cubitali, il nome e cognome con tutte le qualifiche dello stato civile, di quegli avvocati esosa nel fomentare liti in danno del cliente e — stolti che sono! — in proprio stesso danno.

On/le COMMISSIONE DEGLI AVVOCATI

On/le COMMISSIONE DEI PROCURATORI

Pregiat/mo Avv. SETTIMIO MOBILIO

pel Sindacato Avv. e Procuratori

SALERNO

Unisco le note aggiunte della mia causa personale professionale contro il Sigr. D' Amico Antonio e la Signora Basile Cristina innanzi a questa Pretura, perchè, leggendone il capo IV, possano gli egregi Colleghi Gerarchi professionali apprezzare come sia sentito il dovere di solidarietà professionale da certi colleghi, e che specie di cause essi accettino di difendere contro i proprii colleghi in materia di compensi professionali.

Con distinta osservanza

Dev/mo

avv. Nicola Bosco

R. Pretura di Salerno — Udienza del 16/5-931. A. IX. — NOTE AGGIUNTE per l' Avv. NICOLA BOSCO — contro — ANTONIO D' AMICO E BASILE CRISTINA.

« I.) — Il principio da noi assunto, che, oltre il vero interessato alla lite o *dominus litis*, resti obbligato *ex-lege* direttamente al pagamento del difensore anche colui che diede direttamente incarico al difensore stesso per la lite, risulta riconosciuto ed applicato dalla Cass. Civ. nella sentenza N. 3261 del 18/10-17/11-930 Telesca-Capaldo (in Sett. Cass. 1930 Disp. 48, col. 1517) :

« Il procuratore alle liti che abbia delegato ad altro procuratore la difesa del proprio cliente è personalmente responsabile del pagamento delle spese ed onorarii dovuti al delegato ».

II.) — Senonchè, se dai documenti esibiti e richiamati al N. I.) della nostra postilla 7/2-931, risulta che il D' Amico assunse la veste di chi dà direttamente l'incarico al difensore per la difesa di un terzo, donde il su

ricordato suo obbligo *ex lege* al pagamento del difensore, dai documenti, esibiti e richiamati ai N.ri II.) e III.) della stessa postilla, risulta che il D' Amico considero la causa come di proprio interesse, ed anche *expressis verbis* si assunse l'obbligo di pagare l' Avv. Bosco.

III.) — Di modo che, posto che l' Avv. Bosco, in base alla sentenza ottenuta contro la *domina litis*, Basile Cristina, ha eseguito pignoramento in danno della Basile nella di lei casa di abitazione in Molina, e che il D' Amico ha reclamato in separazione come suoi i mobili pignorati, in relazione alle difese, eccezioni e conclusioni prospettate e prese in comparse dal Bosco, si presentano gradatamente al Giudice queste tre questioni di dritto:

A) — Se sia ammissibile la domanda in separazione del coobbligato solidale;

B) — Subordinatamente se in questa sede, di esame della domanda in separazione di oggetti pignorati, sia proponibile la domanda del debitore pignorante, contro il reclamante in separazione, per la sua condanna solidale personale al pagamento dello stesso debito;

C) — Se, ad esaminare tale domanda di condanna, sia competente il giudice per valore (nel caso il Pretore) o quello della causa principale (nel caso il Tribunale).

IV.) — Quando l' egregio collega D' Arienzo ebbe vista la nostra documentazione, e si fu reso conto che non di una semplice domanda in separazione si trattava, ma di una vera e propria questione tra un avvocato (Bosco) ed il proprio mandante (D' Amico) che, dopo essersi anche appropriato il danaro ricavato dalla vendita fraudolenta dei beni della *domina litis* (Basile) come risulta chiaro dalle sue lettere a nostri folii 5 e 10, per vie traverse cercava di completare la frode, mirando a lasciare l'avvocato insoluto di tutto (!), doverosamente esso Avv. Darienzo e laudabilmente restituì le carte al D' Amico persuadendolo a pagare; ed il D' Amico in data 9 corrente maggio — infatti — scriveva allo Avv. Bosco: « Ho ritirate le carte dal mio Avv. D' Arienzo per definire bonariamente la nostra vertenza..... nella entrante settimana sarò da voi per definire ogni cosa ».

Ma invece nell'entrante settimana si presentò non a casa, ma in pretura, non D' Amico, ma l' Avv. C. F. con la postilla 16 maggio, per ripigliare la ingiusta causa del D' Amico contro l'avvocato Bosco, PER DINIEGHI DI OBBLIGHI nascenti da rapporti professionali, E TENTATIVO DI SOTTRAZIONE, riprendendo di buona lena la difesa delle immonde ragioni del D' Amico; Bosco non si meraviglia, ma indica l' Avv. C. F. alla adeguata estimazione di tutta la classe professionale.

V.) — A) — Nella specie cui riferiscesi la Cass. Roma, citata nella nostra ultima postilla (Giur. Ital. 1921, I, 1, p. 2 930, testo a pag. 933) una moglie aveva reclamato i mobili, pignorati dall' Esattore in danno del marito *prima* della pubbl. del D. L. 30/6-1918 che ebbe a dichiarare inammissibili simili reclami. Durante il giudizio in separazione fu pubblicato detto D. L. e morì il marito, lasciando erede la moglie. La Cassazione, oltre a ritenere applicabile il D. L., comechè d'ordine pubblico, alla detta lite, subordinatamente ritenne che essendo, come erede del marito, divenuta la moglie essa pure debitrice della imposta per cui si era agito contro il marito, ancorchè i mobili *pignorati in danno* di costui fossero stati realmente suoi, la sua domanda in separazione, come di *persona obbligata ad assolvere lo stesso debito*, era inammissibile.

Trattasi della pura applicazione del principio di ragione « *frustra petis quod mox restiturus* » da noi invocato nella comparsa aggiunta; perchè per

l'art. 1949 c. civ., se anche vero l'assunto di fatto del D' Amico circa l'appartenenza a lui dei mobili pignorati, questi non uscirebbe dalla sfera del diritto creditorio dell' Avv. Bosco, che potrebbe colpirlo con sequestro o pignoramento e pagarvisi ugualmente, sol con maggiori inutili spese e complicazioni procedurali. Da ultimo osserviamo che l'art. 647, proc. civ., per concorde dottrina e giurisprudenza, stabilisce una cautela *a favore DEI TERZI* (vedasi Mortara all. lett. B); ma il coobbligato non è *un terzo* di fronte al creditore.

B) — Ma se si ritiene ammissibile la domanda in separazione proposta dal coobbligato D' Amico, nulla osta a che in questa stessa sede l' Avv. Bosco, che ha esibito i documenti da cui risulta il detto obbligo del D' Amico, possa sperimentare l'azione di cognizione verso di lui, per farlo riconoscere e condannare quale coobbligato solidale a suo favore. E' in errore l' Avv. F. quando dice che « non è dato *deragliare* (evviva la lingua francese!) dallo oggetto della lite principale; perchè l'art. 100 n. 3 cod. proc. civile invece ammette esplicitamente e senza alcuna limitazione in contrario le domande riconvenzionali, quelle cioè « dipendenti dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione »; e la nostra domanda di condanna di pagamento del D' Amico è fondata appunto *sul titolo* (la sua obbligazione solidale verso l' Avv. Bosco per le spese di lite della Basile) dedotto dall' Avv. Bosco stesso in giudizio a fondamento della sua eccezione (svolta nel capo A che precede) di improponibilità della domanda in separazione articolata dall'attore D' Amico.

E questa norma generale non recherebbe ostacolo se ci trovassimo in giudizio di esecuzione come assume l' Avv. F. subordinatamente nella detta sua postilla. Ma l'indagine di dritto su questo punto è inutile, perchè l'assunto avverso è errato; in quanto che *il giudizio di separazione* è un incidente sì del giudizio di esecuzione, ma di sua natura è *di dichiarazione*. Come è fatto manifesto dall'art. 657 c. di rito, che contro le sentenze su domanda in separazione assegna per l'appellazione il termine normale stabilito per i giudizi di cognizione dagli art. 485 e seguenti espressamente richiamati, mentre l'art. 656 per le sentenze attinenti ai giudizi di *esecuzione* mobiliare assegna il termine di 15 giorni; MORTARA V. n. 160: « A salvaguardia delle ragioni del terzo, questo è ammesso a proporre istanza per separazione, la quale instaura in via incidentale *un giudizio di dichiarazione* fra il terzo ed il creditore »..... « Per il merito la causa deve essere decisa *come qualunque azione di dichiarazione* » tanto vero che la competenza in merito, per lo art. 647, dopo la sospensione eventualmente richiesta ed ordinata dal Pretore, si appartiene al magistrato, dice il Mortara « cui la legge ne attribuisce la competenza normale ».

C) — Proposta dal reclamante la sua domanda di separazione di mobili innanzi al Pretore, si presume la competenza di questo (art. 80 c. p. c. capov. 1.) non avendo il convenuto impugnato il valore (capov. 2.).

La domanda riconvenzionale del convenuto, riflettendo d'altra parte un credito di valore inferiore alle L. 5000 è pure di competenza del Pretore per ragioni di valore (art. 101 c. p. c.).

E non è applicabile la competenza indicata dall'art. 103 c. p. c., quella cioè del magistrato (Tribunale) che decise la lite tra la Basile e l'avversario di lei certo Piegari, perchè la competenza dell'art. 103 richiede il rapporto *giudiziale*, che sussiste soltanto tra difensore e parte da lui difesa in giudizio, dato che solo in confronto di questa il difensore ha la veste di « *officier ministeriel* », da cui provenne questa speciale competenza.

Ma quando si tratta di terzo, ossia non del *dominus* della lite, il vincolo fra lo stesso ed il difensore è *stragiudiziale*, epperò inapplicabile la comp. speciale, d'origine tutta tradizionale, dell'art. 103. — Vedasi Mortara II. 235 ».

Ai bagni di Lacco Ameno.

Partecipammo ai lettori, in altro numero di questa Rivista, che l'Avv. Michele Capasso, per omaggio a la Rivista, aveva promosso ed ottenuto da l'amministrazione dei bagni di S. Restituta in Lacco Ameno, la riduzione del dieci per cento sui prezzi di tariffa, relativi ai bagni e all'annessa pensione, a tutti gli associati a la Rivista. L'Avv. Capasso, dando prova di generosità e compitezza, ci comunica che la riduzione verrà concessa anche agli iscritti al Sindacato; e coloro i quali possono provare li avere a un tempo, pagato l'annata in corso della Rivista e di essere in regola con l'Amministrazione del Sindacato, avranno la lieta sorpresa che la riduzione verrà elevata al 15%.

Noi ringraziamo vivamente l'Avv. Capasso e il carissimo suo figliuolo, gestore e direttore dei bagni, per questo loro gesto simpaticissimo e significativo. D'altro canto, ci corre il dovere di incoraggiare i nostri amici, che abbiano bisogno di cure termali, a prescegliere i bagni di Santa Restituta, che sono veramente prodigiosi per le riconosciute qualità e sopra tutto per la radioattività delle loro acque, che raggiunge il massimo raggiunto. Ma Lacco Ameno, oltre che per i bagni, è luogo desiderato di delizia ed è tranquillo asilo per quanti, ne le afose giornate estive, sentono la necessità di vivere giorni sereni per ritemprarsi a le nuove fatiche della vita.

In ciò dire, crediamo di rendere un utile servizio ai nostri amici lettori, e non pure di fare della *réclame* ai bagni di S. Restituta, i quali si raccomandano da sè. Tanto, noi nè facciamo *réclame* a pagamento, nè facciamo professione di turiferarii a chicchessia.

Siamo lieti di contribuire, con la nostra parola, a mettere in valore uomini e cose, per il bene sopra tutto de l'afflitta umanità.

Gli abbonati a la Rivista e gl'iscritti al Sindacato pensino in tempo a prenotare i posti, per non aver l'ingrata sorpresa di sentirsi dire: Chi tardi arriva male alloggia.

* * *

A dimostrare la sincerità nostra ne la messa in valore delle sublimi acque di Santa Restituta, daremo brevi cenni storici e terapeutici della mirabile fonte:

S. Restituta Stazione Termale, Marina, Minero - Marina, Climatica e di Soggiorno, Turismo e Sports.

Si richiama la massima attenzione di tutti, specie dei Sanitari, su questa storica STAZIONE DI S. RESTITUTA, « veramente unica nel mondo », di cure radioattivissime termo-minerali, marine, minero-marine, climatiche (marine e montane) ed elioterapiche — di sorprendente efficacia —, nonchè di soggiorno, sovra ogni altro ameno, e di turismo e sport vario, necessari complementi di cura psichica e fisica.

Nel seno delizioso e preziosissimo della maggiore Isola Sirena del golfo di Napoli.

A Lacco Ameno « coeli solique amoenitate praeclara » luogo per eccellenza ameno della incantatrice ed incantata Ischia, la maggiore Sirena tramutata in Isola, secondo l'oracolo, per le sue grandi seduzioni, nel seno fra le due prominente che terminano con le punte di Capitello e di Vico, dominato dal mitologico Vulcano Epomeo, in questo seno che guarda e rispecchia in luminosa miniatura il golfo di Napoli, è la famosa *Conca di S. Restituta* oggi detta *del Radio*.

Da questa Conca, che in mezzo alle più grandi bellezze della terra, del cielo e del mare, rinserra il più *gran tesoro di radio*, finora conosciuto nel mondo, Lacco Ameno prende il nome (Lakkos Ameinon: Conca delle acque più salutari).

Mito e Culto, Tradizione e Storia.

Sacra ad Ercole, nume tutelare di Lacco Ameno, ed a Venere, presso i Greci e Romani, fu riconsacrata a S. Restituta (protettrice di Napoli e dell'Isola) nel 3. secolo dai Cristiani, i quali, abbattuti gli idoli pagani, vi sostituirono la sua Sacra Pietra, che fa da pietra angolare alle sue Terme, dove osservasi ancora oggi e dove, maggiore Lourdes, accorse, in ogni tempo e da ogni luogo, gente di ogni classe, perfino Imperatori e Regnanti, a sperimentarne le divine virtù. E di esse Terme è la istoria miracolosa delle infinite e svariate guarigioni operate dall'inclita protettrice: Espressioni tutte dei più alti poteri curativi.

Letteratura e Documentazione Medica: Le Fonti della Gioventù, della Vita, della Salute (*rimedio universale*), della Forza, della Bellezza.

Questa Stazione, come nessun'altra mai, fu celebrata nell'antica letteratura e documentazione medica, cui oggi si ritorna come alla più grande e sicura base della scienza e dell'arte salutare.

Accenniamo di volo a qualche punto di tale letteratura e documentazione, ch'è presso la Direzione delle Terme-Palazzo delle Acque di S. Restituta a disposizione di quanti avessero vaghezza di conoscerla.

Omero e Virgilio cantarono di questa plaga incantata « le *Fonti della Gioventù* », in cui s'immersero Ulisse, smidollato dalla dolcezza canora di Circe, prima di ritornare fra le braccia della fedele Penelope, ed Enea, « prima di dar principio alla romana gente ». Il De Quintis ne celebrò la « *Sacra Fonte della Vita* », volgarmente detta « l'Acqua Madre di S. Restituta », con i seguenti, famosi versi: « Quid plura? infirmi simulans sub imagine massam Foemineo male parta sinu divellit undis, — Virgo, tuis mela fracta, tuo simul eruta nutu, — Virgo Pithecusas quae coeli ex arce tueris ».

E da Plinio e Strabone, al Iasolino ed al Baccio, il quale specialmente celebrò « la sua bollente, sulfurea, alluminosa e ferrea arena, che in tutta Italia non troverete una pare » e che « gioua, sopra tutti gli altri remedii, alli *obesi, idropici, podagrosi, reumatici*, e guarisce affatto la *paralesia*, le *contrattioni dei nerui*, li *affetti hysteriachi*, detti profocazione di matrice,

io ventre gonfio, li tumori de le membra ecc. »; dal Del Giudice, che particolarmente celebrò la detta fonte Sacra, « contraddistinguendola da tutte le altre acque per la presenza in essa del borato di soda, e preconizzandola come il rimedio più efficace in tutti i mali cronici della pelle e dell' utero »; al Marone; dal D' Ascia al Garelli; dal Morgera fino ai recenti Congressi tenuti dalle più alte autorità mediche, è tutta una glorificazione di tutte le Fonti di S. Restituta.

Iasolino, il più grande medico e filosofo napoletano del 500, scriveva: « Questo tratto di S. Restituta si uede tutto pieno di salutiferi remedii naturali emaffime di quel celeste dono di bagni d' arene e fudatorii naturali, che pare N. S. Iddio per gratia speciale hauesse raccolto in questo luogo, che bastassero scacciare e fanare tutte forti di mali dal corpo humano: Incomparabili et divini remedii alle *arthritidi, podagre, sciatiche, contrazioni et ritiramenti dei nerui, varici, inflationi del ventre et dell' utero, risulvondone la flatulenta materia, bianche purgationi et piaghe della matrice, contra l' aborto et mola, alli dolori colici e de la milza, alla elefantia, alla cardiaca, al tremore, e sovra qualsiasi altro remedio alla hidropisia et obesità, alla rogna etc.*: Doti grandi e doni fingulari, che diede Dio e la natura, nè quali chi va ben confiderando, o tutte le cofe insieme, o una per una, auanza tutte le altre del mondo ».

Venanzio Maronè, altro celebre medico napoletano, in una memoria, pubblicata circa un secolo fa, parlando della detta Fonte Sacra di S. Restituta, dice che essa, « sovra ogni altra », ha il *pregio assoluto* di vincere l' *infecundità*, che non solo se ne rileva la sua valevole e specifica possanza dalle dimostrazioni analitiche testè citate, ma eziandio dalla quotidiana esperienza di donne sterili divenute incinte; e conclude su questa Stazione di S. Restituta: « L' aspetto semplicemente (per onor del vero) della sua vista incantevole, basta a rianimare lo spirito degl' infermi e diunita all' efficacia delle sue acque ed arene, vengonsi a debellare quelli annosi mali, che hanno resistito ai più possenti farmachi di un' attiva medicina e che i più degni maestri del sacro Tempio di Esculapio non seppero rinvenire in sollievo dell' egra umanità ». « Le proprietà mediche di queste acque ed arene si estendono ad una maggiore latitudine, dappochè contendosi in esse una mineralizzazione abbondante e carica assai più di tutte le altre acque, ben volentieri si giustificano le portentose guarigioni, che si ottengono ogni anno, di *reumi di qualunque natura, paralisi ed altre affezioni nervose prodotte da eccesso di stimolo, neurosi sostenute da vizio del midollo spinale, epilessia o moto lunare, sterilità* cagionata dalle ostruzioni delle trombe di Fallopio o da soverchia irritabilità degli organi sessuali, proclività agli *aborti, amenoree, affezioni clorotiche, cachessia, esaurimenti, impotenza, blenorragie inveterate, scoli purulenti, sostenuti d' atonia, rilasciamento dei vasi, irritabilità della vagina, languidezza dello sfintere dell' ano e procedenza dell' intestino retto, anguori della muscolatura, atrofia degli arti, rammollimento delle ossa e morbosa tendenza alla rachitide* », cui bisogna aggiungere *polisarcia, renella e calcoli, sinoviti, anchilosi, postumi di lussazioni e fratture, postumi di siflidi ecc.*

Lo storico d' Ascia scriveva nel 1867: « Quanti esseri non acquistarono la sanità nelle acque, arene, stufe e fanghi di S. Restituta? Quanti storpi, affetti da paralisi, inutilizzati nelle membra, fracidi fino alle ossa, brancolanti per cecità contagiose, negati alla proliferazione, non divennero *vegeti, soni, prolificanti e belli, ricchi di salute e di vigore*? Ce ne appelliamo alla

Storia dell'umanità, alla memoria di quei professori che tali guarigioni constatarono ».

A questi si appella ancora il Morgera, facendo i nomi di Cirillo, Cotugno, Antonucci, Santoro, Lanza, Ramaglia, De Renzi (padre), Prudente, Tommasi, De Renzis, Coluzzo, De Santis, Palasciano, Gallozzi, Amabile, Cantani, Buonomo, Cardarelli, D'Antona, Capozzi, De Renzi (figlio), Massei, De Amicis, Sogliano, Petronio, Ascione, Borelli, Caro, Senise, Morisani ecc., che mandarono a migliaia ammalati di ogni genere e specie, esteri e nazionali, guariti miracolosamente in queste Terme Portentose.

Un illustre clinico e Scienziato, al Congresso Regionale del 1925, parlando di esse, esclamava: « Da tempo remoto tanti infiniti mali leniscono, tanti dolori alleviano e tante miserie fisiche e morali sollevano, che han segnato a caratteri di oro nella loro storia, il numero infinito d'infermi che da esse riceverono un battesimo di vita ».

Il Gran Tesoro di Radio e Minerale. L'autorevole appello ai Sanitarii d'Italia.

Ed in quel Congresso, come nel successivo Congresso del 1927, nel confermare alle fonti di S. Restituta il *primato assoluto* in mineralizzazione la più ricca e complessa, *mondiale* in fatto di *radioattività* (già riconosciuto dallo Scarpa, nel 1908, da madame Curie, nel 1918, dalla Commissione inviata dal governo nella primavera del 1925, e dal Bioglio e Moscardiello, nello stesso anno, che preconizzarono l'esistenza di un *gran tesoro di radio*, oggi scoperto dalla Mataloni), da quegli autorevoli congressisti si levò l'appello ai Sanitarii di volgere ad esse lo sguardo, nel maggiore interesse e bene della umanità.

Il meraviglioso Palazzo delle Acque di S. Restituta.

Alla Classe Sanitaria, adunque, conscia del suo maggior dovere professionale, attinente al maggior bene della vita, particolarmente ci rivolgiamo affinché voglia largamente consigliare questa Stazione di S. Restituta per eccellenza polivalente e possente di cure, le quali tutte ora possono praticarsi e con la massima comodità nel meraviglioso suo *Palazzo delle acque*, che rinnovato ed ampliato con purezza di linea e modernità d'intenti, comprende le *Terme*, lo *Stabilimento marino* e *minero-marino*, e l'*Hotel-Pension*, ricchi di terrazze, attrezzati e con ogni conforto:

Le fonti, greche e romane, di *Ercole* e di *Venere*, *Sante* e *Della Vita*, o *Sacra*, di S. Restituta, in esso rinserrate, *ipertermali* (da 60. a 85. C.), ufficialmente riconosciute *le più radiattive del mondo* e *le più complesse e ricche di minerali* (salsobromoiodiche, bicarbonate sodiche, potassiche, borate, alluminose, solfate, ferruginose, manganesifere, magnesiache ecc.), sono usate in *bagni*, *docce*, *irrigazioni*, *bevande* (interessantissima, l'acqua diuretica « del Pisciaricello »), *arenazioni*, *fanghi*, *stufe* ed *inalazioni naturali*, di manifesta, indiscutibile superiorità, per tutte le indicazioni.

La parte della Conca del Radio che lo cinge da un lato, in cui le dette fonti si riversano mischiandosi alle acque marine, offre un *bagno minero-marino*, *naturalmente caldo*, ed in vasca naturale natatoria, assolutamente unico.

La spiaggia, che lo cinge dall'altro, detta *la Spiaggia d'Oro*, di fine e

serica sabbia, lambita dal mare purissimo, tapezzato nel fondo di alghe, fragrante di salutari effluvii, offre cure marine incomparabili.

La *posizione* di esso a mare ed ai monti, che vicino si elevano, dalle acque turchine nell'azzurro del cielo, ad anfiteatro verdissimo, fiorito e ricco di viti e di aranci, in una continua dolcissima primavera, e nella più grande luminosità dell'aria ozonata, profumata e vivificante, offre *cure climatiche, marine e montane*, di primissimo ordine.

La *esposizione* perfettamente libera da ogni lato, e la *più incantevole vista* di panorami pittoreschi e dell'arco trionfale di Napoli divina, dominato dal Vesuvio, con Sorrento, Stabia, Pompei, Posillipo, Baia, Miseno e Cuma, in quadri fantastici, mutevoli di ora in ora, in una festa perenne di luci e di colori, rendono in esso il *soggiorno sovrannamente delizioso*.

La *centralità*, infine, per la caccia e per la pesca, per escursioni e gite ai monti Epomeo e Vico (dove sono l'Acropoli, le mura preelleniche e la fertezza di Dionisio), alle famose colline di Pannelle, alla Grotta azzurra di Mario (in cui riparò nella persecuzione di Silla), al Castello di Mezzatorre e Colombaia, alla Punta dell'Imperatore, al Castello di Gerone ecc. — il suo migliore specchio d'acqua per canottaggio, regate, gare di nuoto — il suo campo di tennis e di divertimenti, proprio davanti ad esso (in cui ora fervono i lavori pel teatro e ballo all'aperto), rendono la sua dimora preferita anche per *turismo, sport e svago*.

Tutto adunque in questo Palazzo meraviglioso ed incantato, il gran tesoro di radio e di minerali nelle sue acque disciolti ed il dominio delle più grandi bellezze naturali; il segreto della vita, della salute, della forza e della venustà, e gli svaghi della terra e del mare, ridenti di sole e splendenti di panorami, in un'atmosfera di serenità impareggiabile e di giocondità, in cui l'animo si bea ed il corpo trova nuove energie.

Il miracolo dei prezzi.

E tutti indistintamente, possono goderne per i *prezzi mitissimi*, a tale scopo fissati per i bagnanti dello Stabilimento S. Restituta — prezzi che non temono assolutamente alcun confronto: la pensione (vitto ed alloggio) va dalle L. 20 a 35 a persona, al giorno (vino e servizio escluso), col tenue aumento del 10% dal 15-7 al 15-9, pel notorio aumento dei viveri sul posto in tale periodo; il bagno marino, in abbonamento, va appena da L. 1,50 a L. 2, ed il minero-marino, da L. 2,50 a L. 3, a persona al giorno, (servizio escluso); le cure termali, per ognuna, sempre in abbonamento, a persona, al giorno, da L. 5 a 10, servizio (10%) escluso; 2 lenzuola L. 1,50, 1 lenzuolo L. 1.

Il servizio è del 10%.

Mezzi di trasporto da Napoli ed Orarii.

Dal Molo Beverello (Piazza Municipio) partono due piroscafi, uno alle *ore 9* e l'altro alle *ore 15 e mezza*.

Da Montesanto, la Ferrovia Cumana in coincidenza coi piroscafi a Torre Gaveta o Baia alle *ore 8 e mezza* ed alle *ore 16*.

Fare il biglietto per Lacco Ameno, che ha propria fermata, immediatamente successiva a quella di Casamicciola.

Per telegrammi: Terme Restituta.

Collezione "Il nuovo Diritto,,

Il nuovo diritto « La Pretura », rivista di Diritto e Giurisprudenza, diretta da Antonio Visco in Roma, pubblica in collezione i migliori articoli e monografie, già ospitati nella Rivista. Aggiungiamo ai nostri lettori le importanti pubblicazioni di questa collezione, le quali sono in vendita presso l'amministrazione della Rivista. Attualmente la collezione è così composta :

1. A. VISCO — *La tutela giuridica degli utenti di acqua, gas, energia elettrica, telefono.*
2. Prof. R. PANNAIN — *Ammissibilità dell'azione civile dopo l'assoluzione in sede penale.*
3. Dott. A. GRIECO — *L'azione di reintegrazione possessoria.*
4. A. VISCO — *La legittimità della censura sugli iscritti a partiti o sodalizi.*
5. R. VALENTINI — *Se i circoli del dopolavoro siano esenti dalle autorizzazioni di Polizia.*
6. C. GRILLO — *Usurpazione di acque, ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*
7. Prof. C. SAVOIA — *Il divieto di trasportare apparecchi fotografici a bordo di aereomobili.*
8. A. MERCARELLI — *Sul reato di detenzione abusiva di armi da guerra.*
9. C. PETRONE — *Il contratto collettivo di lavoro.*
10. Avv. P. ADDEO — *Gli infortuni sul lavoro domestico.*
11. F. AIELLO — *Sulla validità del mandato verbale post mortem.*
12. F. POLICRETI e C. DE MAIO — *La vis attrattiva del tribunale fallimentare.*
13. Prof. A. BUTERA — *Impotentia generandi e giurisdizione dei Tribunali Ecclesiastici.*
14. Prof. G. G. FERRANDO — *Sulla figura del delinquente per istintiva tendenza.*
15. U. ARRIGHINI — *Su alcuni principi di diritto individuale del lavoro.*

16. F. VENTRIGLIA — *Poteri e controlli nell' ordinamento postalarile.*
 17. Avv. P. GIARDANELLI — *Le azioni per danni provenienti dalla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche.*
 18. C. GRILLO — *La vendita di immobili fatta dal genitore per conto del minore.*
 19. Prof. S. ARISTIDE DE PISA — *Limiti tra la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato e la giurisdizione ordinaria.*
 20. Dott. G. AGOSTINO — *La nullità della vendita di beni dotati, effettuata senza l'autorizzazione del Tribunale.*
 21. Avv. G. GRECO — *Crediti accessori del locatore e privilegio sui beni mobili del conduttore.*
 22. Dott. CIFFO BONACCORSO — *La nozione di fondo sercente nelle controversie relative a servitù legali.*
 23. S. PARMIGIANI e G. PICCIONE — *La figura giuridica delle guardie particolari giurate.*
 24. Dott. A. GRECO — *La figura giuridica del conciliator nuptiarum e la validità del contratto prossenetico.*
 25. Avv. G. PUPILLO — *Una pretesa servitù di aria nel diritto vigente.*
 26. C. CATERBINI — *Natura e capacità giuridica dei comitati per manifestazioni religiose o di beneficenza.*
 27. Prof. R. PANNAIN — *Gli estremi del reato di abusivo esercizio dell' arte sanitaria.*
 28. Prof. B. PETRONE — *Problemi di evoluzione nel diritto costituzionale.*
 29. G. FERRUCCI FALCHI — *Il reato di morosità nel pagamento delle imposte dirette.*
 30. Avv. S. MOBILIO — *Autonomia del giudice penale in tema di bancarotta.*
 31. Dott. V. DE FINA — *Il delitto di pascolo abusivo nel nuovo Codice Penale.*
 32. Dott. A. CARCATERRA — *La sottoscrizione nei testamenti olografi.*
 33. Dott. G. SALCIARINI — *La competenza del Magistrato del Lavoro nelle controversie derivanti dal rapporto di mezzadria.*
-

NORME ED AVVERTENZE.

1. — *Coloro i quali trattengono il primo fascicolo di saggio s'intendono abbonati alla Rivista.*
2. — *Per ogni controversia tra abbonati e l'Amministrazione della Rivista si elegge il domicilio in Salerno, nella casa Comunale e la competenza è dell'autorità giudiziaria di Salerno.*
3. — *I manoscritti, anche nel caso che gli articoli non siano ammessi alla pubblicazione nella Rivista, non si restituiscono.*
4. — *I corrispondenti sono pregati di spogliarsi di ogni personalismo nell'annotazione delle sentenze, dovendo le pubblicazioni giuridiche, note, commenti, ecc., avere carattere di obbiettiva serenità.*
5. — *Per gli abbonamenti, numeri di saggio, inserzioni di réclame, estratti di studi ed articoli, rivolgersi direttamente all'amministratore della Rivista Sig. Avv. Cav. OTTAVIO GRANATO, Via Lungomare Trieste — Palazzo Mobilio.*
6. — *La Direzione gradirà quei suggerimenti e consigli che amici e lettori vorranno fornire a scopo scientifico e per il migliore incremento della Rivista.*
7. — *I collaboratori e i corrispondenti, a loro richiesta, saranno muniti di tessera speciale per la loro identificazione.*
8. — *Coloro che desiderano gli estratti delle proprie pubblicazioni sono pregati di rivolgersi, nell'atto stesso che trasmettono i manoscritti, direttamente all'amministratore, il quale curerà di concordare i prezzi con la tipografia. Possono però anche rivolgersi direttamente alla tipografia.*
9. — *I manoscritti vanno diretti unicamente al Direttore. I collaboratori e corrispondenti sono pregati di scrivere con chiara e intelligibile calligrafia.*
10. — *L'Amministrazione rivolge viva preghiera agli abbonati di trasmettere il prezzo di abbonamento nel più breve tempo possibile. L'enorme costo della Rivista giustifica la richiesta.*
11. — *Per opportuna norma, tutti gli scritti pubblicati, non firmati o portanti la sigla s. m. o un qualsiasi pseudonimo, sono opera del DIRETTORE, che ne assume la responsabilità morale, legale e scientifica.*
- 12.' — *Tutti i Segretari dei Sindacati Avvocati e Procuratori d'Italia sono corrispondenti della Rivista, e possono, per la pubblicazione, inviare articoli e sentenze, queste possibilmente annotate.*

PREZZI DI INSERZIONI

Pagina intera	L. 100,00
Mezza pagina	» 60,00
Un terzo	» 40,00
Un quarto	» 30,00

STUDIO LEGALE

Avv. Cav. Uff. Settimio Mobilio

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Via Lungomare Trieste — Palazzo Proprio — SALERNO

Telef. N. 3-12



TERME S.^{TA} RESTITUTA
LACCO AMENO (ISCHIA)

QUESTE TERME, DI PROPRIETA' CAPASSO, DISTANO UN QUARTO D'ORA DA CASAMICCIOLA. — LE ACQUE SONO VERAMENTE MIRACOLOSE: ESSE SONO QUALIFICATE LE PIU' RADIOATTIVE DEL MONDO.

BAR VITTORIA

Prop. **VINCENZO ADINOLFI**

E' il più elegante ritrovo della città di Salerno. Il servizio è Inappuntabile.

Caffè, Bibite, Gelateria; tutto di primissima qualità e confezione. I requisiti spiegano il successo.

Di sera un'orchestra esegue, all'aperto, programmi musicali di prim'ordine.

Cinema Kursaal e Vittoria sempre films di grande novità. Sempre films che costituiscono il magnifico successo della Cinematografia moderna.